



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TARIFFA PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA

**Note interpretative sulla disciplina degli onorari,
delle indennità e dei criteri per il rimborso delle
spese e per le prestazioni professionali del
Commercialista nella Repubblica di San Marino.**

**Leggi, decreti, delibere commentate ed esempi
pratici di applicazione della Tariffa.**

Presentazione

L'idea di realizzare il manuale nasce dal convincimento circa la necessità di uno strumento ausiliario alla professione del Commercialista che, fra tutte le incombenze di non facile esecuzione, prevede anche quella di determinare i compensi per il lavoro svolto, difficoltà che consiste nell'applicare la formula normativa della tariffa ad una realtà che sovente risulta caratterizzata da una casistica molto variegata e complessa.

Sulla base di tali premesse il manuale si presenta sostanzialmente con un duplice obiettivo, ossia quello di fornire un testo unitario che raccolga tutte le disposizioni in materia e quello di proporre un serie di esempi pratici, predisposti in euro, in applicazione del dispositivo normativo.

Si è ritenuto utile corredare il tariffario anche con le fonti disciplinari strettamente legate all'esercizio della professione, relative al Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti, quali Leggi, Decreti e Regolamenti.

Pertanto, confidando di fare cosa gradita ed utile, il Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti mettono a disposizione dei colleghi il presente elaborato con l'augurio di un proficuo lavoro.

Un particolare ringraziamento ai colleghi che con il loro paziente lavoro hanno consentito la realizzazione del presente tariffario ed all'Istituto Bancario Sammarinese che con notevole sensibilità ne ha sponsorizzata l'iniziativa.

Il Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti
Il Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti

San Marino, giugno 2002

Il Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti desiderano ringraziare il rag. Marco Cevoli ed il Dott. Luca Marcucci per la loro preziosa collaborazione.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze, pertanto l'utente è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato ed a segnalare eventuali suggerimenti migliorativi.

Sommario

Tariffa delle prestazioni professionali

• precisazioni terminologica	8
• quadro generale	9
• contenuto della tariffa	10
• classificazione dei compensi	11
• criteri per la determinazione dei compensi applicabili	12
• valore della pratica	13
• onorari massimi	14
• maggiorazioni particolari	15
• onorari minimi – riduzioni particolari	18
• emissione della parcella	19
• emissione parcelle periodiche	20
• termine di pagamento delle parcelle	21
• pluralità di professionisti	22
• incarichi connessi a più clienti	23
• incarico non giunto a compimento	24
• incarico già iniziato da altri professionisti	25
• definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi	26
• applicazione analogica	28
• spese generali di studio	29
• spese viaggio e soggiorno	30
• indennità	31
• classificazione degli onorari	32
• cumulabilità degli onorari graduali	33
• onorari preconcordati (mandato professionale)	34
• maggiorazione degli onorari	41
• modalità tecniche di determinazione degli onorari	42
• norma di rinvio (onorari graduali)	43
• altri onorari graduali	44
• amministrazione di aziende	50
• amministrazione di patrimoni e di beni	52

• custodia e conservazione di beni e di aziende	56
• liquidazione di aziende	58
• perizie, valutazioni e pareri	62
• ispezioni amministrative e contabili	69
• impianto e tenuta contabilità	71
• bilanci	78
• regolamento e liquidazioni di avarie	84
• funzioni di sindaco nelle società	87
• funzione di revisore negli enti pubblici	95
• arbitrati	96
• costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale	99
• trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società	103
• assistenza societaria continuativa generica	108
• componimenti amichevoli	110
• assistenza in procedure concorsuali	115
• consulenza contrattuale	117
• disposizioni generali per assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria	120
• assistenza tributaria	123
• rappresenta tributaria	128
• consulenza tributaria	132
• sistemazioni di interessi	134
• consulenza economico-finanziaria	139
• consulenze aziendali particolari	141
• consulenza aziendale continuativa e generica	144
• consulenza e patrocinio in materia di rapporti di lavoro	145

Esempi

<input type="checkbox"/> 00 – schema di parcella	146
<input type="checkbox"/> 01 – richiesta acconto al cliente	147
<input type="checkbox"/> 02 – applicazione interessi di mora	148
<input type="checkbox"/> 03 – prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale e la consulenza del lavoro	149
<input type="checkbox"/> 04 – verbale assemblea per versamenti in c/aumento di capitale	150
<input type="checkbox"/> 05 – amministrazione di una azienda individuale per un anno	151
<input type="checkbox"/> 06 – amministrazione di una azienda individuale per sei mesi	152

<input type="checkbox"/> 07 – amministrazione ordinaria beni immobili	153
<input type="checkbox"/> 08 – amministrazione ordinaria di una fondo rustico	154
<input type="checkbox"/> 09 – assistenza all'imprenditore nella fase di cessazione della attività	155
<input type="checkbox"/> 10 – relazione di stima per trasformazione società	156
<input type="checkbox"/> 11 – accertamento attendibilità bilancio	157
<input type="checkbox"/> 12 – organizzazione e impianto contabilità ordinaria	158
<input type="checkbox"/> 13 – tenuta della contabilità semplificata	159
<input type="checkbox"/> 14 – tenuta della contabilità semplificata	160
<input type="checkbox"/> 15 – tenuta della contabilità semplificata	161
<input type="checkbox"/> 16 – tenuta della contabilità ordinaria	162
<input type="checkbox"/> 17 – tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio	163
<input type="checkbox"/> 18 – tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio	164
<input type="checkbox"/> 19 – tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio	165
<input type="checkbox"/> 20 – tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio	166
<input type="checkbox"/> 21 – compilazione situazione contabile	167
<input type="checkbox"/> 22 – formazione bilancio	168
<input type="checkbox"/> 23 – assistenza e consigli per la formazione del bilancio	169
<input type="checkbox"/> 24 – consulenza tecnica in materia di avarie comuni	170
<input type="checkbox"/> 25 – sindaco effettivo di società per azioni	171
<input type="checkbox"/> 26 – sindaco effettivo di società a responsabilità limitata	172
<input type="checkbox"/> 27 – presidente del collegio sindacale	173
<input type="checkbox"/> 28 – sindaco effettivo di società a responsabilità limitata	174
<input type="checkbox"/> 29 – revisore ente pubblico	175
<input type="checkbox"/> 30 – arbitro unico tra due soci	176
<input type="checkbox"/> 31 – prestazioni dirette alla costituzione di società in nome collettivo	177
<input type="checkbox"/> 32 – prestazioni dirette alla costituzione di società cooperativa	178
<input type="checkbox"/> 33 – trasformazione di società	179
<input type="checkbox"/> 34 – componimento amichevole	180
<input type="checkbox"/> 35 – consulenza ed assistenza per la redazione contratto	181
<input type="checkbox"/> 36 – consulenza ed assistenza per la redazione contratto	182
<input type="checkbox"/> 37 – consulenza ed assistenza per la redazione contratto	183
<input type="checkbox"/> 38 – redazione contratto di locazione	184
<input type="checkbox"/> 39 – prestazioni professionali per la dichiarazione dei redditi	185
<input type="checkbox"/> 40 – predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria	186
<input type="checkbox"/> 41 – predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria	187

<input type="checkbox"/> 42 – predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria	188
<input type="checkbox"/> 43 – presentazione memorie alla Giunta di Stima	189
<input type="checkbox"/> 44 – predisposizione e presentazione dichiarazione di successione	190
<input type="checkbox"/> 45 – risposta al questionario dell'Ufficio Tributario	191
<input type="checkbox"/> 46 – intervento presso la sede della società in occasione della verifica fiscale	192
<input type="checkbox"/> 47 – rappresentanza tributaria	193
<input type="checkbox"/> 48 – assistenza a un coerede per la sistemazione di questioni tra quattro eredi	194
<input type="checkbox"/> 49 – studio relativo a varie forme di finanziamento	195
<input type="checkbox"/> 50 – diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia Tributaria	196
<input type="checkbox"/> 51 – diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio	197
<input type="checkbox"/> 52 – diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio	198
<input type="checkbox"/> 53 – consulenza aziendale continuativa e generica	199
<input type="checkbox"/> 54 – consulenza aziendale continuativa e generica	200
<input type="checkbox"/> 55 – prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale	201

Leggi e Decreti

<input type="checkbox"/> Legge 20 febbraio 1991 n. 28 (Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni)	202
<input type="checkbox"/> Legge 30 maggio 1996 n. 73 Disposizioni straordinarie in merito alla Legge 20 febbraio 1991 n. 28 (Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni)	215
<input type="checkbox"/> Decreto 26 aprile 1995 n. 57 (Riconoscimento giuridico Ordine Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino)	216
Ordinamento e Statuto Dottori Commercialisti	217
<input type="checkbox"/> Decreto 26 aprile 1995 n. 58 (Riconoscimento giuridico Collegio Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino)	230
Ordinamento e Statuto Ragionieri Commercialisti	231
<input type="checkbox"/> Decreto 14 gennaio 1997 n. 6 Abrogazione del Comma 7, art. 7, del Decreto 26 aprile n.57 (Riconoscimento giuridico Ordine Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino)	244
<input type="checkbox"/> Decreto 20 maggio 1996 n. 64	

(Approvazione dei tariffari per la professione di Ragioniere Commercialista)	245
Tariffa professionale dei Ragionieri Commercialisti	246
<input type="checkbox"/> Decreto 20 maggio 1996 n. 65	
(Approvazione dei tariffari per la professione di Dottore Commercialista)	264
Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti	265
<input type="checkbox"/> Legge 16 dicembre 1998 n. 124	
(Legge quadro sull'introduzione dell'euro)	283
<input type="checkbox"/> Decreto 19 aprile 1999 n. 43	
(Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro)	284
<input type="checkbox"/> Decreto 19 aprile 1999 n. 44	
(Disposizioni per l'introduzione dell'euro attinenti le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici)	287
<input type="checkbox"/> Decreto 11 marzo 2001 n. 37	
(Ratifica Decreto 5 marzo 2001 n. 34 – Disposizioni relative all'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale)	289
<input type="checkbox"/> Decreto 28 marzo 2001 n. 46	
(Integrazione Decreto 11 marzo 2001 n. 37)	292

Regolamenti e norme deontologiche

<input type="checkbox"/> Metodi di conversione dell'EURO	293
<input type="checkbox"/> Norme deontologiche professionali dei Ragionieri Commercialisti	296
<input type="checkbox"/> Norme deontologiche professionali dei Dottori Commercialisti	304
<input type="checkbox"/> Regolamento relativo al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista	312
<input type="checkbox"/> Regolamento relativo al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista	315
<input type="checkbox"/> Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista	318
<input type="checkbox"/> Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista	322

ILLUSTRAZIONE DEL SIGNIFICATO DEI DIVERSI TERMINI USATI

- PRECISAZIONE TERMINOLOGICA -

Ai seguenti termini sono stati attribuiti i seguenti contenuti:

INDENNITÀ

i compensi spettanti per aver sostenuto oneri derivanti dalle prestazioni svolte.

ONORARI

i compensi spettanti per lo svolgimento della pratica (o di parte della stessa).

ONORARI PRECONCORDATI

i compensi spettanti per lo svolgimento della pratica (o di parte della stessa) determinati tra le parti, preferibilmente in forma scritta.

RIMBORSI DI SPESE

i compensi spettanti per le spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.

COMPENSI

onorari, indennità e rimborsi spese spettanti in relazione alla pratica svolta.

PRESTAZIONI

attività svolta per il compimento della pratica.

PRATICA

complesso di prestazioni svolte per eseguire l'incarico.

INCARICO

mandato affidato dal cliente da eseguire attraverso lo svolgimento della pratica.

MANDATO

incarico, verbale o scritto, di agire per conto del cliente.

- Quadro generale -

	Articoli
Titolo I Norme generali	1 – 16
Titolo II Rimborsi di spese	17 – 18
Titolo III Indennità	19
Titolo IV Onorari	20 – 55
- Capo I Principi generali	20 – 24
- Capo II Onorari graduali	25 – 26
- Capo III Onorari specifici	27 – 55
Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende di Patrimoni e di singoli beni	27 – 30
Sezione II - Perizie e valutazioni	31
Sezione III - Lavori contabili e bilanci	32 – 35
Sezione IV - Avarie	36
Sezione V - Funzioni di sindaco revisore	37 – 38
Sezione VI - Arbitrati	39
Sezione VII - Operazioni societarie	40 – 42
Sezione VIII - Componimenti amichevoli	43
Sezione IX - Procedure concorsuali	44
Sezione X - Consulenza contrattuale	45
Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza Tributaria	46 – 49
Sezione XII - Sistemazione di interessi	50 – 52
Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie	53 – 55
Consulenza e patrocinio in materia di rapporti di lavoro	56

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuto della Tariffa

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti al Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed all'albo dei Dottori Commercialisti.

COMMENTO

▪ La tariffa stabilisce:

- criteri e modalità
per
- determinazione e liquidazione dei compensi

Compensi spettanti agli
iscritti al Collegio professionale dei
Ragionieri Commercialisti ed
all'Albo professionale
dei Dottori Commercialisti

- I compensi per le prestazioni che, pur essendo previste dall'Ordinamento Professionale, non sono tipicizzate nella presente Tariffa, sono determinati ai sensi del successivo art. 16.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 2 – Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al Commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

- a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
- b) indennità;
- c) onorari.

2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

COMMENTO

▪ **Al Commercialista spettano:**

- onorari

- indennità

- rimborsi di spese di viaggio e soggiorno

- rimborso di anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente

Sono
cumulabili
in ogni caso
tra loro

Sono
cumulabili tra
di loro se non
è prevista
un'espressa
deroga

In relazione
a ciascuna
pratica
svolta


- Nel secondo comma è sancito il principio della cumulabilità secondo il quale:
 - i rimborsi spese e le indennità sono sempre cumulabili fra di loro;
 - i rimborsi spese e le indennità sono sempre cumulabili con gli onorari se non è prevista una espressa deroga.
- L'unico caso di deroga previsto dalle disposizioni tariffarie è quello previsto dall'art. 22 terzo comma (onorari preconcordati).

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 3 – Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.

2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.



- **La natura e le caratteristiche** della pratica con riguardo alla delicatezza e riservatezza della stessa, alla originalità delle prestazioni ed alle responsabilità assunte dal professionista.
- **La durata** della pratica riferita all'arco temporale necessario per l'esecuzione della prestazione. Tale elemento assume particolare rilevanza ai fini della parcellazione degli onorari specifici che potranno essere addebitati solo all'atto della conclusione dell'incarico (c.f.r. art. 20).
- **Il valore** della pratica quando siano previsti compensi variabili tra un minimo ed un massimo.
- **Il risultato economico** conseguito dal cliente, che, pur essendo criterio assai rilevante, non deve far dimenticare che l'obbligazione assunta dal professionista è una obbligazione di mezzi e non di risultato.
- **I vantaggi anche non patrimoniali** derivanti al cliente in particolare, ma non solo, nelle ipotesi in cui la prestazione richiesta concerna la tutela morale, oltre che economica, del cliente (onorabilità, prestigio, ecc.) come ad esempio in sede di procedimenti penali.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 4 – Valore della pratica

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del Consiglio del Collegio di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

COMMENTO	▪ Determinazione valore della pratica	- Per stabilire il valore della pratica si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della tariffa.	Per la determinazione degli onorari
	▪ Valore indeterminato	- Ove il valore della pratica non sia: . determinato o . determinabile	Si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione Art. 26
	▪ Sproporzione manifesta	- In caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica di cui agli articoli: 26 - Altri onorari graduali 31 - Perizie, valutazioni e pareri 45 - Consulenza contrattuale 47 - Assistenza tributaria 48 - Rappresentanza tributaria	Gli onorari possono essere determinati con criteri e misure di equità tenendo conto: - della gravità della sperequazione; - dell'entità dell'impegno professionale.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 4 – Valore della pratica

COMMENTO

Documentazione necessaria

Serve conforme parere del consiglio del collegio di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente **con istanza documentata.**

Limite massimo

Comunque gli onorari vanno determinati nei limiti massimi previsti dagli artt. 26, 31, 45, 47, 48.

- Il valore della pratica è uno dei parametri necessari per la determinazione degli onorari stabiliti nei successivi articoli della tariffa.

Nel caso in cui, secondo le disposizioni dei successivi articoli, il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume come riferimento il valore massimo del terzo scaglione dell'articolo 26 pari a 300 milioni € 154.937,07).

Il terzo comma concerne l'ipotesi della "manifesta sproporzione" fra prestazioni svolte ed onorari stabiliti con esclusivo riferimento agli articoli 26 (altri onorari gradualmente, tabella 1), 31 (perizie, valutazioni e pareri), 45 (consulenza contrattuale), 47 (assistenza tributaria) e 48 (rappresentanza tributaria).

La deroga alla tariffa, su parere del Consiglio del Collegio, riguarda solo le ipotesi in cui gli onorari siano sproporzionati in eccesso. Il parere al Consiglio del Collegio può essere richiesto, oltretutto dal professionista, anche dal cliente con apposita istanza che documenti la gravità della sperequazione, i criteri e le misure di equità di cui si è tenuto conto nella determinazione degli onorari che, giova ricordarlo, non potranno essere in ogni caso determinati in misura superiore ai limiti massimi previsti dagli articoli richiamati.

Si ritiene che tale parere, che si pone su un piano sostanziale diverso dal parere di congruità di cui all'articolo 10, sia vincolante per l'iscritto.


TITOLO I NORME GENERALI

Art. 5 – Onorari massimi

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

COMMENTO

▪ Quando la tariffa non prevede onorari minimi e massimi



Per la
concreta
applicazione
dei criteri
stabiliti
nell'art. 3

▪ L'articolo stabilisce la regola generale per cui, in mancanza di indicazione di onorari minimi e massimi - ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 - questi ultimi si determinano maggiorando del 50 per cento gli onorari indicati. Tale disposizione non è in conflitto con quella di cui al successivo articolo 6 che è applicabile, nei casi previsti, sugli onorari massimi. Si ritiene che l'onorario minimo indicato negli articoli 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52 non rilevi ai fini dell'applicazione della disposizione qui contenuta.

ESEMPI nn.

35 - 39


TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 6 – Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

2. Per le prestazioni compiute in condizione di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.

3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.



COMMENTO La maggiorazione di cui al primo comma, ovviamente facoltativa, si applica ai soli casi di provata eccezionalità della pratica (prova che dovrà essere fornita dal professionista); qualora ciò risulti particolarmente difficoltoso, sarà opportuno preconcordare tale maggiorazione.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 6 – Maggiorazioni particolari

- COMMENTO**
- Il primo comma, a differenza del secondo, fa riferimento alla “pratica” e non alle “prestazioni”; ciò significa che l’eccezionalità va riferita all’intera pratica; per questo si ritiene che la maggiorazione in argomento sia applicabile non solo agli onorari specifici ma anche a quelli gradualali. Qualora gli onorari gradualali siano applicabili in via autonoma, si ritiene che, salvo prova contraria, la maggiorazione non sia applicabile trattandosi di pratiche che generalmente, per le loro caratteristiche, non potrebbero considerarsi di eccezionale importanza, complessità o difficoltà.
 - La maggiorazione di cui al secondo comma, anch’essa ovviamente facoltativa, riguarda, come già accennato, le singole prestazioni; si applica nei soli casi di provato disagio ed urgenza, condizioni da intendersi in senso oggettivo, ossia legate alle richieste, preferibilmente scritte, del cliente ed alle esigenze della pratica.
 - Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma non sono fra loro cumulabili.

ESEMPI nn.

35 - 39

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 7 – Onorari minimi – Riduzioni particolari

1. Il Commercialista iscritto all’Albo da meno di 5 anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.

2. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

COMMENTO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione fino al 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - Commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni. 	<p>Riduzione che il Commercialista può applicare agli onorari minimi</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimo applicabile 	<ul style="list-style-type: none"> - Regola - Eccezione 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari minimi stabiliti dalla tariffa debbono avere sempre integrale applicazione. - Salvo che disposizioni della tariffa o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

- La riduzione prevista al primo comma è facoltativa.
- L'ultimo comma fissa la regola generale della inderogabilità dei minimi previsti dalla tariffa professionale per gli onorari, salvo espressa deroga normativa in proposito; nulla è detto in materia di indennità e rimborsi spese che pertanto risultano derogabili nei minimi.

ESEMPI nn.

14 – 37

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 8 – Emissione della parcella

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

- COMMENTO**
- L'articolo in esame prevede, per le prestazioni di carattere non continuativo, l'emissione della parcella all'atto della conclusione della pratica per l'evidente ragione che solo allora è possibile determinare gli onorari specifici, fatta salva l'applicazione del successivo articolo 13.
 - Possono essere richiesti acconti e fondi spese.
 - Nei casi previsti dal successivo articolo 9 (incarichi di lunga durata), si potranno emettere parcelle periodiche.

ESEMPI nn.

01

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 9 – Parcelle periodiche

1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il Commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni bimestre.

COMMENTO

<p>▪ Regola</p>	<p>- La parcella o l'avviso di parcella possono essere emessi a partire dal momento della conclusione della pratica.</p>	
	<p>▪ Eccezione</p>	<p>- Acconti</p> <p>- Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.</p>
	<p>- Parcelle periodiche</p>	<p>- Quando l'incarico sia di lunga durata, il Commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni bimestre.</p>

- L'articolo consente la parcellazione al cliente per l'esecuzione di incarichi di lunga durata o di durata indeterminata. Per le prestazioni rese per l'esecuzione di tali incarichi, potranno essere quindi emesse periodicamente, con cadenza non inferiore al bimestre, parcelle per il lavoro svolto.
- A titolo indicativo possono essere emesse parcelle periodiche per le prestazioni di cui agli articoli 27 (amministrazione di aziende), 42 (assistenza societaria continuativa e generica) e 55 (consulenza aziendale continuativa e generica) che prevedono onorari preconcordati, per le prestazioni di cui agli articoli 32 (Revisioni contabili) e 33 primo comma (Impianto e tenuta di contabilità) che prevedono onorari determinati in base al tempo impiegato

ESEMPI nn.

53

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 10 – Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi due mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

COMMENTO	▪ Termine ordinario	Il termine di pagamento è previsto entro due mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella.			Non è prevista l'applicazione di interessi
	▪ Mancato pagamento	Trascorsi due mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento , alla parte non pagata si applica gli interessi di mora al tasso legale.			Applicazione interessi di mora al tasso legale
		Risarcimento del danno	Resta fermo il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva		
	▪ Interesse legale	- Tasso fisso	- 7% annuo	- Legge n° 36 del 27/10/72	
ESEMPI nn.	02				

TITOLO I
NORME GENERALI

**Art. 11 – Pluralità di professionisti / Collegio dei Ragionieri
Commercialisti ed Ordine dei Dottori Commercialisti**

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

2. Quando la pratica è stata svolta da più Commercialisti riuniti in collegio, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un Commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Albi professionali diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - Incarico affidato a più professionisti iscritti ad Albi professionali diversi. 	<p>Ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collegio ragionieri commercialisti Albo dottori commercialisti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pratica svolta da più commercialisti riuniti in collegio. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - A ciascun membro spettano: <ul style="list-style-type: none"> . i rimborsi di spese; . le indennità </div>	<p>Gli onorari globali dovuti al collegio, sono quelli dovuti a un Commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; text-align: center;"> <p>Salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla tariffa</p> </div>

- Gli incarichi affidati a più professionisti, appartenenti a diversi Albi, rientrano nella disciplina del 1° comma. Tali incarichi professionali sono da individuarsi in quei lavori il cui compimento richieda diverse specializzazioni e competenze professionali. Le prestazioni dei diversi professionisti devono essere finalizzate al compimento dell'incarico considerato nella sua unicità.
- Il secondo comma si applica invece quando l'incarico è affidato, su espressa richiesta dal cliente, congiuntamente a più Commercialisti, riuniti in un collegio non obbligatorio. La disposizione non si applica nei casi di collegi obbligatori quali, ad esempio, il Collegio Sindacale. L'aumento del 40 per cento si applica per ciascun membro del Collegio.

ESEMPI nn.

52

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 12 – Incarichi connessi di più clienti

1. Quando il Commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

COMMENTO

▪ Quando il Commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della tariffa può essere applicata una riduzione.

Riduzione onorari fino al
40%
nei confronti di ciascun cliente

Salva diversa
specifica
disposizione
della tariffa

- Trattasi di una riduzione facoltativa che può applicarsi nel caso in cui siano affidati al professionista, da più clienti, incarichi tra loro connessi.
- La riduzione, fino ad un massimo del 40 per cento, va applicata eventualmente sugli onorari, determinati ai sensi della tariffa, ed addebitati nei confronti di ciascun cliente che ha conferito autonomo incarico.

ESEMPI nn.

41

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 13 – Incarico non giunto a compimento

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il Commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

COMMENTO

▪ **Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il Commercialista ha diritto ai compensi.**

Compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione.

Tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

- Il Commercialista ha diritto al compenso corrispondente alle prestazioni svolte sino al momento della cessazione della sua opera.
Ai fini del diritto al compenso sono ininfluenti le ragioni che possono aver portato al mancato compimento dell'incarico.
- In caso di incarico non giunto a compimento, non possono essere applicati gli onorari specifici che maturano solo con l'esecuzione dell'incarico (cfr. articolo 20).
Risulteranno pertanto applicabili solo gli onorari gradualmente (ex articolo 26), determinati con riferimento alle singole prestazioni svolte, senza le limitazioni previste dal secondo comma dell'articolo 21, poiché non si verifica la cumulabilità con gli onorari specifici.
- Qualora, infine, dalle prestazioni svolte fino al momento della cessazione dell'incarico sia derivato un risultato utile per il cliente, se ne dovrà tenere conto ai fini della concreta applicazione degli onorari gradualmente, così come disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della Tariffa (criteri per la determinazione dei compensi applicabili).
- Non sorgono in merito difficoltà interpretative per l'applicazione delle indennità, del rimborso spese e degli onorari preconcordati per prestazioni continuative. In tale ultimo caso, la pattuizione resta valida con l'unica conseguenza di determinare la riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera in proporzione alla parte realizzata.

ESEMPI nn.

31

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 14 – Incarico già iniziato da altri professionisti

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al Commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

COMMENTO [**Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al Commercialista spettano i compensi.**] Compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

- Ai fini dell'applicazione del presente articolo non ha rilevanza alcuna la categoria professionale di appartenenza di chi ha precedentemente iniziato l'incarico senza portarlo a termine, né l'entità dei compensi al medesimo riconosciuti.
- Per l'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione saranno dovuti onorari gradualmente calcolati, se cumulabili con gli specifici, applicando la limitazione prevista dal secondo comma dell'articolo 21, oltre le indennità ed i rimborsi spese.

ESEMPI nn. [**42**]

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 15 – Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del Commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al Commercialista oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al Commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione compensa tra il 10% e il 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del Commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al Commercialista spettano per le prestazioni svolte: <ul style="list-style-type: none"> . rimborsi di spese . indennità . onorari graduali . onorari specifici 	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> Applicando una riduzione compresa tra il 10% e il 30% </div>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione compresa tra il 20% e il 50% 	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica e il Commercialista sia stato incaricato di assisterlo e di consigliarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al Commercialista spettano per le prestazioni svolte: <ul style="list-style-type: none"> . rimborsi di spese . indennità . onorari graduali . onorari specifici 	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> Applicando una riduzione compresa tra il 20% e il 50% </div>

- Il primo comma tratta dell'esecuzione della pratica con il concorso del cliente o di terzi. Ciò può riscontrarsi, per esempio, in relazione alle prestazioni di cui agli articoli 40 (costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale), 41 (trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società), 43 (componenti amichevoli) o, talvolta, in relazione a prestazioni di cui all'articolo 47 (assistenza tributaria). In tali ipotesi, il Commercialista deve applicare una riduzione compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento sugli onorari specifici, fermo restando il diritto al rimborso delle spese, alle indennità e agli onorari gradualmente.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 15 – Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

- COMMENTO** ■ Il secondo comma riguarda tutti quei casi in cui il Commercialista non abbia avuto un ruolo preminente nello svolgimento della pratica, ipotesi frequente con clienti dotati di valide strutture interne (si pensi, ad esempio alla formazione del bilancio in gran parte predisposto dalla struttura amministrativa).
In tale ipotesi il Commercialista deve applicare una riduzione degli onorari specifici compresa tra il 20 per cento ed il 50 per cento, fermo restando il diritto al rimborso delle spese, alle indennità e agli onorari gradualità.

ESEMPI nn.

23

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 16 – Applicazione analogica

1. Qualora gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

COMMENTO

▪ Quando gli onorari possono essere determinati secondo una specifica disposizione della tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

- Tariffa Commercialisti

- Altre tariffe

L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti per le quali la tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

- La disposizione del primo comma è destinata a risolvere tutti quei casi in cui, per talune prestazioni, non siano espressamente previsti onorari specifici. In tali casi si deve fare quindi riferimento a disposizioni della tariffa stessa analogicamente compatibili con la prestazione eseguita o a quelle di altre tariffe professionali. In tale ultimo caso, unico limite posto dalla norma è che le prestazioni siano previste o permesse dall'ordinamento professionale. A tale proposito, si veda l'articolo 4 dello Statuto approvato con Decreto 26 aprile 1995 n. 58.

TITOLO II
RIMBORSI DI SPESE

Art. 17 – Spese generali di studio

1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

- COMMENTO**
- L'articolo sancisce il divieto del rimborso delle spese generali di studio.
 - Per l'adempimento dell'incarico risulteranno, pertanto, addebitabili solo le spese di cui al successivo articolo 18.

TITOLO II
RIMBORSI DI SPESE

Art. 18 – Spese di viaggio e di soggiorno

1. Al Commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, allorché si rechi fuori dal territorio della Repubblica di San Marino.

2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe A.C.I. del mezzo privato utilizzato.

3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

COMMENTO

<p>▪ Spese generali di studio</p>	<p>- Al Commercialista non competente alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.</p>	<p>Al Commercialista che per adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, allorché si rechi fuori dal territorio della Rep. di San Marino.</p>
<p>▪ Spese di viaggio</p>	<p>- Le spese di viaggio sono determinate in misura pari a: - costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato ovvero - costo chilometrico risultante dalle tariffe dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia) del mezzo privato utilizzato</p>	<p>←</p>
<p>▪ Spese di soggiorno</p>	<p>- Le spese di soggiorno sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.</p>	<p>- Pernottamento - Vitto</p>
<p>Maggiorazione</p>	<p>E' dovuta una maggiorazione per il rimborso delle spese accessorie.</p>	<p>Maggiorazione non superiore al 30% dei costi base</p>

ESEMPI nn.

4 - 7 - 10 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52

TITOLO III
INDENNITA'

Art. 19 - Indennità

1. Al Commercialista spettano le seguenti indennità:

- a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
 1) del Commercialista: L. 100.000 (€ 51,65) o frazione di ora,
 L. 800.000 (€ 413,17) per l'intera giornata;
 2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 (€ 18,08) per ora o frazione di
 ora, L. 270.000 (€ 139,44) per l'intera giornata;
 b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000 (€ 51,65);
 c) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000 (€ 15,49) a
 L. 200.000 (€ 103,29) mensili.

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza dallo studio 	<ul style="list-style-type: none"> - del Commercialista - dei collaboratore e sostituti 	<ul style="list-style-type: none"> - Lit. 100.000 (€ 51,65) per ora o frazione di ora - Lit. 800.000 (€ 413,17) per l'intera giornata - Lit. 35.000 (€ 18,08) per ora o frazione di ora - Lit. 270.000 (€ 139,44) per l'intera giornata 	assenza di cui sia dimostrata la necessità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione fascicolo 	<ul style="list-style-type: none"> Per la formazione del fascicolo e la rubricazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Lit. 100.000 (€ 51,65) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domiciliazione del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Per la domiciliazione del cliente presso lo studio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Da Lit. 30.000 (€ 15,49) - A Lit. 200.000 (€ 103,29) mensili 	

- Le indennità previste dai punti a) e b) prevedono una quantificazione specifica ed in misura fissa.
- Per collaboratori e sostituti devono intendersi tutti coloro che appartengono funzionalmente all'organizzazione dello studio (compresi i dipendenti) diversi dal Commercialista incaricato di eseguire la prestazione
- Le indennità per la formazione del fascicolo e la rubricazione possono essere applicate una sola volta per ciascuna pratica svolta. Per la determinazione della misura dell'indennità prevista per la domiciliazione, si ritiene corretto richiamarsi, in via analogica, ai principi indicati nell'articolo 3 applicabili per gli onorari.

ESEMPI nn.


04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 32 - 50

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

Art. 20 – Classificazione degli onorari

1. Gli onorari si distinguono in:

- a) onorari specifici: determinati unitamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
- b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.



- Gli **onorari specifici** sono riferibili all'esecuzione dell'incarico nella sua unitarietà; sono previsti dal Capo III, suddiviso in 13 Sezioni, ciascuna delle quali individua specifiche prestazioni professionali;
- Gli **onorari graduali** sono riferibili a singole prestazioni svolte per l'esecuzione dell'incarico professionale. Sono previsti dal Capo II, artt. 25 e 26.

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

Art. 21 – Cumulabilità degli onorari graduali

1. Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.

2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.

COMMENTO	[<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumulabilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari graduali sono cumulabili con gli onorari specifici. 	<ul style="list-style-type: none"> Salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione. 	<ul style="list-style-type: none"> Fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell' art. 26.

- L'articolo prevede una disciplina di carattere generale che sancisce la cumulabilità degli onorari specifici con gli onorari graduali di cui all'art. 26, fatte salve le esclusioni espressamente previste dagli artt. 22 (onorari preconcordati), 25 che richiama l'articolo 47 (assistenza tributaria) e l'articolo 48 (rappresentanza tributaria), 37 (funzioni sindacali), 38 (revisore enti pubblici), 40/41/42 (prestazioni societarie), 43 (componimenti amichevoli), 44 (procedure concorsuali), 50/51/52 (sistemazioni successorie, patrimoniali e familiari).
- Il secondo comma stabilisce che, in presenza di cumulo con gli onorari specifici, gli onorari graduali possono essere determinati in misura non superiore quelli previsti dall'articolo 26, tabella 1, 3° scaglione (valore della pratica compreso tra 100 e 300 milioni) (tra 51.645,69 e 154.937,07 euro). Tali onorari possono essere raddoppiati o triplicati se il valore della pratica supera rispettivamente 2 miliardi (€ 1.032.913,80) o 10 miliardi (€ 5.164.568,99).

ESEMPI nn.

10 - 50 - 51

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

Art. 22 – Onorari preconcordati

1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.

2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'articolo 7 della presente tariffa.

3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.

4. Gli onorari preconcordati dovranno risultare da un contratto di consulenza sottoscritto da entrambe le parti.

COMMENTO	▪ Possibilità	<p>- E' ammesso di preconcordare gli onorari con il cliente. Salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della tariffa.</p>	- In alternativa all'art. 20 . onorari specifici . onorari graduali
	▪ Criteri	<p>- Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . natura . caratteristiche . durata . valore <p style="text-align: center;">della pratica</p> <ul style="list-style-type: none"> . risultato economico conseguito . vantaggi anche non patrimoniali derivati <p style="text-align: center;">al cliente</p>	Art. 3 Tariffa
	▪ Minimi	<p>- Nella determinazioni degli onori preconcordati si deve tener conto dei limiti minimi previsti dalla tariffa.</p>	
	▪ Limitazioni	<p>- Gli onorari preconcordati:</p> <p>- comprendono la maggiorazione del 10% con un massimo di Lit. 1.000.000 (€ 516,46) per parcella tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell' esercizio della professione.</p>	Art. 23 Tariffa Salvo diversi accordi tra le parti

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

Art. 22 – Onorari preconcordati

COMMENTO	- non sono cumulabili con le indennità per: .. assenza dallo studio .. formazione fascicolo .. copie documenti .. domiciliazione del cliente	Art. 19 Tariffa	Salvo diversi accordi tra le parti
	▪ Forma - gli onorari preconcordati dovranno risultare da un contratto di consulenza sottoscritto da entrambe le parti		

- La disposizione consente di preconcordare l'ammontare degli onorari, in alternativa a quelli specifici e graduali, precisando i casi di divieto e stabilendo i criteri per la quantificazione degli stessi.

Poiché la disposizione è alternativa agli onorari di cui al precedente articolo 20, gli onorari graduali di cui all'articolo 26 non sono cumulabili con quelli preconcordati. Non è consentito preconcordare gli onorari per le prestazioni di cui agli artt. 37 (sindaco nelle società) e 38 (revisore in enti pubblici), mentre ne è prescritto l'obbligo per le prestazioni di cui agli artt. 27 (amministrazione di aziende), 39 (arbitrato), 42 (assistenza societaria continuativa e generica) e 55 (consulenza aziendale continuativa e generica).

Nella predeterminazione degli onorari bisogna rispettare i seguenti criteri:

- a) adeguatezza all'importanza dell'opera ed al decoro della professione;
 - b) natura, caratteristiche, durata e valore della pratica (articolo 3).
- Il 3° comma dell'articolo prevede che, in assenza di diverso accordo, negli onorari preconcordati si intende già compresa la maggiorazione di cui al successivo articolo 23, così come pure le indennità di cui all'articolo 19. Al Commercialista spettano comunque i compensi per i rimborsi spese di cui all'articolo 18.

ESEMPI nn.

5 - 6 - 13 - 16 - 53 - 54

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

CASI E QUESTIONI

Art. 22 – Onorari preconcordati

Facsimile di mandato professionale

Qui di seguito è riportato il testo del facsimile del mandato professionale che potrà essere utilizzato sia nel caso di attività per le quali la disposizione tariffaria prevede onorari specifici sia nel caso di onorari che siano preconcordati fra le parti.

MANDATO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Sig. _____ nella qualità di _____ della Società _____ con sede in _____ successivamente definito "Cliente" dichiara di conferire al rag. / dott. _____ con studio in _____ (_____) - Via _____ iscritto al Collegio dei Ragionieri / Albo dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino al n° _____ successivamente definito "Professionista", il quale a sua volta dichiara di accettare a mezzo della sottoscrizione della presente lettera l'incarico di

1) Oggetto (da definire volta per volta)

2) Condizioni

Onorari

Il Professionista ha diritto agli onorari:
preconcordati nella misura di lire _____ annue, tenuto conto delle prestazioni inerenti la prestazione richiesta, da corrispondere con periodicità _____;
determinati a tempo sulla base di un importo di lire _____/ora per il Professionista e di lire _____/ora per il collaboratore di studio o sostituto, fatta salva la possibilità di riconguagliare gli onorari in base alle effettive prestazioni svolte.
L'onorario preconcordato nella misura che precede comprende/non comprende la maggiorazione di cui all'articolo 23 della Tariffa professionale e le indennità di cui all'articolo 19.

Le eventuali prestazioni per funzioni specifiche diverse da quelle indicate nel presente mandato saranno compensate sulla base della tariffa professionale in vigore al momento

Art. 22 – Onorari preconcordati

della conclusione dell'incarico. Ogni deroga è salva in accordo con le relative disposizioni. Gli onorari, le spese e le competenze potranno essere richieste anche sotto forma di acconti durante il corso della prestazione e, comunque, dovranno essere saldate entro _____ giorni dalla richiesta.

L'inutile decorso di detto termine comporterà l'irrimediabile risoluzione del contratto e l'obbligo a carico del Cliente di corrispondere al Professionista una penale pari al _____% dell'importo contrattuale o dell'importo fino a quel momento maturato.

Il documento contabile relativo, fiscalmente in regola (se non già emesso) potrà essere emesso all'atto del pagamento.

Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico si intende conferito:

per la durata di un anno e tacitamente rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni, eventualmente prevedendo l'adeguamento del compenso sulla base di opportuni indici, a tempo indeterminato, e decorre dalla sottoscrizione del presente documento e riguarda esclusivamente le operazioni effettuate successivamente a tale data, nonché le dichiarazioni relative a tali operazioni. Qualsiasi prestazione inerente operazioni antecedenti al presente incarico, anche se eseguite successivamente, è da considerarsi eccezionale e volta a regolarizzare situazioni pregresse di cui il Professionista declina ogni responsabilità.

Fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa per il quale non è previsto obbligo di preavviso, ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento con preavviso di almeno _____ mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono comunque dovute le competenze sino alla scadenza del periodo di preavviso.

3) Responsabilità del Professionista

a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume alcun obbligo circa il suo conseguimento. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

b) nell'espletamento dell'incarico il Professionista può, sotto la propria direzione e responsabilità, avvalersi di collaboratori o di personale dipendente; nell'esercizio dell'incarico ricevuto il Professionista non è tenuto ad effettuare operazioni di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, salvo che ciò costituisca espressamente oggetto dell'incarico; la documentazione e le informazioni che il Cliente fornirà al Professionista dovranno essere complete e veritiere e, in tal senso, verranno comunque considerate;

Art. 22 – Onorari preconcordati

c) il Professionista trattiene la documentazione che gli è stata fornita dal Cliente per il solo tempo strettamente necessario agli adempimenti di cui alla presente lettera di incarico.

4) Obblighi del Cliente

a) Far pervenire presso lo studio del Professionista in tempo utile la documentazione necessaria per il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Professionista stesso. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificandosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato;

b) collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente mandato consentendo allo stesso ogni attività di controllo nei casi in cui questi provveda direttamente alla redazione ed elaborazione della contabilità. Il mancato adempimento di cui sopra costituisce giusta causa di recesso dall'incarico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Cliente;

c) in tale eventualità, il recesso del Professionista dovrà essere comunicato in forma scritta ed esercitato comunque in modo da evitare pregiudizio al Cliente;

d) assumere il debito per eventuali sanzioni conseguenti a violazioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo commesse, senza dolo o colpa grave, dal Professionista nell'adempimento del presente mandato.

5) Presa d'atto

Si dà atto che il Professionista attualmente é assicurato con apposita polizza di responsabilità civile per i rischi professionali, stilata con la compagnia di assicurazioni

con un massimale di €uro _____ (lire) _____ .

Art. 22 – Onorari preconcordati

6) Segreto professionale

Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né delle stesse può farne uso, sia nel proprio che nell'interesse di terzi e deve curare che anche i suoi collaboratori rispettino questi doveri. Il professionista ha, inoltre, il diritto d'astenersi dal testimoniare secondo quanto previsto dall'art. 39 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 e dagli Statuti Professionali.

7) Clausola arbitrale

In deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, qualunque controversia dovesse insorgere su questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente lettera di incarico verrà deferita alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dagli arbitri stessi. La parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con raccomandata A.R., il nome del proprio arbitro. La controparte, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a rendere noto a sua volta e con lettera raccomandata A.R. il nominativo dell'arbitro scelto.

Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale su istanza dell'altra parte.

L'arbitrato si intende irrituale e le parti richiedono un giudizio secondo equità.

Il collegio arbitrale, pur non essendo vincolato a formalità di procedura, emetterà le proprie determinazioni entro il termine massimo di giorni _____ dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Le parti si impegnano a dare immediata e puntuale attuazione alle decisioni del collegio arbitrale che è riconosciuta sin d'ora quale espressione della loro stessa volontà contrattuale e come tale inappellabile.

8) Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

9) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto con la presente lettera di incarico, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge, alle norme deontologiche del Professionista cui è affidata l'esecuzione dell'incarico ed, in mancanza, agli usi e consuetudini.

San Marino, lì _____

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

CASI E QUESTIONI

Art. 22 – Onorari preconcordati

Il Cliente _____

Il Professionista _____

Si accettano espressamente i punti:

- 2) "Condizioni";
- 3) "Responsabilità del Professionista";
- 4) "Obblighi del Cliente";
- 7) "Clausola arbitrale".

Il Cliente _____

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

Art. 23 – Maggiorazione degli onorari

1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire 1 milione (€516,46) per parcella.

COMMENTO	▪ Onorari specifici	Possono essere mag- giori del 10% con un massimo di Lit. 1.000.000 (€ 516,46) per ogni parcella.	Tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione.
	▪ Onorari graduati		
	▪ Onorari preconcordati	Non possono essere maggiorati	Salvo diversi accordi tra le parti.
Cumulabilità	Gli onorari graduati sono cumulabili con gli onorari specifici.		Art. 21 Tariffa
	Salvo quanto il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie		

- La maggiorazione del 10 per cento è facoltativa per cui non se ne tiene conto ai fini della determinazione degli onorari minimi.
- L'onerosità dell'esercizio della professione deve intendersi in senso lato, pertanto si ritiene che la maggiorazione possa essere applicata, di fatto, in via generalizzata.
- La maggiorazione non si rende applicabile nelle parcelle periodiche, previste dall'articolo 9, ma solo nelle parcelle definitive di cui all'articolo 8, emesse alla conclusione della pratica.

ESEMPI nn.

39 - 47- 48

TITOLO IV
ONORARI – Capo I Principi Generali

Art. 24 – Modalità tecniche di determinazione degli onorari

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.

2. Qualora il Commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1 e 2 dell'articolo 19.

COMMENTO

▪ Gli onorari sono determinati:

• **in misura fissa**

• **In misura compresa tra un minimo ed un massimo**

- Senza riferimento ad alcun parametro

- Con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche

Onorari preconcordati a tempo	Qualora il Commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegata per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati.	Art. 19 Tariffa n. 1) e 2) - Determinazione in misura non inferiore a: · <u>Commercialista</u> .. Lit. 100.000 (€ 51,65) per ora o frazione di ora .. Lit. 800.000 (€ 413,17) per l'intera giornata · <u>collaboratori o sostituti</u> .. Lit. 35.000 (€ 18,08) per ora o frazione di ora .. Lit. 270.000 (€ 139,44) per l'intera giornata
--------------------------------------	--	--

- La disposizione indica le modalità di determinazione degli onorari di cui ai successivi articoli del Capo II e III.
- Il secondo comma stabilisce le modalità di determinazione degli onorari preconcordati commisurati al tempo che non possono essere inferiori, per ora o frazione d'ora, e per tipologia del prestatore, alla misura prevista dall'art. 19, lett. A) punti 1 e 2.
- La disposizione è richiamata dagli artt. 32 e 33 per la determinazione degli onorari ivi stabiliti.

ESEMPI nn.

12

TITOLO IV
ONORARI – Capo II Onorari Graduali

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

COMMENTO ▪ Per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro particolarità, la tariffa professionale prevede agli artt. 47 e 48 la determinazione di onorari graduali ad hoc, con conseguente inapplicabilità degli onorari di cui al successivo articolo 26.

TITOLO IV
ONORARI – Capo II Onorari Graduali

Art. 26 – Altri onorari graduali

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al Commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1.

2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici

Art. 26 – Altri onorari graduati

- Tabella 1 art. 26 –						
Valore della pratica in milioni (di lire)						
Interventi e prestazioni		Fino a 50	da 50 a 100	da 100 a 300	da 300 a 600	oltre 600
I) Interventi personali:						
a) Consultazioni telefoniche - per chiamata	minimo massimo	10.000 20.000	15.000 25.000	20.000 30.000	25.000 40.000	30.000 50.000
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatar) ovvero con un terzo	minimo massimo	15.000 30.000	25.000 40.000	30.000 50.000	40.000 60.000	60.000 100.000
c) Riunioni con più parti	minimo massimo	25.000 50.000	40.000 60.000	60.000 80.000	80.000 100.000	100.000 150.000
d) Partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari	minimo massimo	30.000 60.000	60.000 80.000	80.000 100.000	100.000 120.000	120.000 200.000
II) Prestazioni tecniche varie						
a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati per ora o frazione di ora.	minimo massimo	10.000 20.000	15.000 25.000	20.000 30.000	30.000 40.000	40.000 60.000
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni convocazioni di assemblee per facciata formato protocollo	minimo massimo	20.000 40.000	30.000 50.000	40.000 60.000	60.000 80.000	80.000 100.000
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti per facciata formato protocollo	minimo massimo	30.000 50.000	50.000 60.000	60.000 80.000	80.000 100.000	100.000 150.000
d) Deposito e pubblicazioni di bilanci, di atti, istanze o documenti presso il Tribunale, gli uffici della P.A., ecc.	minimo massimo	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici

Art. 26 – Altri onorari graduati

- Tabella 1 art. 26 –						
Valore della pratica in Euro						
Interventi e prestazioni		fino a 25.822,84	da 25.822,84 a 51.645,69	da 51.645,69 a 154.937,07	da 154.937,07 a 309.874,14	oltre 309.874,14
I) Interventi personali:						
a) Consultazioni telefoniche - per chiamata	minimo massimo	5,16 10,33	7,75 12,91	10,33 15,49	12,91 20,66	15,49 25,82
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatar) ovvero con un terzo	minimo massimo	7,75 15,49	12,91 20,66	15,49 25,82	26,66 30,99	30,99 51,65
c) Riunioni con più parti	minimo massimo	12,91 25,82	20,66 30,99	30,99 41,32	41,32 51,65	51,65 77,47
d) Partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari	minimo massimo	15,49 30,99	30,99 41,32	41,32 51,65	51,65 61,97	61,97 103,29
II) Prestazioni tecniche varie						
a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati per ora o frazione di ora.	minimo massimo	5,16 10,33	7,75 12,91	10,33 15,49	15,49 20,66	20,66 30,99
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni convocazioni di assemblee per facciata formato protocollo	minimo massimo	10,33 20,66	15,49 25,82	20,66 30,99	30,99 41,32	41,32 51,65
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti per facciata formato protocollo	minimo massimo	15,49 25,82	25,82 30,99	30,99 41,32	41,32 51,65	51,65 77,47
d) Deposito e pubblicazioni di bilanci, di atti, istanze o documenti presso il Tribunale, gli uffici della P.A., ecc.	minimo massimo	41,32 41,32	41,32 41,32	41,32 41,32	41,32 41,32	41,32 41,32

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici

Art. 26 – Altri onorari graduali

Note al punto I)	<p>1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.</p> <p>2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.</p>
Nota Al punto II)	- Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Nota Bene	- Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera Lit. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) e triplicati se supera Lit. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici

Art. 26 – Altri onorari graduali

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determinazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Regola 	<ul style="list-style-type: none"> - Per ciascuna specifica prestazione svolta per l'adempimento dell'incarico al Commercialista spettano gli onorari graduali. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Come risulta dalla Tabella 1 </div>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Eccezioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistenza Tributaria - Rappresentanza tributaria - Adempimento di incarichi per i quali è esclusa espressamente l'applicazione di onorari graduali. 		<p>Gli onorari graduali sono determinati congiuntamente agli onorari specifici</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> Art. 47-48 Tariffa </div>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valore della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratti e valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto <li style="text-align: center;">oppure - al valore del bene valutato 	<p>Art. 45 Tariffa</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Ogni altro caso 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestazioni rese a: <ul style="list-style-type: none"> . imprese . società . enti . privati 	<ul style="list-style-type: none"> valore della pratica valore della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> patrimonio netto misura pari a quella fissata per il terzo scaglione

- Il primo comma, rimandando alla tabella 1, individua le tipologie di prestazioni, diverse da quelle di assistenza e rappresentanza tributaria, e le modalità di calcolo dei relativi onorari graduali.

TITOLO IV ONORARI – Capo III Onorari Specifici

Art. 26 – Altri onorari graduati

- COMMENTO**
- Le note al punto I della tabella 1 precisano:
che per le prestazioni di cui alle lett. b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione d'ora (per le consultazioni telefoniche è già espressamente previsto che l'onorario sia determinato per chiamata);
che gli onorari per i tempi di trasferimento relativi a dette prestazioni sono determinati in misura pari al minimo per non più di 4 ore;
che per la corretta determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo si deve tenere conto dei criteri di cui agli artt. 3, 4 e 5 (applicabile anche per le prestazioni indicate al punto II).
N.B. E' inoltre precisato che tutti gli onorari massimi indicati nella tabella 1 possono essere raddoppiati o triplicati se il valore della pratica supera, rispettivamente, Lire 2 miliardi (€ 1.032.913,80) o Lire 10 miliardi (€ 5.164.568,99).
 - Il secondo comma stabilisce le modalità di determinazione del valore della pratica per:
contratti: valore del contratto in base all'articolo 45;
valutazioni: valore del bene;
tutte le altre prestazioni rese a imprese, società o enti: patrimonio netto;
tutte le altre prestazioni rese a privati: 3° scaglione tab. 1 articolo 26.
Qualora vi sia manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari determinati ai sensi del presente articolo, trova applicazione il disposto del comma 3 dell'articolo 4.

ESEMPI nn.

09 - 10 - 30 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 27 – Amministrazione di aziende

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.

2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il Commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

COMMENTO

▪ Amministrazione di aziende

- Amministrazione di azienda intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione della impresa.

Gli onorari devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali previsti dalla tariffa.

▪ Altre prestazioni

- Altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il Commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima.

Gli onorari sono determinati applicando **una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%**

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 27 – Amministrazione di aziende

- COMMENTO**
- Il 1° comma individua l'oggetto delle prestazioni, intese quale ordinario compimento degli atti di gestione dell'impresa, stabilendo che l'onorario deve essere sempre preconcordato, ovviamente nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3. Sono pertanto escluse le prestazioni del professionista relative alla liquidazione di aziende trattate nel successivo articolo 30. Si ritiene che, al fine di evitare le possibili situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 dell'Ordinamento Professionale, le attività qui contemplate debbano derivare da uno specifico mandato con rappresentanza conferito al professionista. La disposizione non è applicabile nei confronti degli amministratori di società i cui compensi sono determinati dall'assemblea dei soci. Uno dei casi tipici rientranti nella fattispecie ivi prevista è il mandato con rappresentanza avente per oggetto il compimento dei normali atti di gestione dell'impresa. In tale caso occorrerà quindi preconcordare gli onorari tenendo conto di quanto previsto dalla Tariffa professionale agli artt. 3 (criteri) e 24, 2° comma, (onorari a tempo). Non risultano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 6 (maggiorazioni particolari) del cui contenuto è opportuno comunque tenere conto nella fase di predeterminazione degli onorari.
 - Il secondo comma prevede un onorario a parte, per le prestazioni professionali rese all'impresa diverse dai normali atti di gestione. In tale eventualità agli onorari si applica una riduzione compresa fra il 10 per cento ed il 50 per cento. Un caso tipico può essere rappresentato dalla partecipazione ad una trattativa contrattuale, non riconducibile ad atti di ordinaria amministrazione, per la quale il Commercialista ha contestualmente ricevuto l'incarico.
 - **Si ricorda che l'articolo in esame prevede l'obbligo di concordare gli onorari. In mancanza di una specifica pattuizione il Commercialista potrà eventualmente, qualora la natura della prestazione lo consenta, determinare il compenso in base agli onorari specifici della tariffa.**
 - Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 non sono cumulabili gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26 e, salvo diverso accordo, le indennità di cui all'articolo 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Non si applica, inoltre, la maggiorazione di cui all'articolo 5. Si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 18 relative ai rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno.

ESEMPI nn.

05 - 06

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 28 – Amministrazione di patrimoni e di beni

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:

1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L.50.000 (€ 25,82), con un minimo di L. 200.000 (€ 103,29) per ogni immobile;

2) una quota dei proventi lordi così determinata

fino a..... L. 10.000.000 (€ 5.164,57) il 5%;

per il di più.....il 4%;

b) fondi rustici affittati:

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30 %;

c) aziende concesse in affitto:

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50 %;

d) beni immobili ed altri valori mobiliari:

una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.

3. Qualora sia affidata al Commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 28 – Amministrazione di patrimoni e di beni

COMMENTO

Gli onorari annuali sono determinati secondo i criteri sotto esposti

▪ Amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione:

1) sia produttiva di redditi

a) Immobili civili e industriali condotti in locazione

- **Compenso fisso**
per ogni locatario
Lit. 50.000 (€25,82)

Minimo
Lit. 200.000
(€103,29) per
ogni immobile

- **Compenso variabile**
una quota dei proventi lordi:
. fino a Lit. 10.000.000
(€5.164,57) il 5%
. oltre Lit. 10.000.000
(€5.164,57) il 4%

Quota
calcolata per
scaglioni

b) Fondi rustici concessi in affitto

- Stessi onorari della lett. a) ridotti del 30%.

c) Aziende concesse in affitto

- Stessi onorari della lett. a) ridotti del 50%.

d) Valori mobiliari e beni mobiliari

- Una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

Onorari annuali

2) Non sia produttiva di redditi monetari

- Compensi fissi

Stessi onorari della lettera a)

Determinati in funzione del numero dei proprietari

In particolare nel caso siano usati direttamente da parte dei proprietari

- Compensi variabili

Stessi onorari della lettera a)

Destinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 28 – Amministrazione di patrimoni e di beni

COMMENTO	- Spese straordinarie	- Qualora sia affidato al Commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lett. a) e b) siano essi: . locati . affittati . usati direttamente dal proprietario	Al Commercialista spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
	- Contratti di locazione	Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.	Per la determinazione degli onorari si fa riferimento all'art. 45 della Tariffa. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; text-align: center;">Consulenza contrattuale</div>

- L'articolo in esame determina gli onorari inerenti le prestazioni rese per l'amministrazione di beni.
 Al 1° comma, sono individuate le categorie dei beni patrimoniali oggetto della prestazione professionale: gli immobili civili e industriali, i fondi rustici, le aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili. Nello stesso comma sono indicati i criteri, le percentuali e gli onorari minimi applicabili nel caso in cui il bene sia produttivo di un reddito. Trattandosi, tra l'altro, di onorari per i quali non è previsto un minimo ed un massimo ai fini della determinazione degli onorari massimi si rende applicabile l'articolo 5.
 Un caso tipico rientrante nella previsione del primo comma è quello relativo all'assunzione dell'incarico ad amministrare immobili, fondi rustici, aziende in affitto, beni mobili e valori mobiliari, purché produttivi di redditi. In tale eventualità si ricorda che l'onorario per l'amministrazione di aziende è determinato ai sensi dell'art. 27.
 Per i beni mobili e gli altri valori mobiliari la cui amministrazione non dia luogo ad incasso di proventi, si ritiene che possano essere applicati solo gli onorari gradualmente di cui all'art. 26.
- Il secondo comma disciplina l'applicazione degli onorari, fissi e variabili, nel caso in cui i beni immobili ed i fondi rustici non diano origine ad un reddito monetario, ma siano ad esempio direttamente utilizzati dalla proprietà. Non trova applicazione il disposto dell'articolo 12 che prevede una riduzione di onorari per incarichi connessi di più clienti. Per i beni immobili e i fondi rustici, in caso di mancanza di un reddito di riferimento, l'onorario si determina sul valore patrimoniale del bene da identificarsi, per esempio, nel prezzo di acquisto del bene, se recente, ovvero sul valore catastale dello stesso.

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 28 – Amministrazione di patrimoni e di beni

- COMMENTO**
- Al 3° comma è prevista l'applicazione di un ulteriore compenso, minimo, per l'esecuzione delle spese straordinarie relative agli immobili civili, industriali e fondi rustici purché tale prestazione avvenga nell'ambito dell'amministrazione degli stessi. Per l'individuazione delle **spese straordinarie** di gestione, si può fare riferimento o ad accordi specifici con il cliente o, in mancanza, agli usi e consuetudini.
 - Il 4° comma stabilisce che la redazione degli eventuali contratti di affitto o locazione non è compresa nell'ambito applicativo del presente articolo. Per tali prestazioni troverà quindi applicazione il successivo articolo 45, secondo comma.
Si rammenta che per l'attività di amministrazione del condominio il compenso è determinato dall'assemblea dei condomini.
Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma.
E' inoltre applicabile l'articolo 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

07 - 08

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 29 – Custodia e conservazione di beni e di aziende

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al Commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2 % e lo 0,3 % del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20 % ed il 50 %.

3. Onorario annuo minimo Lire 400.000 (€ 206,58).

COMMENTO

▪	Custodia e conservazione	[Onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0.2% e lo 0.3%
		▪ Delle aziende [La percentuale è da applicare all'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
		▪ Dei beni [La percentuale è da applicare al valore dei beni
	- Frazione di anno [- Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.	
- Sequestro [- In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%		
- Onorario minimo [- L'onorario annuo minimo per le prestazioni di cui al presente articolo è di Lit. 400.000 (€206,58).		

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – *Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni*

Art. 29 – Custodia e conservazione di beni e di aziende

- COMMENTO**
- In tutti i casi previsti di custodia e conservazione di beni od aziende è stabilito un onorario a percentuale, minimo e massimo, sul valore dei beni, ovvero sull'attivo lordo (comprensivo delle poste rettificative dell'attivo) determinabile dalla situazione patrimoniale se trattasi di azienda. L'onorario è determinato su base annua; nel caso di prestazione di minor durata lo stesso deve essere proporzionalmente ridotto.
In caso di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, è prevista, sugli onorari di cui al primo comma, una maggiorazione minima e massima. Inoltre, premesso che il custode di beni o aziende sottoposti a sequestro non è di per sé legittimato al compimento di atti di gestione che, di contro, egli deve assicurare in presenza di beni deteriorabili o produttivi, gli onorari di cui al presente articolo saranno cumulabili con quelli previsti dagli artt. 27 e 28 se, oltre alla custodia, il Commercialista svolge attività di amministrazione dei beni sequestrati.
Nel caso di incarico giudiziario affidato al Commercialista, qualora non esistano apposite tariffe, il presente articolo può costituire una base di riferimento per il giudice che deve liquidare il compenso per tali attività.
 - L'onorario minimo è proporzionalmente ridotto o aumentato in caso di incarichi di durata, rispettivamente, inferiore o superiore all'anno.
Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma.
Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli artt. 6 e 7.

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – *Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni*

Art. 30 – Liquidazione di aziende

1. Per la liquidazione di aziende individuali e societarie, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto nonché per le funzioni di curatore, procuratore o liquidatore nelle procedure di cui alla legge n. 17/1917 ed agli articoli 91 e 93 della legge n. 68/1990 al Commercialista spettano i seguenti onorari:

a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:

- fino a..... L. 100.000.000 (€ 51.645,69) il 10%;
- per il di più fino a L. 500.000.000 (€ 258.228,45) l'8%;
- per il di più fino a L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) il 6%;
- per il di più fino a L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) il 4%;
- per il di più oltre a L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) il 2%;

b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.

Onorario minimo Lire 6.000.000 (€ 3.098,74).

- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a), b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Onorario minimo Lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5 % ed il 20 %.

3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.

Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 30 – Liquidazione di aziende

COMMENTO

▪ **Liquidazione di aziende individuali e collettive ai sensi degli articoli della Legge del 13/06/90 n°68**

. Legge del 13/06/90 n° 68
Artt. 91 e 93 Procedure Liquidatorie

. Legge 15/11/1917 n°17
Cessione dei beni ai creditori, Concordato e Concorso dei Creditori

- Sono compresi:
- la valutazione dell'azienda
 - la redazione di inventari e di bilanci straordinari
 - il realizzo delle attività
 - l'estinzione delle passività
 - il conseguente riparto agli aventi diritto
 - le funzioni di curatore, procuratore o liquidatore nelle procedure di cui alla Legge 15/11/1917 n°17 ed agli articoli n. 91 e 93 della Legge del 13/06/90 n.68

▪ **Assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase di cessazione**

- Al Commercialista spettano gli onorari di seguito indicati:

1) - <u>Attività</u>		Con riferimento alle attività realizzate		
Compenso calcolato per scaglioni	- Fino a Lit.	100.000.000] 10%	
	€	51.645,69		
	- Da Lit.	100.000.001] 8%	
	€	51.645,69		
	a Lit.	500.000.000] 6%	
	€	258.228,45		
	- Da Lit.	500.000.001] 4%	
	€	258.228,45		
	a Lit.	1.000.000.000] 2%	
	€	516.456,90		
	- Da Lit.	1.000.000.001] 2%	
	€	516.456,90		
	a Lit.	5.000.000.000		
	€	2.582.284,50		
	- Oltre Lit.	5.000.000.000		
	€	2.582.284,50		

2) - <u>Passività</u>	Con riferimento alle passività definitivamente accertate
	Un compenso pari a] 0,75%

Onorario minimo	Lit. 6.000.000 (€ 3098,74)
-----------------	----------------------------

- Altri onorari sopra esposti è applicata una riduzione compresa tra il 20% e il 50%

Onorari minimo	Lit. 4.000.000 (€ 2.065,83)
----------------	-----------------------------

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE I – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 30 – Liquidazione di aziende

<p>▪ Assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende</p>	<p>- Agli onorari sopra esposti è applicata una riduzione compresa tra il 5% e il 20%</p>
<p>▪ Liquidazione di beni ceduti ai creditori</p> <p>. Legge del 13/06/90 n° 68 Artt. 91 e 93 Procedure Liquidatorie . Legge 15/11/1917 n° 17 Cessione dei beni ai creditori, Concordato e Concorso dei Creditori</p>	<p>- Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per . liquidazione di aziende individuali e collettive; . assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase di cessazione.</p>
<p>▪ Gestione temporanea di beni</p>	<p>Qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea dei beni</p> <p>Gli onorari del presente articolo sono cumulabili con quelli di cui agli articoli: . 27 – amministrazione di aziende. . 28 – amministrazione di patrimoni e di beni . 29 – custodia e conservazione di beni e di aziende</p> <p>Ridotti del 20%</p>
<p>Consulenza contrattuale</p>	<p>Gli onorari sopra indicati non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificatamente contemplate in altri articoli della tariffa, eventualmente svolte.</p>

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE I – *Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni*

Art. 30 – Liquidazione di aziende

- COMMENTO**
- L'articolo in esame analizza le varie situazioni in cui il Commercialista può trovarsi nell'assumere un incarico finalizzato alla liquidazione di una azienda, sia individuale sia societaria.
Il primo comma individua le prestazioni ricomprese nell'incarico predetto, precisamente quelle scaturenti dalla valutazione aziendale finalizzata alla verifica della possibilità di attuare la procedura di liquidazione, redazione di inventari e bilanci straordinari, realizzo di attività, estinzione di passività, conseguenti riparti. Sono, in pratica, tutti quei casi in cui al Commercialista viene conferito l'incarico direttamente, attraverso l'assunzione del carica di liquidatore, o indirettamente, mediante l'assistenza all'imprenditore o al liquidatore, per addivenire alla liquidazione definitiva dell'azienda sia essa individuale che collettiva.
Al punto a) è indicata la metodologia di calcolo per gli onorari relativi all'attività di liquidatore ed alle funzioni di curatore e procuratore nelle procedure concorsuali; al Commercialista spetta un compenso determinato a scaglioni sull'importo delle attività realizzate, un onorario fisso a percentuale sulle passività accertate (punto b), ed il minimo comunque da applicare nell'assumere tale incarico.
Al punto b) è considerato anche il caso in cui il Commercialista non assuma direttamente la carica di liquidatore ma si limiti ad affiancare lo stesso o direttamente l'imprenditore nella fase di chiusura dell'azienda. In tale ipotesi è prevista l'applicazione degli onorari prima elencati con una riduzione percentuale degli stessi e con la previsione del minimo comunque da applicare, fissato in misura diversa da quello di cui al precedente punto a).
 - **Il secondo comma** impone una riduzione percentuale degli onorari minimi o massimi previsti al comma 1 qualora la liquidazione avvenga mediante l'assegnazione di beni ai soci o l'attività cessi per apporto in altre società o aziende. In tali casi il valore della pratica è costituito dal valore normale dei beni oggetto di assegnazione.
Nel caso di cessione di beni ai creditori si applicano gli onorari previsti al precedente comma 1.
 - **Il terzo comma** consente il cumulo di onorari afferenti l'eventuale svolgimento di prestazioni ricomprese negli altri articoli della tariffa ed in particolare modo di quelle relative alla consulenza contrattuale di cui all'articolo 45.
 - Se la liquidazione prevede la gestione temporanea dei beni, è consentito il cumulo degli onorari con quelli previsti dagli articoli 27, 28, 29: amministrazione di aziende, di beni e di patrimoni, custodia e conservazione di beni ed aziende, ridotti del 20 per cento.
Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

09

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE II – Perizie, valutazioni e pareri

Art. 31– Perizie, valutazioni e pareri

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

a) perizie, motivati pareri e consulenze

Sul valore della pratica:

fino a	L. 100.000.000	(€ 51.645,69)	il 6 %;
per il di più fino a.....	L. 500.000.000	(€ 258.228,45)	il 4 %;
per il di più fino a.....	L. 1.000.000.000	(€ 516.456,90)	il 2 %;
per il di più fino a.....	L. 5.000.000.000	(€ 2.582.284,50)	l' 1 % ;
per il di più oltre a.....	L. 5.000.000.000	(€ 2.582.284,50)	lo 0,5%;

Onorario minimo Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

b) valutazione dei singoli beni e diritti

Sull'ammontare dei valori:

fino a.....	L. 100.000.000	(€ 51.645,69)	l'1,50%;
per il di più fino a....	L. 500.000.000	(€ 258.228,45)	l'1 %;
per il di più fino a ...	L. 1.000.000.000	(€ 516.456,90)	lo 0,50%;
per il di più fino a....	L. 5.000.000.000	(€ 2.582.284,50)	lo 0,20%;
per il di più fino a ...	L. 10.000.000.000	(€ 5.164.568,99)	lo 0,10%;
per il di più oltre a ..	L. 10.000.000.000	(€ 5.164.568,99)	lo 0,05%;

Onorario minimo Lire 1.500.000 (€ 774,69).

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività che siano poste rettificative dell'attivo:

fino a.....	L. 500.000.000	(€ 258.228,45)	l' 1 %;
per il di più fino a	L. 2.000.000.000	(€ 1.032.913,80)	lo 0,5%;
per il di più fino a	L. 5.000.000.000	(€ 2.582.284,50)	lo 0,25%;
per il di più fino a	L. 25.000.000.000	(€ 12.911.422,48)	lo 0,10%;
per il di più fino a	L. 50.000.000.000	(€ 25.822.844,95)	lo 0,05%;
per il di più oltre a	L. 50.000.000.000	(€ 25.822.844,95)	lo 0,025%,

Onorario minimo Lire 5.000.000 (€ 2.582,28).

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE II – Perizie, valutazioni e pareri

Art. 31– Perizie, valutazioni e pareri

maggiorazione compresa tra il 20 % ed il 50 %;

d) valutazione di partecipazioni sociali.

Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione

Onorario minimo Lire 3.000.000 (€ 1.549,37).

e) relazioni di stima

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all'articolo 24 della legge 13 giugno 1990 n. 68 a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute.

		Determinazione onorari calcolati per scaglioni				
COMMENTO	▪ Perizie	- Fino a Lit.		100.000.000	6%	Sul valore della pratica
		€		51.645,69		
	▪ Motivati pareri	- Da Lit.		100.000.001	4%	
		€		51.645,69		
	▪ Consulenze tecniche di parte	a Lit.		500.000.000	2%	
		€		258.228,45		
- Da Lit.			500.000.001	2%		
€			258.228,45			
a Lit.		1.000.000.000				
€		516.456,90				

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE II – Perizie, valutazioni e pareri

Art. 31– Perizie, valutazioni e pareri

COMMENTO	<p>▪ Valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Onorario minimo</td> <td style="text-align: right;">Lit. 1.500.000 € 774,69</td> </tr> </table>	Onorario minimo	Lit. 1.500.000 € 774,69																																																																																																								
		Onorario minimo	Lit. 1.500.000 € 774,69																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">- Fino a Lit.</td> <td style="width: 40%;">500.000.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>258.228,45</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;">1%</td> </tr> <tr> <td>- Da Lit.</td> <td>500.000.001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>258.228,45</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;">0.5%</td> </tr> <tr> <td>a Lit.</td> <td>2.000.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>1.032.913,80</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;">0.25%</td> </tr> <tr> <td>- Da Lit.</td> <td>2.000.000.001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>1.032.913,80</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;">0.1%</td> </tr> <tr> <td>a Lit.</td> <td>5.000.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>2.582.284,50</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;">0.05%</td> </tr> <tr> <td>- Da Lit.</td> <td>5.000.000.001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>2.582.284,50</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;">0.025%</td> </tr> <tr> <td>a Lit.</td> <td>25.000.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>12.911.422,48</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>- Da Lit.</td> <td>25.000.000.001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>12.911.422,48</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>a Lit.</td> <td>50.000.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>25.822.844,95</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>- Oltre Lit.</td> <td>50.000.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>25.822.844,95</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Onorario minimo</td> <td style="text-align: right;">Lit. 5.000.000 € 2.582,28</td> </tr> </table> </td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	- Fino a Lit.	500.000.000				€	258.228,45			1%	- Da Lit.	500.000.001				€	258.228,45			0.5%	a Lit.	2.000.000.000				€	1.032.913,80			0.25%	- Da Lit.	2.000.000.001				€	1.032.913,80			0.1%	a Lit.	5.000.000.000				€	2.582.284,50			0.05%	- Da Lit.	5.000.000.001				€	2.582.284,50			0.025%	a Lit.	25.000.000.000				€	12.911.422,48				- Da Lit.	25.000.000.001				€	12.911.422,48				a Lit.	50.000.000.000				€	25.822.844,95				- Oltre Lit.	50.000.000.000				€	25.822.844,95				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Onorario minimo</td> <td style="text-align: right;">Lit. 5.000.000 € 2.582,28</td> </tr> </table>		Onorario minimo	Lit. 5.000.000 € 2.582,28				<p>Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività che non siano poste rettificative dell'attivo</p>
- Fino a Lit.	500.000.000																																																																																																											
€	258.228,45			1%																																																																																																								
- Da Lit.	500.000.001																																																																																																											
€	258.228,45			0.5%																																																																																																								
a Lit.	2.000.000.000																																																																																																											
€	1.032.913,80			0.25%																																																																																																								
- Da Lit.	2.000.000.001																																																																																																											
€	1.032.913,80			0.1%																																																																																																								
a Lit.	5.000.000.000																																																																																																											
€	2.582.284,50			0.05%																																																																																																								
- Da Lit.	5.000.000.001																																																																																																											
€	2.582.284,50			0.025%																																																																																																								
a Lit.	25.000.000.000																																																																																																											
€	12.911.422,48																																																																																																											
- Da Lit.	25.000.000.001																																																																																																											
€	12.911.422,48																																																																																																											
a Lit.	50.000.000.000																																																																																																											
€	25.822.844,95																																																																																																											
- Oltre Lit.	50.000.000.000																																																																																																											
€	25.822.844,95																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Onorario minimo</td> <td style="text-align: right;">Lit. 5.000.000 € 2.582,28</td> </tr> </table>		Onorario minimo	Lit. 5.000.000 € 2.582,28																																																																																																									
Onorario minimo	Lit. 5.000.000 € 2.582,28																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Maggiorazione per individuazione beni</td> <td> <p>Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetti di valutazione</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Maggiorazione per individuazione beni	<p>Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetti di valutazione</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%</td> </tr> </table>	Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%																																																																																																								
Maggiorazione per individuazione beni	<p>Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetti di valutazione</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%</td> </tr> </table>	Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%																																																																																																										
Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%																																																																																																												

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE II – Perizie, valutazioni e pareri

Art. 31– Perizie, valutazioni e pareri

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione di partecipazioni sociali 	<p>- Si applicano gli stessi onorari stabiliti per la valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni.</p> <table border="1"> <tr> <td>Onorario minimo</td> <td>Lit. 3.000.000 € 1.549,37</td> </tr> </table>	Onorario minimo	Lit. 3.000.000 € 1.549,37	<p>Con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione</p>
	Onorario minimo	Lit. 3.000.000 € 1.549,37			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione di stima (artt. 24 e 89 Legge 16/06/90 n. 68) 	<p>- Si applicano gli stessi onorari stabiliti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> . valutazione di singoli beni e diritti . valutazione di aziende, rami di aziende e patrimoni . valutazione di partecipazioni sociali 	<p>Con separato riferimento a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima</p> <table border="1"> <tr> <td>Legge del 13/06/90 n° 68 Art. 89 Fusione.</td> </tr> </table>	Legge del 13/06/90 n° 68 Art. 89 Fusione.		
Legge del 13/06/90 n° 68 Art. 89 Fusione.					
		Prestazioni	Riduzioni		
	<p>- Se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della Tariffa agli onorari stabiliti per le seguenti prestazioni si applica una riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perizie, motivate pareri e consulenze ▪ valutazione di singoli beni e diritti ▪ valutazione di aziende, rami di aziende e patrimoni ▪ valutazione di partecipazioni sociali 		<p>Si applica una riduzione compresa tra il 30% e il 50%</p>		
	<p>- Se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dalla Legge.</p>		<p>Si applica una riduzione compresa tra il 20% e il 60</p>		

- Il primo comma identifica il tipo di prestazione, i destinatari e l'utilizzo cui l'articolo in esame si riferisce: onorari dovuti per perizie, pareri motivati e consulenze tecniche in generale. Nella sua genericità ci si chiede quale possa essere la differenza fra una perizia, una valutazione ed un parere, termini che nell'uso comune sono spesso fra loro confusi. La perizia, la consulenza tecnica di parte ed il motivato parere si possono definire come attività professionali, più o meno complesse, dirette ad emettere un giudizio su un fatto, su un valore o su l'entità di una cosa. Fattore comune a queste attività è che sono rese su richiesta e nell'esclusivo interesse del cliente e che possono essere da quest'ultimo utilizzate a sostegno delle proprie ragioni nei confronti dei terzi.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE II – Perizie, valutazioni e pareri

Art. 31– Perizie, valutazioni e pareri

- COMMENTO**
- La valutazione è, invece, l'attività professionale diretta alla determinazione del valore economico di un bene o di un diritto ed è svolta anch'essa nell'interesse esclusivo del cliente che però non può utilizzarla nei confronti dei terzi, costituendo, infatti, un mezzo idoneo solo a fornire informazioni. In tal senso la perizia potrebbe assumere maggiore rilievo giuridico rispetto alla valutazione, per cui maggiori sono le responsabilità per il professionista che la redige.
 - Alla **lettera a)** è indicata la metodologia di calcolo per gli onorari relativi all'effettuazione di perizie, motivati pareri e consulenze tecniche. Nel caso di perizie aventi ad oggetto aziende o rami di aziende il valore della pratica sarà determinato con riferimento all'ammontare complessivo delle attività e passività (che non costituiscano, ovviamente, poste rettificative dell'attivo) oggetto di stima. Rientrano nella fattispecie ivi prevista le perizie, effettuate su incarico del cliente, i pareri pro-veritate, le consulenze tecniche di parte svolte, per esempio, nell'ambito di una consulenza tecnica, e le perizie di stima redatte ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sul capital gain.
 - Alla **lettera b)** è indicata la metodologia di calcolo per gli onorari relativi alla valutazione di singoli beni e diritti.
 - Alla **lettera c)** è indicata la metodologia di calcolo per gli onorari relativi alla valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni con la particolarità che l'onorario ivi indicato può essere maggiorato tra il 20 per cento ed il 50 per cento qualora preliminarmente si effettuino le prestazioni indicate al punto 3).
 - Alla **lettera d)** è indicata la metodologia di calcolo per gli onorari relativi alla valutazione di partecipazioni sociali non quotate con la particolarità che il valore della pratica è determinato con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
 - Alla **lettera e)** è indicata la metodologia di calcolo per gli onorari relativi alle relazioni di stima (stima di conferimenti di beni in natura e di crediti - trasformazioni di società, acquisto di beni o di crediti dei promotori etc., relazione degli esperti in caso di fusione o scissione di società). In tale ultimo caso, gli onorari sono determinati singolarmente con riferimento a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima. Al fine di evitare la possibile duplicazione degli onorari, il secondo comma prevede una riduzione degli stessi qualora le prestazioni effettuate siano riconducibili ad altre più ampie previste nella tariffa professionale. Anche il comma terzo contempla una riduzione del calcolo degli onorari, in questo caso per le prestazioni dovute in seguito alla redazione delle relazioni di stima previste al punto e), qualora il lavoro sia svolto esclusivamente attraverso l'analisi di situazioni contabili fornite dal cliente.
 - Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma. E' inoltre applicabile l'articolo 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6, 7 e il 3° comma dell'articolo 4.

ESEMPI nn.

10

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE II – *Perizie, valutazioni e pareri*

CASI E QUESTIONI

Art. 31– Perizie, valutazioni e pareri

Come si determina il valore della pratica al fine di determinare l'onorario spettante per l'effettuazione di perizie di parte svolte con il perito d'ufficio nominato dal Commissario della Legge (Giudice Inquirente nel procedimento penale)?

La problematica sollevata riguarda l'identificazione del valore della pratica al fine di determinare l'onorario relativo a tre perizie di parte svolte con il perito d'ufficio nominato dal Commissario della Legge.

Per il calcolo degli onorari, trova chiara applicazione il primo comma, lett. a), dell'articolo 31 della Tariffa professionale.

Poiché nel caso rappresentato l'attività svolta dall'iscritto sembra diretta ad accertare le ipotesi di responsabilità ai fini dell'ascrivibilità o meno dei reati contestati diventa problematico trovare un valore di riferimento per la determinazione del valore della pratica.

Soccorre in tal senso la disposizione contenuta nell'articolo 4, secondo comma, che stabilisce che, ai fini della determinazione del valore della pratica, si assume per ogni singolo quesito (perizia) l'importo massimo del terzo scaglione dell'articolo 26.

Nel caso prospettato, qualora ne ricorrano i presupposti, possono trovare applicazione gli articoli 5 (maggiorazione degli onorari), 6 (maggiorazioni particolari) e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26. Spettano inoltre le indennità di cui all'articolo 19, i rimborsi spese previsti dall'articolo 18 e la maggiorazione di cui all'articolo 23.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 32– Revisioni contabili

1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal Commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

COMMENTO

<p>▪ Ispezioni e revisioni amministrative e contabili</p> <p>▪ Riordino di contabilità</p> <p>▪ Accertamento dell'attendibilità dei bilanci</p>	<p>Gli onorari determinati in base al tempo impiegato secondo quanto stabilito dall'art. 24 Tariffa.</p>	
	<p>Onorari preconcordati a tempo</p>	<p>Qualora il Commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegata per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati</p>

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 32– Revisioni contabili

COMMENTO

- L'articolo in commento riguarda tutti quei casi di attività professionale, svolta su specifico incarico del cliente, diretta all'effettuazione:
 - di ispezioni amministrative (controllo, per esempio, sulle procedure utilizzate) e contabili (controllo, per esempio, sulla regolarità delle registrazioni contabili e dei dati desumibili dalla contabilità);
 - di riordino della contabilità;
 - dell'accertamento dell'attendibilità dei bilancio.

Per tali attività sono previsti onorari determinati in base al tempo e la cui determinazione è stabilita nell'articolo 24. Sebbene tale modalità sia l'unica prevista dall'articolo è opportuno comunque preconcordare l'applicazione degli onorari a tempo.

Il rimando all'articolo 24 quantifica indirettamente gli onorari a tempo che sono stabiliti in misura non inferiore:

- a lire 100.000 (€ 51,65), per ora o frazione di ora per l'opera diretta del Commercialista;
- a lire 35.000 (€ 18,08), per ora o frazione di ora, per l'opera dei suoi collaboratori.

In entrambi i casi non opera il limite giornaliero previsto alla lettera a) punti 1) e 2) dell'articolo 19. Se gli onorari sono preconcordati ai sensi dell'art. 23 (sia stabilendo un importo complessivo sia stabilendo un importo orario), in assenza di diverso accordo, negli stessi si intendono già comprese la maggiorazione di cui all'articolo 23 e le indennità di cui all'articolo 19 mentre spettano comunque i compensi per i rimborsi spese di cui all'articolo 18.

- Se gli onorari non sono preconcordati, ma determinati nelle misure previste dall'articolo 24, spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari di cui all'art. 26 con la limitazione dell'art. 21, secondo comma. E' inoltre applicabile l'art. 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

11

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al Commercialista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da Lire 3.000 (€ 1,55) a Lire 6.000 (€ 3,10);
- per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da Lire 1.500 (€ 0,77) a Lire 3.500 (€ 1,81);

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da Lire 1.800.000 (€ 929,62) a Lire 4.000.000 (€ 2.065,83);
- da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da Lire 4.000.000 (€ 2.065,83) a Lire 9.000.000 (€ 4.648,11);
- oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 350.000 (€ 180,76) ogni 100 rilevazioni.

Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;

c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
- fino a L. 300.000.000 (€ 154.937,07) tra l'1,5% ed il 2.5%;
- per il di più fino a L. 600.000.000 (€ 309.874,14)..... tra lo 0,75 % e l'1,5%;
- per il di più fino a L. 1.200.000.000 (€ 619.748,28)...tra lo 0,25 % e lo 0,75%;
- per il di più fino a L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)tra lo 0,075% e lo 0,25%;
- per il di più oltre a L.5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)tra lo 0,025 e lo 0,075%.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20 % ed il 50 % nel caso in cui il Commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

Onorario minimo mensile Lire 150.000 (€ 77,47).

Contabilità semplificata

- Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 1.200.000 (€ 619,75) a Lire 1.800.000 (€ 929,62);
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 1.600.000 (€ 826,33) a Lire 3.000.000 (€ 1.549,37);
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 2.400.000 (€ 1.239,50) a Lire 4.000.000 (€ 2.065,83);
- oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da Lire 300.000 (€ 154,94) a Lire 500.000 (€ 258,23) ogni 100 fatture e/o rilevazioni.

Onorario minimo mensile Lire 100.000 (€ 51,65).

3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra Lire 200.000 (€ 103,29) e Lire 600.000 (€ 309,87) per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

COMMENTO	▪ Organizzazione e impianto di contabilità	Al Commercialista competono onorari determinati in base al tempo impiegato Art. 24 Tariffa	- Tenuto conto di: · difficoltà · complessità · importanza dell'incarico
	▪ Tenuta contabilità Compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota	- Onorari preconcordati con il cliente Oppure - Onorari specifici Qualora gli onorari non siano stati preconcordati	- Contabilità ordinaria - Contabilità semplificata - Situazione contabili periodiche

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

COMMENTO	Contabilità ordinaria				
▪ Numero rilevazioni	- Per ciascuna rilevazione	<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">Che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale</td> <td style="width: 100px;">Da Lit. 3.000 (€1,55) a Lit. 6.000 (€3,10)</td> </tr> </table>	Che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale	Da Lit. 3.000 (€1,55) a Lit. 6.000 (€3,10)	
	Che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale	Da Lit. 3.000 (€1,55) a Lit. 6.000 (€3,10)			
- Per le Rilevazioni	<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">Che comportino più di un addebito ed un accredito</td> <td style="width: 100px;">Da Lit. 1.500 (€0,77) a Lit. 3.500 (€1,81)</td> </tr> <tr> <td style="width: 150px;">Per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale</td> <td></td> </tr> </table>	Che comportino più di un addebito ed un accredito	Da Lit. 1.500 (€0,77) a Lit. 3.500 (€1,81)	Per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale	
Che comportino più di un addebito ed un accredito	Da Lit. 1.500 (€0,77) a Lit. 3.500 (€1,81)				
Per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale					
▪ Scaglioni di rilevazioni	- Rilevazioni contabili annue intendendosi come tali ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti o accrediti sul libro giornale	- Fino a n. 500	Da Lit. 1.800.000 (€926,62) a Lit. 4.000.000 (€2.065,83)		
		- Da n. 501 a n. 2.000	Da Lit. 4.000.000 (€2.065,83) a Lit. 9.000.000 (€4.648,11)		
		- Oltre n. 2.000	Un aumento sul compenso precedente Da Lit. 200.000 (€103,29) a Lit. 350.000 (€180,76)		
		Ogni 100 rilevazioni			
▪ Volume d'affari	Compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo calcolato su base annuale	- Fino a Lit. € 300.000.000	Tra l' 1,5% e il 2,5%		
		€ 154.937,07			
		- Da Lit. € 300.000.001	Tra l' 0,75% e l' 1,5%		
		€ 154.937,07			
		a Lit. € 600.000.000			
€ 309.874,14	Tra lo 0,25% e lo 0,75%				
- Da Lit. € 600.000.001					
€ 309.874,14	Tra lo 0,075% e lo 0,25%				
a Lit. € 1.200.000.000					
€ 619.748,28					
- Da Lit. € 1.200.000.001					
€ 619.748,28					
a Lit. € 5.000.000.000					
€ 2.582.284,50					
Compenso calcolato per scaglioni					

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

COMMENTO		- Oltre €	Lit. 5.000.000.000 2.582.284,50	Tra lo 0,025% lo 0,075%
	Alternativa	Si deve scegliere di utilizzare uno solamente dei tre metodi previsti		
Maggiorazione	Agli onorari sopra indicati si applica una maggiorazione compresa tra il 20% e il 50% nel caso il cui il Commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente			
	Onorario minimo mensile	Lit. 150.000 € 77,47		
Contabilità semplificata				
▪ Scaglioni di operazioni	- Numero fatture o rilevazioni annue sui registri o schede	- Fino a n.	100	Da Lit. 1.200.000 (€ 619,75) a Lit. 1.800.000 (€ 929,62)
		- Da n. a n.	101 300	Da Lit. 1.600.000 (€ 826,33) a Lit. 3.000.000 (€ 1.549,37)
		- Da n. a n.	301 600	Da Lit. 2.400.000 (€ 1.239,50) a Lit. 4.000.000 (€ 2.065,83)
		- Oltre n.	600	Un aumento del compenso precedente da Lit. 300.000 (€ 154,94) a Lit. 500.000 (€ 258,23) Ogni n. 100 fatture o rilevazioni
		Onorario minimo mensile	Lit. 100.000 € 51,65	

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

COMMENTO

Situazioni contabili periodiche

- Compilazione, **su richiesta del cliente**, di significative situazioni contabili periodiche

Al Commercialista competono onorari determinati in misura compresa tra
Lit. 200.000 (€ 103,29)
e
Lit. 600.000 (€ 309,87)

- Per ciascuna situazione contabile
- Per ogni tipo di contabilità

- L'articolo si riferisce a tutte quelle prestazioni dirette alla organizzazione ed all'impianto della contabilità quali, per esempio, la predisposizione del piano dei conti e l'impostazione delle corrette procedure amministrative da eseguire per la rilevazioni dei fatti amministrativi.

Nell'ambito di tali prestazioni non sono da comprendersi quelle dirette alla effettuazione di lavori preparatori per le dichiarazioni tributarie e per gli adempimenti civilistici (aggiornamento libro dei cespiti, scritture di rettifica, predisposizione sostituti di imposta, etc.).

Per la determinazione degli onorari dovuti per l'organizzazione e l'impianto della contabilità sono dovuti onorari secondo quanto stabilito all'articolo 24 e con le indicazioni fornite nel commento all'articolo 32.

Il secondo comma disciplina le modalità di determinazione degli onorari qualora non siano preconcordati col cliente.

Per quel che riguarda la tenuta della contabilità ordinaria (comprendendo in tale attività anche il controllo delle movimentazioni di prima nota) sono proposte tre alternative di calcolo:

- un diverso compenso per la singola rilevazione che comporti un'unica registrazione del dare e dell'avere rispetto a quelle che comportino più registrazioni di partite e contropartite. Gli onorari per queste ultime sono quantificati non sulla base della semplice rilevazione ma per singolo importo addebitato o accreditato;
- un compenso stabilito per scaglioni in base al numero di rilevazioni contabili annue effettuate. Per singola rilevazione s'intende la registrazione che comporti un massimo di quattro movimentazioni (addebiti o accrediti) sul libro giornale. Per rilevazioni che comportino un numero di addebiti o accrediti superiori a quattro, le stesse si determinano, numericamente, tenuto conto dei multipli di quattro o delle relative frazioni;
- una percentuale a scaglioni sul volume d'affari dell'azienda e su base annuale. La locuzione "su base annuale" significa che per la quantificazione dei compensi relativi a periodi temporali inferiori all'anno, si deve fare riferimento ad un volume d'affari (o a un numero di registrazioni) previsto per l'intero anno.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 33 – Impianto e tenuta di contabilità

COMMENTO

- Per quanto riguarda la tenuta della contabilità semplificata (intendendosi la tenuta di tutte le registrazioni contabili necessarie per gli adempimenti sia ai fini dell'imposta sulle importazioni sia per le Imposte dirette) l'onorario è determinato annualmente per scaglioni sulla base del numero delle registrazioni effettuate, con un minimo mensile pari a Lire 100.000 (€ 51,65).
- Il terzo comma prevede, per le tre casistiche previste per la tenuta della contabilità ordinaria, una maggiorazione compresa fra il 20 per cento ed il 50 per cento nel caso in cui l'attività comporti anche la rilevazione di dati non solo dalla prima nota ma anche da altri documenti forniti dal cliente (per esempio l'analisi dei conti correnti bancari).
L'onorario minimo previsto è comunque di Lire 150.000 (€ 77,47) mensili. Gli onorari per le situazioni contabili periodiche, originate da qualsiasi tipo di contabilità, richieste e fornite al cliente, sono determinati a parte.
- Per "significative" devono intendersi tutte quelle situazioni periodiche in cui è anche effettuato l'accertamento dei componenti di reddito non oggetto di rilevazione contabile nel periodo.
- Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 34 – Bilancio

1. Gli onorari per la formulazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dalla legge 13 giugno 1990 n° 68, sono determinati nel modo seguente:

a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

fino a	L. 250.000.000 (€ 129.114,22)	lo 0,5%;
per il di più fino a.....L.	500.000.000 (€ 258.228,45)	lo 0,25%;
per il di più fino a.....L.	1.000.000.000 (€ 516.456,90)	lo 0,125%;
per il di più fino a.....L.	2.500.000.000 (€ 1.291.142,25)	lo 0,075%;
per il di più fino a.....L.	5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)	lo 0,04%;
per il di più fino a.....L.	10.000.000.000 (€ 5.164.568,99)	lo 0,025%;
per il di più fino a.....L.	25.000.000.000 (€ 12.911.422,48)	lo 0,0125%;
per il di più fino a.....L.	50.000.000.000 (€ 25.822.844,95)	lo 0,006%;
per il di più oltre a....	L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95)	lo 0,005%;

b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

per il di più fino a.....L.	1.000.000.000 (€ 516.456,90)	lo 0,15%;
per il di più fino a.....L.	2.500.000.000 (€ 1.291.142,25)	lo 0,075%;
per il di più fino a.....L.	5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)	lo 0,04%;
per il di più fino a.....L.	10.000.000.000 (€ 5.164.568,99)	lo 0,02%;
per il di più fino a.....L.	25.000.000.000 (€ 12.911.422,48)	lo 0,0125%;
per il di più fino a.....L.	50.000.000.000 (€ 25.822.844,95)	lo 0,0075%;
per il di più oltre a....	L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95)	lo 0,005%;

Onorario minimo Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20 % ed il 50 % se la formazione del bilancio rientra in più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 34 – Bilancio

COMMENTO

▪ **Formazione bilancio:**

- **stato patrimoniale**
- **conto economico**

Redatti
a norma
di legge

- **relazione tecnica illustrativa**

Che contenga
tutti gli elementi
necessari per la
redazione dei do-
cumenti accom-
pagnatori previsti
dalla Legge del
13/06/90 n. 68
sulle società

- Determinazione onorari del Commercialista
calcolati per scaglioni

a) **Sul totale delle attività**

- Al lordo
 - Delle poste rettificative
 - Delle partite giro
 - Dei conti d'ordine
- Al netto delle perdite

- Fino a Lit. 250.000.000 (€ 129.114,22)] 0,5%
- Da Lit. 250.000.001 (€ 129.114,22)
a Lit. 500.000.000 (€ 258.228,45)] 0,25%
- Da Lit. 500.000.001 (€ 258.228,45)
a Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)] 0,125%
- Da Lit. 1.000.000.001 (€ 516.456,90)
a Lit. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25)] 0,075%
- Da Lit. 2.500.000.001 (€ 1.291.142,25)
a Lit. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)] 0,04%
- Da Lit. 5.000.000.001 (€ 2.582.284,50)
a Lit. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99)] 0,025%
- Da Lit. 10.000.000.001 (€ 5.164.568,99)
a Lit. 25.000.000.000 (€ 12.911.422,48)] 0,0125%
- Da Lit. 25.000.000.001 (€ 12.911.422,48)
a Lit. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95)] 0,006%
- Da Lit. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95)] 0,005%

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 34 – Bilancio

COMMENTO

▪ **Formazione:**

• **stato patrimoniale**
• **conto economico**

Redditi
a norma
di legge

• **relazione tecnica illustrativa**

Che contenga tutti gli
elementi necessari
per la redazione dei
documenti accompa-
gnatori previsti dalla
Legge sulle società
del 13/06/90 n° 68

b) Sul totale dei componenti positivi di reddito lordi

- Fino a Lit.	1.000.000.000] 0,15%
€	516.456,90	
- Da Lit.	1.000.000.001] 0,075%
€	516.456,90	
a Lit.	2.500.000.000] 0,04%
€	1.291.142,25	
- Da Lit.	2.500.000.001] 0,02%
€	1.291.142,25	
a Lit.	5.000.000.000] 0,0125%
€	2.582.284,50	
- Da Lit.	5.000.000.001] 0,0075%
€	2.582.284,50	
a Lit.	1.000.000.000] 0,005%
€	5.164.568,99	
- Da Lit.	10.000.000.001] 0,005%
€	5.164.568,99	
a Lit.	25.000.000.000	
€	12.911.422,48	
- Da Lit.	25.000.000.001] 0,005%
€	12.911.422,48	
a Lit.	50.000.000.000	
€	25.822.844,95	
- Oltre Lit.	50.000.000.000] 0,005%
€	25.822.844,95	

▪ **Onorario minimo**

- Lit. 2.000.000
€ 1.032,91

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 34 – Bilancio

COMMENTO

<p>▪ Riduzioni</p>	<p>- Attività</p>	<p>- Se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> · che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale · la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili · la cui attività sia limitata al solo godimento dei redditi patrimoniali 	<p>Agli onorari si applica una riduzione compresa tra il 20% e il 50%</p>
	<p>- Relazione tecnica illustrativa</p>	<p>Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa.</p>	<p>Agli onorari si applica una riduzione compresa tra il 10% e il 30%</p>
	<p>- Altre prestazioni</p>	<p>Se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della Tariffa.</p>	<p>Agli onorari si applica una riduzione compresa tra il 20% e il 50%</p>

- L'onorario per tutte le prestazioni sopra indicate deve essere determinato in percentuale e per scaglioni, su:
- totale delle attività al lordo delle poste rettificative (esempio fondi di ammortamento di beni strumentali, svalutazione dei crediti), comprendendo nel calcolo anche il valore delle partite di giro ed i conti d'ordine, al netto delle perdite evidenziate secondo lo schema di bilancio adottato con l'entrata in vigore della Legge 13 giugno 1990 n. 68;
 - totale dei componenti positivi di reddito lordo formati;
 - dal valore della produzione al netto delle variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, e dei lavori in corso su ordinazione;
 - dal valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo, dalle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, e dei lavori in corso su ordinazione, iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale;
 - dai proventi finanziari;
 - dalle rivalutazioni;
 - dai proventi straordinari.
- Viene stabilito un onorario minimo di lire 2 milioni (€ 1.032,91).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 34 – Bilancio

- COMMENTO**
- Per le società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività (da intendersi in senso oggettivo, costituendo, si ritiene, la locuzione usata "commerciale od industriale" una indicazione non riduttiva) o la cui attività sia limitata all'amministrazione di beni o godimento di patrimoni (tipico esempio le società immobiliari o finanziarie di mero godimento o società che hanno affittato la propria azienda), gli onorari devono essere ridotti di una percentuale dal 20 per cento al 50 per cento.
Si ritiene che tale riduzione sia altresì applicabile nei confronti degli stessi soggetti che, in liquidazione, svolgano solo attività dirette al realizzo del proprio patrimonio.
 - Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma. E' inoltre applicabile l'articolo 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6 e 7.


ESEMPI nn.

17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE III – *Lavori contabili e bilanci*

Art. 35 – Bilanci tecnici

1. Gli onorari per la formulazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.



- L'articolo in esame contempla la formazione di quei bilanci nei quali è previsto il calcolo di riserve matematiche (quelli, per esempio delle compagnie di assicurazioni). In tali casi gli onorari previsti sono maggiorati sino al doppio di quelli scaturenti dall'applicazione dell'articolo precedente. La maggiorazione si determina tenuto conto del maggior tempo necessario per la formazione degli stessi e delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 3.
- Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari di cui all'articolo 26 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma. E' inoltre applicabile l'articolo 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6 e 7.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE IV – *Avarie*

Art. 36 – Regolamento e liquidazione di avarie

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al Commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a	L. 10.000.000 (€ 5.164,57)	dal 6% all' 8%;
per il di più fino a L.	50.000.000 (€ 25.822,84)	dal 4% al 6%;
per il di più fino a L.	200.000.000 (€ 103.291,38)	dal 2% al 4%;
per il di più fino a L.	500.000.000 (€ 258.228,45)	dall'1% al 2,5%;
per il di più fino a L.	2.000.000.000 (€ 1.032.913,80)	dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre a L.	2.000.000.000 (€ 1.032.913,80)	lo 0,25%;

Onorario minimo Lire 600.000 (€ 309,87).

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al Commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a	L. 10.000.000 (€ 5.164,57)	dal 4% al 6%;
per il di più fino a L.	30.000.000 (€ 15.493,71)	dal 2% al 4%;
per il di più fino a L.	100.000.000 (€ 51.645,69)	dall' 1%al 2%;
per il di più fino a L.	500.000.000 (€ 258.228,45)	dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre a L.	500.000.000 (€ 258.228,45)	lo 0,25 %;

Onorario minimo Lire 400.000 (€ 206,58).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE IV – Avarie

Art. 36 – Regolamento e liquidazione di avarie

COMMENTO

▪ Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di:

**Onorari che spettano al Commercialista
calcolati per scaglioni**

• **avarie comuni**

Sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

. Fino a Lit.	10.000.000	(€ 5.164,57)]	dal 6%
				all' 8%
Da Lit.	10.000.001	(€ 5.164,57]	dal 4%
a Lit.	50.000.000	(€ 25.822,84)]	al 6%
Da Lit.	50.000.001	(€ 25.822,84)]	dal 2%
a Lit.	200.000.000	(€ 103.291,38)]	al 4%
Da Lit.	200.000.001	(€ 103.291,38)]	dal 1%
a Lit.	500.000.000	(€ 258.228,45)]	al 2.5%
Da Lit.	500.000.001	(€ 258.228,45)]	dal 0.5%
a Lit.	2.000.000.000	(€ 1.032.913,80)]	all' 1%
. Oltre Lit.	2.000.000.000	(€ 1.032.913,80)]	lo 0,25%

Onorario minimo Lit. 600.000 (€ 309,87)

• **avarie particolari**

Sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

. Fino a Lit.	10.000.000	(€ 5.164,57)]	dal 4%
				al 6%
Da Lit.	10.000.001	(€ 5.164,57)]	dal 2%
a Lit.	30.000.000	(€ 15.493,71)]	al 4%
Da Lit.	30.000.001	(€ 15.493,71)]	dall'1%
a Lit.	100.000.000	(€ 51.645,69)]	al 2%
Da Lit.	100.000.001	(€ 51.645,69)]	dallo 0,5%
a Lit.	500.000.000	(€ 258.228,45)]	all' 1%
. Oltre Lit.	500.000.000	(€ 258.228,45)]	lo 0,25%

Onorario minimo Lit. 400.000 (€ 206,58)

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE IV – *Avarie*

Art. 36 – Regolamento e liquidazione di avarie

- COMMENTO**
- L'articolo in questione disciplina l'onorario relativo alle perizie o consulenze tecniche per avarie, intese quali danni sofferti da una nave o dal suo carico.
Il primo comma tratta delle avarie comuni. Per avaria comune si intende il danno scaturito dalla volontà del comandante della nave nell'interesse comune della nave stessa e del suo carico (esempio, l'abbandono del carico per difficoltà di navigazione a causa di mare in burrasca o di seri danni alla nave).
Il compenso determinato con una percentuale minima e massima su scaglioni predeterminati, deve essere calcolato prendendo a base il valore complessivo della somma ammessa, costituita dalle spese per i danni e dalle perdite conseguite direttamente riconducibili alla comune avaria.
 - Il secondo comma tratta delle avarie particolari.
La differenza rispetto alla avaria di cui al primo comma è da ricercarsi nella casualità dell'evento, in questo caso viene considerato particolare il danno subito dalla nave e dal suo carico in generale. Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i danni subiti a seguito ad un incendio a bordo, dal danneggiamento di container per infiltrazioni di acqua o urto della nave durante le fasi di ormeggio o il danneggiamento di terze imbarcazioni, di strutture portuali conseguenti le operazioni di ancoraggio, ormeggio, transito in porto.
Il compenso, determinato con percentuali minime e massime e con scaglioni predeterminati diversi dal precedente comma, va calcolato prendendo a base l'ammontare complessivo della somma liquidata.
 - In entrambi i casi è previsto un onorario minimo.
 - Spettano i rimborsi spesa previsti all'articolo 18, le indennità di cui all'articolo 19, le maggiorazioni di cui all'articolo 23 e gli onorari gradualmente previsti all'articolo 26 con le limitazioni dettate dal secondo comma dell'articolo 21.

ESEMPI nn.

24

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

1. Al Commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

- a) l'espletamento delle verifiche periodiche;
- b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del Comitato Esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette periodicamente, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

- fino a Lire 499.999.999 (€ 258.228,45) da Lire 1.000.000 (€ 516,46) a Lire 1.200.000 (€ 619,75);
- da Lire 500.000.000 (€ 258.228,45) fino a Lire 4.999.999.999 (€ 2.582.284,49) da Lire 1.200.000 (€ 619,75) a Lire 2.400.000 (€ 1.239,50);
- da Lire 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) fino a Lire 49.999.999.999 (€ 25.822.844,95) da Lire 2.400.000 (€ 1.239,50) a Lire 4.800.000 (€ 2.478,99);
- oltre Lire 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95) da Lire 4.800.000 (€ 2.478,99) a Lire 8.000.000 (€ 4.131,66).

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

- fino a Lire 199.999.999 (€ 103.299,38) da Lire 1.000.000 (€ 516,46) a Lire 1.500.000 (€ 774,69);
- da Lire 200.000.000 (€ 103.291,38) fino a Lire 999.999.999 (€ 516.456,90) da Lire 1.500.000 (€ 774,69) a Lire 2.500.000 (€ 1.291,14);
- da Lire 1.000.000.000 (€ 516.456,90) fino a Lire 4.999.999.999 (€ 2.582.284,49) da Lire 2.500.000 (€ 1.291,14) a Lire 4.000.000 (€ 2.065,83);
- da Lire 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) fino a Lire 19.999.999.999 (€ 10.329.137,98) da Lire 4.000.000 (€ 2.065,83) a Lire 6.000.000 (€ 3.098,74);
- Lire 20.000.000.000 (€ 10.329.137,98) e oltre Lire 6.000.000 (€ 3.098,74) più un aumento di Lire 1.000.000 (€ 516,46) ogni Lire 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99) o frazione di Lire 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99).

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari gradualissimi massimi previsti alla lettera d), punto 1, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

5. Qualora il Commercialista abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50 %.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari gradualissimi di cui all'articolo 26.

7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il Collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il Commercialista che ricopre la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

COMMENTO

▪ **Compensi che spettano al Commercialista:**

• **Rimborso di spese**

• **onorari**

- **Per l'espletamento delle verifiche periodiche**

- **Per la partecipazione a ciascuna riunione del:**

- . consiglio di amministrazione
- . assemblea

[Che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio]

- . comitato esecutivo

- . Collegio sindacale [- Per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie.]

1) Espletamento delle verifiche periodiche

L'onorario è commisurato sull'ammontare complessivo dei **componenti positivi di reddito lordo risultanti dal conto economico dell'esercizio** in cui sono espletate le verifiche.

- Fino a	Lit. 499.999.999 € 258.228,45	da Lit. 1.000.000 € 516,46 a Lit. 1.200.000 € 619,75
- da Lit.	500.000.000 € 258.228,45	da Lit. 1.200.000 € 619,75
a Lit.	4.999.999.999 € 2.582.284,49	a Lit. 2.400.000 € 1.239,50
- da Lit.	5.000.000.000 € 2.582.284,50	da Lit. 2.400.000 € 1.239,50
a Lit.	49.999.999.999 € 25.822.844,95	a Lit. 4.800.000 € 2.478,99
- oltre L.	50.000.000.000 € 25.822.844,95	da Lit. 4.800.000 € 2.478,99 a Lit. 8.000.000 € 4.131,66

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

COMMENTO

	Cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio		Durata	Il compenso è sempre relativo a una durata in carica per quattro tri-mestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.		
	L'onorario è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordo risultanti dal conto economico dell'esercizio precedente					
2) Controlli sul bilancio di esercizio	L'onorario è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale del bilancio se superiore al capitale sociale	<ul style="list-style-type: none"> - fino a Lit. 199.999,999 € 103.291,38 - da Lit. 200.000.000 € 193.291,38 a Lit. 999.999.999 € 516.456,90 - da Lit. 1.000.000.000 € 516.456,90 a Lit. 4.999.999.999 € 2.582.284,49 - da Lit. 5.000.000.000 € 2.582.284,50 a Lit. 19.999.999.999 € 10.329.137,98 - oltre Lit. 20.000.000.000 € 10.329.137,98 	da Lit. 1.000.000 € 516,46 a Lit. 1.500.000 € 774,69	da Lit. 1.500.000 € 774,69 a Lit. 2.500.000 € 1.291,14	da Lit. 2.500.000 € 1.291,14 a Lit. 4.000.000 € 2.065,83	da Lit. 4.000.000 € 2.065,83 a Lit. 6.000.000 € 3.098,74
	Non comprensivo del risultato di esercizio		Lit. 6.000.000 € 3.098,74 più un aumento di un milione (€ 516,46) ogni dieci miliardi (€ 5.164.568,99) o frazione di dieci miliardi di lire (€ 5.164.568,99).			

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

COMMENTO 3) Partecipazioni
a riunioni

L'onorario è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lett. d) punto I della tabella contenuta nell'art. 26.

Valore della pratica	Determinato in misura pari al capitale sociale della società.
- fino a Lit. 50.000.000 € 25.822,84	Minimo Lit. 30.000 € 15,49 Massimo Lit. 60.000 € 30,99
- da Lit. 50.000.000 € 25.822,84 a Lit. 100.000.000 € 51.645,69	Minimo Lit 60.000 € 30,69 Massimo Lit. 80.000 € 41,32
- da Lit. 100.000.000 € 51.645,69 a Lit. 300.000.000 € 154.937,07	Minimo Lit. 80.000 € 41,32 Massimo Lit. 100.000 € 51,65
- da Lit. 300.000.000 € 154.937,07 a Lit. 600.000.000 € 309.874,14	Minimo Lit. 100.000 € 51,65 Massimo Lit. 120.000 € 61,97
- dltre Lit. 600.000.000 € 309.874,14	Minimo Lit. 120.000 € 61,97 Massimo Lit. 200.000 € 103,29

- Gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora.
- Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore
- Tutti gli **onorari massimi possono essere raddoppiati** se il valore della pratica supera Lit. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) e **triplicati** se supera Lit. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

COMMENTO	- Riduzione	<ul style="list-style-type: none"> - Quando l'attività della società sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà - Quando l'attività della società sia limitata al solo godimento di redditi patrimoniali (es.: redditi di partecipazione) - Quando la situazione lo giustifichi - Quando la società si trova in stato di liquidazione - Quando la società non svolge alcuna attività 	<p>I compensi previsti ai punti 1 e 2 sono ridotti del 50%</p> <p>Nessuna riduzione per la partecipazione a riunioni</p>
	- Presidente del collegio	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora il Commercialista abbia la carica di presidente del collegio 	<p>Il compensi previsti ai punti 1 e 2 sono maggioranti del 50%</p> <p>Nessuna maggiorazione per la partecipazione riunioni</p>
	- Cumulabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari specifici indicati ai punti 1-2-3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26 	
	- Nuovi adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> - I compensi sono aumentati in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente Tariffa 	<p>Aumentati fino ad un massimo del 100%</p>
	- Enti privati e consorzi	<ul style="list-style-type: none"> - I compensi sopra riportati si applicano anche per il Commercialista che ricopra la carica di revisore o di sindaco di enti privati e di consorzi. 	
	- Onorari preconcordati	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati 	

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

- COMMENTO** ▪ Gli onorari per la funzione di Sindaco o Revisore di società, anche cooperative, di enti privati e di consorzi come previsti dal presente articolo, sono suddivisi in tre voci:
- a)** onorario specifico per le verifiche periodiche commisurato al complesso dei componenti positivi di reddito lordi del Conto Economico dell'esercizio interessato (del precedente, se l'incarico cessa nel corso dell'esercizio), redatto in conformità agli schemi indicati dalle normative vigenti. L'onorario in argomento è relativo ad una durata in carica per quattro trimestri; nel caso di maggiore o minore durata, il compenso andrà aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri interi di maggiore o minore permanenza nella carica;
- b)** onorario specifico per il controllo del bilancio e la predisposizione della relativa relazione commisurato sul maggior importo tra il capitale sociale e il patrimonio netto, senza considerare il risultato dell'esercizio. Qualora il patrimonio netto assuma valori negativi, si ritiene di dover fare riferimento al Capitale Sociale.
- L'onorario può essere ridotto del 50 per cento:
- quando l'attività della società sia limitata al solo godimento di redditi patrimoniali (società di semplice amministrazione immobiliare o di godimento di redditi patrimoniali di partecipazione);
 - quando la società è in stato di liquidazione, qualora la situazione lo giustifichi o quando non svolga alcuna attività.
- c)** onorario graduale per ciascuna partecipazione a riunioni di organi societari, Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo ed Assemblea, con esclusione di quelle relative all'approvazione del Bilancio d'esercizio.
- Tale onorario si riferisce anche alle attività di controllo di operazioni sociali straordinarie, di cui si dà di seguito una elencazione da considerare non esaustiva:
- valutazioni di congruità del valore dei conferimenti in natura;
 - esame delle denunce al collegio sindacale da parte dei soci;
 - osservazioni in caso di riduzione del capitale per perdite.
- L'onorario va commisurato all'ammontare del capitale sociale, come previsto dalla tabella contenuta dall'articolo 26, punto I lettera d) (in pratica da un minimo di L. 60.000 (€ 30,99), per capitali fino a 50 milioni (€ 25.822,84), ad un massimo di L. 600.000 (€ 309,87) per capitali oltre i 10 miliardi (€ 5.164.568,99)) per ogni ora o frazione di ora.
- Gli onorari maturano:
- per i casi previsti alla lettera a), in base alla durata come sopra detto;
 - per quelli previsti alla lettera b), solo se effettivamente si è provveduto ai controlli sul bilancio, con la redazione e la sottoscrizione della relativa relazione.
- Per quanto riguarda le modalità di calcolo degli onorari di cui alle lettere a) e b), si precisa che gli scaglioni non sono cumulabili**, che l'onorario tra il minimo ed il massimo non è determinato secondo il metodo dell'interpolazione, ma in base ai principi generali della tariffa (articolo 3) e che per la determinazione dell'onorario massimo dell'ultimo scaglione, previsto dalla lettera b), si applica la maggiorazione del 50 per cento prevista dall'articolo 5.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – *Funzioni di sindaco revisore*

Art. 37 – Funzioni di sindaco di società

- COMMENTO**
- Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e, ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli articoli 6 e 7. Il Sindaco che svolge controlli anche sul Bilancio Consolidato potrà preconcordare gli onorari per tale ulteriore prestazione poiché il divieto stabilito nell'11° comma opera limitatamente agli onorari per le attività indicate nel primo comma, lett. a), b) e c). In alternativa, in applicazione del primo comma dell'articolo 16, gli onorari potranno essere determinati secondo il disposto dell'articolo 37, lett. b). In tale caso, la base di commisurazione è costituita dal Patrimonio Netto Consolidato non comprensivo del risultato d'esercizio. Al Commercialista Presidente del Collegio Sindacale spetta la maggiorazione del 50 per cento sui compensi di cui ai commi 2, 3 e 4. Qualora il Commercialista Sindaco svolga nuovi adempimenti per effetto di norme di legge entrate in vigore successivamente alla entrata in vigore della tariffa, i compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100 per cento.
 - L'onorario per l'attività di Sindaco non può essere preconcordato.

ESEMPI nn.

25 - 26 - 27 - 28 - 29

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE V – Funzioni di sindaco revisore

Art. 38 – Funzione di revisore in enti pubblici

1. Al Commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.

2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

COMMENTO

▪ **Revisore in enti pubblici per i quali non sia prevista un'apposita tariffa**

Al Commercialista spettano gli onorari previsti per i sindaci di società

Art. 37 - Tariffa

- Gli onorari vanno commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto
- c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale

Maggiorazione	- Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà	oppure	- nel caso di unico revisore	Agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%															
	<table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Art. 37 - Tariffa</td> </tr> <tr> <td colspan="4">comma 2 - verifiche periodiche</td> </tr> <tr> <td colspan="4">comma 3 - controllo sul bilancio</td> </tr> <tr> <td colspan="4">comma 4 - partecipazione a riunioni</td> </tr> </table>				Art. 37 - Tariffa				comma 2 - verifiche periodiche				comma 3 - controllo sul bilancio				comma 4 - partecipazione a riunioni		
Art. 37 - Tariffa																			
comma 2 - verifiche periodiche																			
comma 3 - controllo sul bilancio																			
comma 4 - partecipazione a riunioni																			

Nota bene	Gli onorari per la funzione di revisore in enti pubblici non possono essere preconcordati.
------------------	--

- L'articolo stabilisce le modalità di determinazione degli onorari per le funzioni di revisore in enti pubblici per i quali non esista apposita tariffa. Sono persone giuridiche pubbliche o Enti Pubblici: lo Stato e gli altri enti che il legislatore qualifica, direttamente o indirettamente, come pubblici.

ESEMPI nn.

29

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VI – Arbitrati

Art. 39 – Arbitrati

1. Gli onorari spettanti al Commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.

4. Onorario minimo Lire 6.000.000 (€ 3.098,74).

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fusione arbitro unico 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari spettanti al Commercialista sono determinati con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> . valore delle richieste di tutte le parti . valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato . complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta; . possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onorario preconcordato 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 22 Tariffa
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di accordo 	<ul style="list-style-type: none"> - In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'art. 36, comma 1: <ul style="list-style-type: none"> . al valore delle richieste delle parti oppure . al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato. 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 36 Tariffa Regolamento e liquidazione di avarie

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VI – Arbitrati

Art. 39 – Arbitrati

COMMENTO	▪ Onorario intero	- I suddetti onorari sono dovuti a condizione che: - sia emesso un lodo definitivo oppure - si raggiunga un accordo tra le parti.
	▪ Onorario ridotto	- In caso contrario i suddetti onorari devono essere congruamente ridotti.
	▪ Onorario minimo	Lit. 6.000.000 € 3.098,74

- L'articolo si riferisce alle prestazioni svolte in qualità di arbitro unico, sia per quanto riguarda l'arbitrato rituale che irrituale. Non è fatta alcuna menzione agli altri casi riconducibili a compromesso o clausola compromissoria, quali l'arbitraggio, la perizia contrattuale, la conciliazione e il collegio arbitrale. Le prestazioni rese dal professionista nell'adempimento degli istituti sopra citati, nell'ipotesi in cui i medesimi siano "attivati" da clausole compromissorie che demandano lo svolgimento della procedura alla Camera Arbitrale, non saranno assoggettate alla presente Tariffa, bensì a quella adottata dalla Camera Arbitrale, laddove prevista.
- Mentre per analogia, tali onorari possono essere riferiti anche al membro di collegio arbitrale, meritano un approfondimento gli altri Istituti di complemento.
L'arbitraggio ricorre quando le parti conferiscono a un terzo (detto arbitratore) l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in formazione. Appare quindi non applicabile il presente articolo e di difficile individuazione una specifica previsione all'interno della vigente tariffa. Si suggerisce di applicare l'articolo 45, che al 1° comma, prevede la determinazione di onorari per "...ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta da aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci..." relativamente ad ipotesi ben determinate. Qualora la fattispecie in esame non fosse riconducibile nelle previsioni dell'articolo 45, si suggerisce di avvalersi del principio sancito dall'articolo 16, dell'applicazione analogica ad altre Tariffe Professionali, quale, ad esempio, quella degli Avvocati. La perizia contrattuale, con la quale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico, viene anch'essa ricondotta alla previsione dell'articolo 45. Le funzioni svolte dal professionista in qualità di consulente dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale sono previste dalla presente Tariffa nell'articolo 31 al punto a). La conciliazione, diversa da quella giudiziaria, è una procedura prearbitrale che in quanto tale presuppone l'applicazione dell'articolo 39, 3° comma.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VI – *Arbitrati*

Art. 39 – Arbitrati

- COMMENTO**
- La quantificazione dell'onorario derivante dall'applicazione del presente articolo, consente una grande discrezionalità al professionista. Questa considerazione è legata ai valori di riferimento elencati dal primo comma, le richieste di tutte le parti, il valore dei beni, dei patrimoni o degli affari, cui si riferisce l'arbitrato e al richiamo, come ulteriori criteri di riferimento, alla complessità, alla rilevanza, anche non patrimoniale, al possibile danno in caso di mancata definizione della contestazione.
 - Nell'ipotesi in cui l'oggetto della procedura abbia un valore indeterminato o indeterminabile, troverà applicazione il principio generale sancito dall'articolo 4, secondo comma.

Per questi motivi si rimanda la determinazione degli onorari all'accordo tra le parti. In questo caso non trovano applicazione né le indennità, né la maggiorazione di cui all'articolo 23, né gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

In assenza di accordo, il professionista dovrà fare riferimento alle aliquote massime previste dall'articolo 36 comma 1, riferito alle avarie. Trovano applicazione in questa fattispecie le indennità di cui all'articolo 19, gli onorari graduali di cui all'articolo 26, nonché le maggiorazioni di cui all'articolo 23. In entrambe le ipotesi sono dovuti i rimborsi spese di cui all'articolo 18. E' inoltre applicabile la maggiorazione di cui all'articolo 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6 e 7.

Tali onorari sono dovuti solo se si giunge alla formazione di un lodo definitivo o ad una transazione, mentre in caso contrario (rinuncia all'arbitrato), si dovrà applicare una congrua riduzione ispirandosi ai principi contenuti negli articoli 3, secondo comma, e 13.

- E' previsto un onorario minimo di lire seimilioni (€ 3.098,74).

ESEMPI nn.

30

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – *Operazioni societarie*

Art. 40 – Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al Commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

fino a..... L. 150.000.000
(€77.468,53) dal 2 % al 4 %;
per il di più fino a L. 500.000.000
(€ 258.228,45) dall' 1 % al 2 %;
per il di più fino a L. 3.000.000.000
(€ 1.549.370,70) dall' 0,50% all' 1 %;
per il di più fino a L. 10.000.000.000
(€5.164.568,99) dallo 0,25% all' 0,5 %;
per il di più oltre a L. 10.000.000.000
(€ 5.164.568,99) dallo 0,10% allo 0,25%;
Onorario minimo Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.

3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 40 – Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

COMMENTO		Determinazione onorari che competono al Commercialista																																											
<p>▪ Tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale sociale ed associazioni di qualsiasi tipo</p> <p>Fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali</p>	<p>- Base di calcolo</p>	<p>- Gli onorari vanno determinati con riferimento all'importo complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> . delle somme . dei beni . dei diritti <p>- Sotto qualsiasi forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> . a titolo di capitale . a titolo di finanziamento <p>Eventualmente anche in esercizi successivi</p>	<p>Apporti o da apportare secondo il programma deliberato dai soci o degli associati</p>																																										
	<p>- Secondo questi scaglioni</p>	<table border="1"> <tr> <td>. fino a Lit.</td> <td>150.000.000</td> <td rowspan="2">] dal 2% al 4%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>77.468,53</td> </tr> <tr> <td>. da Lit.</td> <td>150.000.001</td> <td rowspan="2">] dal 1% al 2%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>77.468,54</td> </tr> <tr> <td>. a Lit.</td> <td>500.000.000</td> <td rowspan="2">] dallo 0,50% al 1%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>258.228,45</td> </tr> <tr> <td>. da Lit.</td> <td>500.000.001</td> <td rowspan="2">] dallo 0,25% allo 0,50%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>258.228,45</td> </tr> <tr> <td>. a Lit.</td> <td>3.000.000.000</td> <td rowspan="2">] dallo 0,10% allo 0,25%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>1.549.370,70</td> </tr> <tr> <td>. da Lit.</td> <td>3.000.000.001</td> <td rowspan="2">] dallo 0,10% allo 0,25%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>1.549.370,70</td> </tr> <tr> <td>. a Lit.</td> <td>10.000.000.000</td> <td rowspan="2">] dallo 0,10% allo 0,25%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>5.164.568,99</td> </tr> <tr> <td>. oltre Lit.</td> <td>10.000.000.000</td> <td rowspan="2">] dallo 0,10% allo 0,25%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>5.164.568,99</td> </tr> </table>	. fino a Lit.	150.000.000] dal 2% al 4%	€	77.468,53	. da Lit.	150.000.001] dal 1% al 2%	€	77.468,54	. a Lit.	500.000.000] dallo 0,50% al 1%	€	258.228,45	. da Lit.	500.000.001] dallo 0,25% allo 0,50%	€	258.228,45	. a Lit.	3.000.000.000] dallo 0,10% allo 0,25%	€	1.549.370,70	. da Lit.	3.000.000.001] dallo 0,10% allo 0,25%	€	1.549.370,70	. a Lit.	10.000.000.000] dallo 0,10% allo 0,25%	€	5.164.568,99	. oltre Lit.	10.000.000.000] dallo 0,10% allo 0,25%	€	5.164.568,99	<table border="1"> <tr> <td>Onorario minimo</td> <td>Lit. 2.000.000</td> <td>€ 1.032,91</td> </tr> </table>	Onorario minimo	Lit. 2.000.000
. fino a Lit.	150.000.000] dal 2% al 4%																																											
€	77.468,53																																												
. da Lit.	150.000.001] dal 1% al 2%																																											
€	77.468,54																																												
. a Lit.	500.000.000] dallo 0,50% al 1%																																											
€	258.228,45																																												
. da Lit.	500.000.001] dallo 0,25% allo 0,50%																																											
€	258.228,45																																												
. a Lit.	3.000.000.000] dallo 0,10% allo 0,25%																																											
€	1.549.370,70																																												
. da Lit.	3.000.000.001] dallo 0,10% allo 0,25%																																											
€	1.549.370,70																																												
. a Lit.	10.000.000.000] dallo 0,10% allo 0,25%																																											
€	5.164.568,99																																												
. oltre Lit.	10.000.000.000] dallo 0,10% allo 0,25%																																											
€	5.164.568,99																																												
Onorario minimo	Lit. 2.000.000	€ 1.032,91																																											
<p>▪ Società cooperative</p>	<p>- Agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% e il 30%</p>	<table border="1"> <tr> <td>Onorario minimo</td> <td>Lit. 2.000.000</td> <td>€ 1.032,91</td> </tr> </table>	Onorario minimo	Lit. 2.000.000	€ 1.032,91																																								
Onorario minimo	Lit. 2.000.000	€ 1.032,91																																											

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 40 – Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

COMMENTO

▪ **Consorzi
sindacati
e altri enti**

- Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art. 3 della Tariffa

Cumulabilità

Gli onorari specifici previsti da questo articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26

- L'articolo nel suo complesso disciplina gli onorari relativi alle prestazioni aventi per oggetto la costituzione di società ed associazioni di qualsiasi tipo e le variazioni nel capitale delle medesime.
Nelle suddette prestazioni devono intendersi ricomprese, solo se funzionalmente connesse alla costituzione della società, le seguenti attività:
 - lo studio e la redazione dello statuto, dell'atto costitutivo o del regolamento, previste all'articolo 26 tabella 1) II) lettera a) e c);
 - la convocazione dell'assemblea e l'eventuale redazione del verbale o della relazione, previste all'articolo 26 tabella 1) II) lettera b);
 - la partecipazione all'assemblea, prevista all'articolo 26 tabella 1) I) lettera d).
 Diversamente, gli onorari potranno essere determinati ai sensi dell'articolo 26 senza le limitazioni del secondo comma dell'articolo 21.
- E' invece esclusa la raccolta di capitali in quanto tale funzione è contemplata all'articolo 53 lettera c) o d).
Evidenziamo come il titolo dell'articolo "*Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale*" non trovi perfetta corrispondenza con il contenuto dello stesso. Infatti sono identificate come ricomprese "*Tutte le prestazioni direttealle variazioni nel capitale.....*". Le variazioni del capitale possono essere sia positive sia negative. Pare chiaro che il presente articolo debba trovare applicazione solo nelle ipotesi di variazioni positive (tranne che per gli aumenti gratuiti), stante la letterale identificazione della base di calcolo delle prestazioni nelle somme, nei beni e nei diritti apportati anche in epoche successive, a qualsiasi titolo, diretto o indiretto, purché in conto capitale o finanziamento.
- Restano escluse, pertanto, dalla presente disposizione le variazioni negative. Ci riferiamo in particolare ai casi di riduzione del capitale che rientrano sicuramente nel concetto di operazioni societarie cui è dedicata la sezione VII della presente Tariffa, e che rappresentano prestazioni ricorrenti per il professionista. Ai fini di una migliore trattazione dell'argomento, ci sembra opportuno dedicare una puntuale disamina ai casi di riduzione del Capitale Sociale:
 - riduzione del capitale esuberante: al Commercialista spettano gli onorari determinati secondo l'articolo 53 lettera a) della presente Tariffa;
 - riduzione del capitale per perdite: al Commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1, così come previsto dall'articolo 26. In tale caso, così come nelle altre ipotesi in cui si afferma l'applicabilità dell'articolo 26, la natura della prestazione fornita al cliente non richiede di per sé, nella generalità dei casi, interventi di

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – *Operazioni societarie*

Art. 40 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

- COMMENTO** significativa consulenza da parte del professionista, in quanto sono atti dovuti;
- riduzione del capitale per perdite (sotto il minimo legale) - al Commercialista spettano gli onorari specifici, di cui all'articolo 40, in quanto in tale ipotesi è sempre prevista la ricostituzione del Capitale almeno al minimo;
 - riduzione del capitale per annullamento di azioni proprie - anche in questo caso troverà applicazione l'articolo 26;
 - riduzione del capitale per recesso del socio - al Commercialista spettano gli onorari determinati secondo il disposto dell'articolo 45, comma 1;
 - riduzione del capitale per insufficiente valore dei conferimenti in natura - anche in questo caso troverà applicazione l'articolo 26;
 - riduzione del capitale per mancata esecuzione dei conferimenti - anche in questo caso troverà applicazione l'articolo 26.
- Si ritiene che tutte le prestazioni professionali rese per attuare riduzioni del capitale debbano essere remunerate, assumendo come valore della pratica l'ammontare del Patrimonio netto prima della sua riduzione.
- E' previsto un onorario minimo che riteniamo abbia un'ampia applicazione.
- Si precisa che disposizione contenuta nel secondo comma, prevista per le società cooperative, è obbligatoria.
 - Il 3° comma contiene la previsione di un onorario discrezionale da determinarsi, "ove possibile", tenuto conto dei criteri di cui al 1° e secondo comma e, "con opportuno riferimento", alle disposizioni dell'articolo 3 della tariffa.
 - Gli onorari specifici del presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.
 - Se l'onorario è determinato secondo i criteri di cui al 1° comma, spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

04 - 31 - 32

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 41 – Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al Commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziende, al Commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

fino a L. 500.000.000 (€ 258.228,45) dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,68) dallo 0,25% all' 1,5%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99) dallo 0,125% allo 0,75%;
per il di più oltre a L. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99) dallo 0,05% allo 0,30%.

Onorario minimo Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

COMMENTO	▪ Trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo	- Al Commercialista sono dovuti	
		. onorario base	- Sul totale delle attività
			. al lordo
	Art.34 lett.a)	. al netto	<ul style="list-style-type: none"> - Delle perdite
		. fino a Lit. 250.000.000] 0,50%
		€ 129.114,22	

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 41 – Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

COMMENTO				
			. da Lit. 250.000.001 € 129.114,23 a Lit. 500.000.000 € 258.228,45	0,25%
		Onorario calcolato per scaglioni	. da Lit. 500.000.001 € 258.228,45 a Lit. 1.000.000.000 € 516.456,90	0,125%
			. da Lit. 1.000.000.001 € 516.456,90 a Lit. 2.500.000.000 € 1.291.142,25	0,075%
			. da Lit. 2.500.000.001 € 1.291.142,25 a Lit. 5.000.000.000 € 2.582.284,50	0,04%
			. da Lit. 5.000.000.001 € 2.582.284,50 a Lit. 10.000.000.000 € 5.164.568,99	0,025%
			. da Lit. 10.000.000.001 € 5.164.568,99 a Lit. 25.000.000.000 € 12.911.422,48	0,0125%
			. da Lit. 25.000.000.001 € 12.911.422,48 a Lit. 50.000.000.000 € 25.822.844,95	0,006%
			.oltre Lit. 50.000.000.000 € 25.822.844,95	0,005%
		. maggiorazione	Maggiorazione compresa tra il 20% e il 50%	A seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazione

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 41 – Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

COMMENTO	Fusione di società	- Al Commercialista competono onorari determinati, con riferimento a:																
		<table border="1"> <tr> <td>. ammontare attivo lordo</td> <td>- Della società da scindere oppure - Risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 89 Fusione, Legge sulle società del 13/06/90 oppure - Calcolato ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">In qualsiasi forma venga realizzata</td> </tr> </table>	. ammontare attivo lordo	- Della società da scindere oppure - Risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 89 Fusione, Legge sulle società del 13/06/90 oppure - Calcolato ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione	In qualsiasi forma venga realizzata													
. ammontare attivo lordo	- Della società da scindere oppure - Risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 89 Fusione, Legge sulle società del 13/06/90 oppure - Calcolato ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione																	
In qualsiasi forma venga realizzata																		
	. secondo questi scaglioni	<table border="1"> <tr> <td>- fino a Lit. €</td> <td>500.000.000 258.228,45</td> <td>dallo 0,50% al 3%</td> </tr> <tr> <td>- da Lit. €</td> <td>500.000.001 258.228,45</td> <td rowspan="2">dallo 0,25% al 1,50%</td> </tr> <tr> <td>- a Lit. €</td> <td>3.000.000.000 1.549.370,70</td> </tr> <tr> <td>- da Lit. €</td> <td>3.000.000.001 1.549.370,70</td> <td rowspan="2">allo 0,125% allo 0,75%</td> </tr> <tr> <td>- a Lit. €</td> <td>10.000.000.000 5.164.568,99</td> </tr> <tr> <td>- oltre Lit. €</td> <td>10.000.000.000 5.164.568,99</td> <td>dallo 0,05% allo 0,30%</td> </tr> </table>	- fino a Lit. €	500.000.000 258.228,45	dallo 0,50% al 3%	- da Lit. €	500.000.001 258.228,45	dallo 0,25% al 1,50%	- a Lit. €	3.000.000.000 1.549.370,70	- da Lit. €	3.000.000.001 1.549.370,70	allo 0,125% allo 0,75%	- a Lit. €	10.000.000.000 5.164.568,99	- oltre Lit. €	10.000.000.000 5.164.568,99	dallo 0,05% allo 0,30%
- fino a Lit. €	500.000.000 258.228,45	dallo 0,50% al 3%																
- da Lit. €	500.000.001 258.228,45	dallo 0,25% al 1,50%																
- a Lit. €	3.000.000.000 1.549.370,70																	
- da Lit. €	3.000.000.001 1.549.370,70	allo 0,125% allo 0,75%																
- a Lit. €	10.000.000.000 5.164.568,99																	
- oltre Lit. €	10.000.000.000 5.164.568,99	dallo 0,05% allo 0,30%																
	Onorario minimo	Lit. 2.000.000 € 1.032,91																
	Cumulabilità	Gli onorari specifici previsti da questo articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'art. 26.																

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 41 – Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

- COMMENTO**
- Sono ricomprese nella previsione del primo comma tutte le prestazioni necessarie per la trasformazione di una società da un tipo ad un altro tipo. Ne restano unicamente escluse quelle per la redazione dell'eventuale perizia prevista in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, alla quale si applicano le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 31.
Per la determinazione della base di calcolo degli onorari si rimanda al commento dell'articolo 34 lettera a). Agli onorari così ottenuti dovrà obbligatoriamente essere applicata una maggiorazione compresa tra il venti e il cinquanta per cento, secondo l'effettiva importanza della prestazione, e al numero degli adempimenti posti in essere nell'espletamento della stessa.
L'interpretazione letterale della norma non consentirebbe di considerare come applicabile l'onorario minimo di lire due milioni (€ 1.032.91) previsto alla lettera b) dell'articolo 34, in quanto non espressamente richiamato dal presente comma. La disposizione appare priva di razionalità, atteso che il successivo secondo comma del presente articolo, prevede un minimo di lire due milioni (€ 1.032,91). Si ritiene, pertanto, debba essere, analogicamente, esteso anche alle trasformazioni l'applicazione di detto minimo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 5.
 - Tutte le prestazioni rese in relazione ad operazioni di
 - Fusione
 - Scissione
 - Concentrazioni di aziende o di rami aziendalisono ricomprese nella previsione del secondo comma e pertanto si può escludere con certezza che vi siano altri onorari, compresi nella presente tariffa, cumulabili con i presenti. Sono escluse le eventuali relazioni di stima rese alle società dagli esperti nominati dal Presidente del Tribunale per le quali si applicano le disposizioni della lettera e) primo comma dell'articolo 31.
 - Il riferimento per la corretta determinazione degli onorari è rappresentato:
 - operazioni di fusione:**
 - in caso di fusione per incorporazione senza aumento di capitale sociale e con annullamento delle partecipazioni possedute: sull'ammontare dell'attivo lordo (cfr. articolo 34) risultante dalle situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione redatte secondo i criteri civilistici previsti per il bilancio d'esercizio;
 - in caso di fusione di più società in una costituenda società: sull'ammontare dell'attivo lordo risultante dalle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali l'esperto ha espresso il giudizio di congruità del concambio;
 - in caso di fusione di società per incorporazione con aumento di Capitale Sociale: sull'ammontare dell'attivo lordo risultante dalle situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali l'esperto o gli esperti hanno espresso il giudizio di congruità del concambio;
 - operazioni di scissione:**
 - in caso di scissione (parziale o totale) di una società con costituzione di una o

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 41 – Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

- COMMENTO**
- più nuove società le cui azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni da annullare, secondo criteri di proporzionalità: dalla situazione patrimoniale della società scissa (redatta secondo i criteri civilistici previsti per il bilancio d'esercizio);
- in caso di scissione (parziale o totale) di una società con costituzione di una o più nuove società, le cui azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare, secondo criteri diversi da quello proporzionale: sull'ammontare dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale della società scissa (redatta secondo gli stimati valori correnti), in base alla quale l'esperto ha espresso il giudizio di congruità del concambio;
 - in caso di scissione (parziale o totale) di una società con costituzione di una o più nuove società e/o aumenti di capitale di una o più società preesistenti (anche se le nuove azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare, secondo criteri di proporzionalità): sull'ammontare dell'attivo lordo risultante dalle situazioni patrimoniali della società scissa e delle società preesistenti che aumentano il loro capitale sociale (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali l'esperto ha espresso il giudizio di congruità del concambio.
- Concentrazioni di aziende o di rami aziendali** in caso di concentrazione di aziende o di rami di aziende: sull'ammontare dell'attivo lordo risultante dalle situazioni patrimoniali configuranti le aziende o i rami aziendali conferiti (redatte secondo gli stimati valori correnti).
- E' previsto un onorario minimo di lire due milioni (€ 1.032,91).
 - Per espressa previsione, gli onorari specifici del presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.
- Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli articoli 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23.
- Ove ne ricorrano i presupposti, sono inoltre applicabili gli articoli 6 e 7.

ESEMPI nn.

33

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – Operazioni societarie

Art. 42 – Assistenza societaria continuativa e generica

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al Commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.

2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.

COMMENTO

▪ Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società

Con esclusione delle prestazioni di consulenza aziendale continuativa e generica.

Art. 55 Tariffa

Al Commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente.

- Avuto riguardo a:

- . durata
- . complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza
- . natura e importanza della società

**Cumulabilità
e
limiti**

- I suddetti onorari:

- . non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26
- . non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi dell'art. 26.

- La differenza terminologica fra le prestazioni previste nel presente articolo (definite assistenza) e quelle previste nel successivo articolo 55 (definite consulenza) è di carattere sostanziale. Per l'esatta individuazione delle diverse prestazioni si può fare riferimento ai commenti contenuti nell'articolo 46. L'articolo in commento nel definire le attività rientranti nell'assistenza societaria continuativa e generica, si limita ad affermare che esse sono quelle dirette ad assicurare il completo e regolare adempimento delle prestazioni previste al seguente articolo 55. Si rimanda all'articolo 55 per escludere che le attività ivi rientranti, attività di gestione

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VII – *Operazioni societarie*

Art. 42 – Assistenza societaria continuativa e generica

COMMENTO

vera e propria della società, possano configurarsi come prestazioni di assistenza societaria continuativa e generica. Giova sottolineare comunque che le due norme sono speculari per quanto attiene al compenso spettante al professionista, che in entrambi i casi dovrà essere preconcordato.

Si propende per l'ipotesi che l'articolo in commento debba essere applicato ogni qualvolta la natura delle prestazioni sia diretta all'adempimento di pratiche e formalità, non dettagliatamente previste nell'ambito di un mandato professionale ma contemplate nel loro insieme in modo generico e continuativo. Qualora tali prestazioni, invece, siano effettuate ma non previste nell'ambito di un mandato, per la determinazione degli onorari si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

- Il principio sancito nel secondo comma, deve essere utilizzato in sede di determinazione del compenso preconcordato, non potendo quest'ultimo essere inferiore a quello determinabile, in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 26, e si concilia esattamente con i commenti contenuti nel precedente comma. Spettano i rimborsi spese di cui all'articolo 18.
- Le indennità di cui all'articolo 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23 spettano solo se espressamente concordate tra le parti.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VIII – *Componimenti amichevoli*

Art. 43 – Componimenti amichevoli

1. Al Commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

- a) un compenso fisso di Lire 50.000 (€ 25,82) per ciascun creditore;
- b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:

fino a.....L. 500.000.000 (€ 258.228,45) dal 3 % al 4 %;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 (€516.456,90) dal 2 % al 3 %;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 (€2.582.284,50) dall' 1,5% al 2%;
per il di più fino a L.10.000.000.000 (€5.164.568,99) dall'1% all'1,5%;
per il di più oltre a L. 10.000.000.000 (€5.164.568,99) dallo 0,5% allo 1%;

2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al Commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50 %.

3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40 % e l'80 %, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

6. Se il componimento amichevole non riesce, al Commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettanti se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.

7. Onorario minimo Lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VIII – *Componimenti amichevoli*

Art. 43 – Componimenti amichevoli

COMMENTO	Onorari dovuti al Commercialista	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concordato stragiudiziale ▪ Cessione dei beni ▪ Tutte le sistemazioni liberatorie del debitore 	<ul style="list-style-type: none"> • compenso fisso Lit. 50.000 per ciascun creditore € 25,82 • compenso percentuale <ul style="list-style-type: none"> - fino a Lit. 500.000.000 dal 3% al 4% - da Lit. 500.000.001 dal 2% al 3% - a Lit. 1.000.000.000 € 516.456,90 - da Lit. 1.000.000.001 dal 1,5% al 2% - a Lit. 5.000.000.000 € 2.582.284,50 - da Lit. 5.000.000.001 dal 1% al 1,50% - a Lit. 10.000.000.000 € 5.164.568,99 - oltre Lit. 10.000.000.000 dal 0,50% all' 1% 	<p style="text-align: center;">Calcolato per scaglioni</p> <p style="text-align: right;">Con riferimento al passato definitivamente accertato</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzo delle attività 	<ul style="list-style-type: none"> - Al Commercialista competono altresì i seguenti onorari: finò a Lit. 100.000.000 10% € 51.645,69 da Lit. 100.000.001 8% € 51.645,69 a Lit. 500.000.000 258.228,45 € da Lit. 500.000.001 6% € 258.228,45 a Lit. 1.000.000.000 516.456,90 €

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VIII – *Componimenti amichevoli*

Art. 43 – Componimenti amichevoli

COMMENTO	<table border="0"> <tr> <td>da Lit.</td> <td>1.000.000.001</td> <td rowspan="2">] 4%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>516.456,90</td> </tr> <tr> <td>a Lit.</td> <td>5.000.000.000</td> <td rowspan="2">] 2%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>2.582.284,50</td> </tr> <tr> <td>oltre Lit.</td> <td>5.000.000.000</td> <td rowspan="2">] 2%</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>2.582.284,50</td> </tr> </table>	da Lit.	1.000.000.001] 4%	€	516.456,90	a Lit.	5.000.000.000] 2%	€	2.582.284,50	oltre Lit.	5.000.000.000] 2%	€	2.582.284,50
	da Lit.	1.000.000.001] 4%													
€	516.456,90															
a Lit.	5.000.000.000] 2%														
€	2.582.284,50															
oltre Lit.	5.000.000.000] 2%														
€	2.582.284,50															
	<table border="1"> <tr> <td>Riduzione</td> <td>Agli onorari sopra indicati si applica una riduzione del 50%</td> </tr> </table>	Riduzione	Agli onorari sopra indicati si applica una riduzione del 50%													
Riduzione	Agli onorari sopra indicati si applica una riduzione del 50%															
▪ Dilazione nei pagamenti	<p>- Al Commercialista competono</p> <table border="0"> <tr> <td>. compenso fisso</td> <td rowspan="2">] Lit. 50.000 (€ 25,82) per ciascun creditore</td> </tr> <tr> <td>. compenso percentuale</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td>Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per il concordato stragiudiziale</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%</td> </tr> <tr> <td>Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	. compenso fisso] Lit. 50.000 (€ 25,82) per ciascun creditore	. compenso percentuale		<table border="0"> <tr> <td>Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per il concordato stragiudiziale</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%</td> </tr> <tr> <td>Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per il concordato stragiudiziale	<table border="1"> <tr> <td>Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%</td> </tr> <tr> <td>Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria</td> </tr> </table>	Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%	Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria						
. compenso fisso] Lit. 50.000 (€ 25,82) per ciascun creditore															
. compenso percentuale																
	<table border="0"> <tr> <td>Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per il concordato stragiudiziale</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%</td> </tr> <tr> <td>Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per il concordato stragiudiziale	<table border="1"> <tr> <td>Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%</td> </tr> <tr> <td>Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria</td> </tr> </table>	Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%	Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria											
Si applicano gli stessi onorari sopra indicati per il concordato stragiudiziale	<table border="1"> <tr> <td>Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%</td> </tr> <tr> <td>Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria</td> </tr> </table>	Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%	Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria													
Con una riduzione compresa tra il 40% e l' 80%																
Avuto riguardo alle difficoltà incontrate e alla durata della moratoria																
▪ Altre specifiche prestazioni	<table border="0"> <tr> <td>- Al Commercialista competono altresì gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.</td> </tr> </table>	- Al Commercialista competono altresì gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.														
- Al Commercialista competono altresì gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.																
▪ Cumulabilità	<table border="0"> <tr> <td>- Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualati di cui all'art. 26</td> </tr> </table>	- Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualati di cui all'art. 26														
- Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualati di cui all'art. 26																

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VIII – *Componenti amichevoli*

Art. 43 – Componenti amichevoli

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Componente amichevole non risolto <ul style="list-style-type: none"> - Al Commercialista competono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ compenso fisso [Lit. 50.000 (€ 25,82) per ciascun creditore ▪ onorari graduali <ul style="list-style-type: none"> - Come previsto dall'art. 26 Tariffa 	<p>In ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onorario minimo [Lit. 4.000.000 € 2.065,83 	

- Vengono ricomprese nella previsione del primo comma tutte le prestazioni svolte per il concordato stragiudiziale e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore. E' ribadita una delle norme generali, più precisamente, quella contenuta nel disposto dell'articolo 3 della presente tariffa, che lega in maniera indissolubile la prestazione resa al risultato economico conseguito, nel caso in esame, attraverso l'intervento del professionista. Appare utile soffermarsi su questo principio dove il risultato economico conseguito è legato all'opera svolta dal Commercialista. Nel caso in cui si pervenga alla definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi, si renderà applicabile la riduzione dell'articolo 15 della presente Tariffa.
- Gli onorari del presente comma sono divisi in due fattispecie:
 - fissa per ciascun creditore, per la quale è applicabile la previsione di cui all'articolo 5 per la determinazione dell'onorario massimo;
 - variabile, commisurato, per scaglioni, al valore del passivo definitivamente accertato.
- Qualora l'opera del Commercialista consista, anche, nel realizzo di attività, oltre agli onorari di cui al precedente comma 1, spettano quelli previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), relativi alle liquidazioni di aziende, applicando a loro una riduzione del cinquanta per cento.
- Se nell'espletamento dell'incarico ricevuto dovessero essere svolte altre diverse specifiche prestazioni, competono, altresì, gli onorari relativi alle medesime.
- Se l'opera svolta dal Commercialista è limitata ad ottenere una dilazione nei pagamenti, spettano gli onorari di cui alla lettera a), comma 1, e i compensi di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo con l'obbligatoria applicazione di una riduzione, compresa tra il quaranta per cento e l'ottanta per cento, che sarà determinata avendo riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della dilazione.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE VIII – *Componenti amichevoli*

Art. 43 – Componenti amichevoli

- COMMENTO**
- E' esclusa la cumulabilità degli onorari previsti nel presente articolo con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
 - Se il componimento amichevole non giunge a buon fine, al Commercialista competono gli onorari previsti alla lettera a), comma 1, del presente articolo e, se dovuti, quelli previsti al comma 2 e al comma 3, e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa. Il risultato così ottenuto non potrà essere, in ogni caso superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
 - L'onorario minimo è di lire 4.000.000 (€ 2.065,83).
Spettano i rimborsi spese di cui all'articolo 18, le indennità di cui all'articolo 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Ove ne ricorrano i presupposti, sono inoltre applicabili gli articoli 6 e 7.

ESEMPI nn.

34

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE IX – Procedure concorsuali

Art. 44 – Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al Commercialista sono determinati con riferimento a quanto stabilito all'art. 30.

2. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previsti dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

3. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

COMMENTO

▪ **Prestazioni svolte per l'assistenza del debitore che:**

- . non rientrano in quelle previste dall'art. 43 – componimenti amichevoli
- . siano effettuate nel periodo preconcorsuale
- . siano effettuate nel corso delle diverse procedure concorsuali

- **Onorari spettanti al Commercialista**

Competono gli onorari stabiliti dall'art. 30

Minimo

Tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'art. 26

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE IX – Procedure concorsuali

Art. 44 – Assistenza in procedure concorsuali

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumulabilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari previsti nel presente articolo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono in ogni caso cumulabili <ul style="list-style-type: none"> Con gli onorari di altre prestazioni specificatamente previste dalla Tariffa ▪ non sono cumulabili <ul style="list-style-type: none"> Con gli onorari graduali di cui all'art. 26
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espletamento di singole fasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica. <ul style="list-style-type: none"> - Gli onorari si determinano in base: <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'art. 26 ovvero ▪ ad altri articoli della Tariffa che specificatamente prevedano le prestazioni svolte

- Nell'articolo sono disciplinate le prestazioni professionali svolte dal Commercialista nell'assistenza al debitore nelle fasi prodromiche alle procedure concorsuali nonché durante lo svolgimento delle stesse. Sono escluse da tali attività quelle relative ai componimenti amichevoli trattati nel precedente articolo 43.
- Le prestazioni professionali svolte nelle fasi preconcorsuali comprendono, fra le altre, l'analisi della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, il controllo formale della contabilità e dei libri obbligatori, l'elaborazione dell'istanza di ammissione, con la preparazione dei vari allegati, relazioni e situazioni. Le prestazioni svolte nel corso della procedura riguardano, altresì, la necessaria collaborazione ed i collegamenti con gli organi della stessa. Eventuali prestazioni professionali diverse da quelle contenute nel presente articolo, che non siano accessorie o complementari alle stesse, danno diritto ai relativi onorari specifici.
- Spettano i rimborsi spese di cui all'articolo 18, le indennità di cui all'articolo 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Ove ne ricorrano i presupposti, sono inoltre applicabili gli articoli 6 e 7. Gli onorari di cui all'articolo 26 non sono cumulabili con gli onorari specifici previsti nel presente articolo, fatta eccezione per il caso in cui (terzo comma) l'attività prestata dal Commercialista abbia avuto per oggetto soltanto alcune fasi della pratica (per esempio soltanto il controllo formale delle scritture e dei libri obbligatori oppure soltanto la presentazione dell'istanza in cancelleria, oppure soltanto la predisposizione degli allegati).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE X – *Consulenza Contrattuale*

Art. 45 – Consulenza contrattuale

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al Commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a..... L. 100.000.000 (€ 51.645,69) dal 2% al 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 (€ 258.228,45) dall' 1,25% al 3%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) dallo 0,75% al 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) dallo 0,4 % al 1,25%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) dallo 0,2 % all'0,75%;

2. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.

3. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

4. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

5. Onorario minimo Lire 600.000 (€ 309,87).

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE X – Consulenza Contrattuale

Art. 45 – Consulenza contrattuale

COMMENTO	<p>▪ Consulenza ed assistenza</p> <p>nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi; nella redazione di atti, di scritture private e di preliminari; ogni altra prestazione in materia contrattuale.</p>	- Determinazione degli onorari al Commercialista secondo i seguenti scaglioni:		<p>Con riferimento al valore della pratica</p>
		<p>- Relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . acquisto . vendita . permuta 	<ul style="list-style-type: none"> - di aziende - di quote di partecipazione - di patrimonio - di azioni di singoli beni 	
		<p>. Da Lit. € 100.000.001</p> <p>€ 51.645,69</p> <p>a Lit. € 500.000.000</p> <p>€ 258.228,45</p>	<p>Da 1,25% al 3%</p>	
		<p>. Da Lit. € 500.000.001</p> <p>€ 258.228,45</p> <p>a Lit. € 2.000.000.000</p> <p>€ 1.032.913,80</p>	<p>Da 0,75% al 2%</p>	
		<p>. Da Lit. € 2.000.000.001</p> <p>€ 1.032.913,80</p> <p>a Lit. € 5.000.000.000</p> <p>€ 2.582.284,50</p>	<p>Da 0,4% al 1,25%</p>	
	<p>. recesso ed esclusione di soci</p>	<p>. Oltre a Lit. € 5.000.000.000</p> <p>€ 2.582.284,50</p>	<p>Dallo 0,2% allo 0,75%</p>	
	<p>▪ Valore della pratica</p>	<p>- Regola</p> <p>- Eccezione</p>	<p>Il valore della pratica è in generale costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.</p>	
		<p>- Contratti a prestazioni periodiche o continuative</p>	<p>di durata ultra annuale</p>	<p>Il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio</p>
		<p>- Contratti di mutuo e contributi</p>	<p>- Contratti di mutuo compresi i finanziamenti</p> <p>- Contributi a fondo perduto</p>	<p>Il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato</p>
	<p>▪ Onorario minimo</p>	<p>- Lit. 600.000</p>	<p>€ 309,87</p>	

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE X – *Consulenza Contrattuale*

Art. 45 – Consulenza contrattuale

- COMMENTO**
- Il primo comma disciplina le seguenti categorie di prestazioni per consulenza e assistenza in relazione alla:
 - trattazione di contratti anche transattivi;
 - stipulazione di contratti anche transattivi;
 - redazione di atti;
 - redazione di scritture private;
 - redazione di preliminari;
 - ogni altra prestazione in materia contrattuale.Oggetto, delle sopra menzionate tipologie di prestazioni, sono la vendita o la permuta di:
 - aziende;
 - quote di partecipazione
 - azioni;
 - patrimoni;
 - singoli beni,ed infine le prestazioni contrattuali relative al recesso ed alla esclusione di soci, così come già trattato in sede di commento all'articolo 40 della presente Tariffa. Analogamente stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari relativi alla consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di altri contratti, quali, ad esempio: affitto, locazione, comodato, mandato, commissione, mediazione, agenzia, deposito, mutuo, trasporto, appalto, assicurazione, riassicurazione, rendita vitalizia e perpetua, transazione, fideiussione, conto corrente e depositi bancari, ecc.
 - Le aliquote minime e massime previste per la determinazione degli onorari, consentono al professionista di individuare, a seconda della attività prestata, il giusto compenso per l'opera svolta, stante il consistente intervallo esistente tra di esse.
 - Nel terzo comma è disciplinato che i corrispettivi pattuiti costituiscono il valore della pratica.

Nel caso di contratti a prestazioni periodiche o contratti a prestazioni continuative di durata ultra annuale, la base imponibile massima è pari al doppio dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno.

Per i contratti di mutuo il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato, mentre per i finanziamenti e i contributi a fondo perduto e in conto capitale, dal contributo erogato.
 - L'onorario minimo, applicabile a tutte le fattispecie previste nel presente articolo pari a L. 600.000 (€ 309,87).

Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 19, la maggiorazione di cui all'articolo 23 e gli onorari gradualmente di cui all'articolo 6 con la limitazione dell'articolo 21, secondo comma.

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli artt. 6, 7 e il 3° comma dell'articolo 4.

ESEMPI nn.

35 - 36 - 37 - 38

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 46 – Disposizioni generali

1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.

2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le Commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.

3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'Amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

4. Per l'assistenza tributaria al Commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come previsti nell'articolo 47.

5. Per la rappresentanza tributaria al Commercialista competono onorari graduali, come previsti nell'articolo 48.

6. Per la consulenza tributaria al Commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come previsti nell'articolo 49.

7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le eventuali diverse prestazioni.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 46 – Disposizioni generali

COMMENTO	<p>▪ Assistenza tributaria</p> <p>- E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.</p>	<p>Al Commercialista competono onorari specifici e graduali</p> <p>Art. 47 - Tariffa</p>	<p>In via cumulativa</p>
	<p>▪ Rappresentanza tributaria</p> <p>- E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le Commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.</p>	<p>Al Commercialista competono onorari graduali</p> <p>Art. 48 - Tariffa</p>	
	<p>▪ Consulenza tributaria</p> <p>E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi dalle legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinale e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.</p>	<p>Al Commercialista competono onorari specifici</p> <p>Art. 49 - Tariffa</p> <p>Oltre agli onorari graduali di cui all'art. 26 Tariffa</p>	
	<p>Cumulabilità</p> <p>- Onorari per assistenza tributaria - Onorari per rappresentanza tributaria</p>	<p>Sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.</p>	

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 46 – Disposizioni generali

- COMMENTO**
- L'articolo in commento è propedeutico ai successivi articoli 47, 48 e 49 e contiene le definizioni di assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria. Mentre non pare ci siano problemi interpretativi per la definizione di rappresentanza tributaria, è utile soffermarsi sulle ulteriori due definizioni e sui confini che delimitano le due attività.
Il legislatore fa confluire nel concetto di assistenza tutte quelle attività che presuppongono "la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti ... che non richiedono particolare elaborazione".
E' quindi la mancanza di una particolare elaborazione degli atti e documenti, da effettuarsi anche attraverso l'analisi della legislazione, della giurisprudenza, della dottrina e la scelta dei comportamenti da tenere, lo spartiacque tra l'assistenza e la consulenza tributaria. Quindi il concetto può semplicemente ridursi a: assistenza uguale predisposizione di atti; consulenza uguale parere per la predisposizione di atti.
 - L'attività di consulenza tributaria è, di norma, svolta congiuntamente alle attività di assistenza e rappresentanza tributaria; per tale motivo, il settimo comma ha previsto la possibilità di cumulo dei rispettivi onorari.
 - Per l'attività di rappresentanza tributaria, si ritiene utile precisare che l'intervento personale deve avvenire quale mandatario del cliente, restando pertanto esclusa ogni altra diversa ipotesi d'intervento.
 - Il sesto comma precisa che gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 spettano esclusivamente per l'attività di consulenza tributaria, restando esclusa la loro applicazione per le attività di assistenza e rappresentanza tributaria, così come disposto dall'articolo 25.
 - Gli onorari relativi alle predette attività sono stabiliti nei successivi articoli 47, 48 e 49.

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 47 – Assistenza tributaria

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2.

2. Gli onorari gradualali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3.

3. Il valore della pratica è determinato:

a) per le dichiarazioni dei redditi: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;

b) per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;

c) per le dichiarazioni monofase: in base alla sommatoria dei valori imponibili relativi agli acquisti dell'anno con l'esclusione dei valori relativi ai beni strumentali;

d) per le dichiarazioni di successione: in base al valore dichiarato dei beni;

e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;

f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

4. Per la concreta determinazione degli onorari gradualali all'interno del minimo e del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolare modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 47 – Assistenza tributaria

TAB. 2

Tabella 2 – art. 47, comma 1 (onorari specifici)	
A) Dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta	
a) Per la redazione di ciascun quadro analitico per ciascun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti)	Lit. 10.000 € 5,16
b) Per ciascun documento o copia di documento allegato	Lit. 5.000 € 2,58
c) Per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:	
c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	Lit. 30.000 € 15,49
c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone	Lit. 60.000 € 30,99
c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche	Lit.200.000 €103,29
c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta:	
- comprendente redditi di lavoro dipendente	Lit.200.000 €103,29
- non comprendente redditi di lavoro dipendente	Lit.100.000 € 51,65
B) Dichiarazione Monofase (QQ)	Lit.500.000 €258,23
C) Dichiarazione di successione	
a) per ogni cespite dichiarato	Lit. 50.000 € 25,82
b) per ogni passività dichiarata	Lit. 20.000 € 10,33
D) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione degli Accertamenti	Lit.100.000 € 51,65
E) Ricorsi, appelli e memorie alla Giunta di Stima	Lit.200.000 €103,29
F) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari	Lit. 50.000 € 25,82

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 47 – Assistenza tributaria

TAB. 3 (Lire)

Tabella 3 - art. 47, comma 2 (onorari graduali)				
VALORE DELLA PRATICA (in milioni di Lire)				
		fino a 100	da 100 a 1.000	oltre 1.000
1) Dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta, dichiarazione monofase, dichiarazione di successione	minimo massimo	50.000 300.000	200.000 800.000	500.000 2.000.000
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie	minimo massimo	50.000 500.000	500.000 4.000.000	2.000.000 10.000.000
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a Uffici Finanziari	minimo massimo	50.000 300.000	200.000 1.000.000	500.000 3.000.000

TAB. 3 (Euro)

Tabella 3 - art. 47, comma 2 (onorari graduali)				
VALORE DELLA PRATICA (in EURO)				
		fino a 51.645,69	da 51.645,69 a 516.456,90	oltre 516.456,90
1) Dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta, dichiarazione monofase, dichiarazione di successione	Minimo massimo	25,82 154,94	103,29 413,17	258,23 1.032,91
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie	minimo massimo	25,82 258,23	258,23 2.065,83	1.032,91 5.164,57
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a Uffici Finanziari	minimo massimo	25,82 154,94	103,29 516,46	258,23 1.549,37

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 47 – Assistenza tributaria

COMMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari specifici 	<ul style="list-style-type: none"> - Sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto. <p style="text-align: center;">Come risulta dalla Tabella 2</p>	<p style="text-align: center;">Da cumulare con i suddetti onorari specifici</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Onorari graduali 	<ul style="list-style-type: none"> - Sono determinati in funzione del valore della pratica. - Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolare modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata. <p style="text-align: center;">Come risulta dalla Tabella 3</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valore della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione dei redditi 	<p>In base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione dei sostituti d'imposta 	<p>In base all'importo complessivo delle ritenute operate.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione Monofase 	<p>In base alla sommatoria dei valori imponibili relativi agli acquisti dell'anno, con esclusione dei valori relativi ai beni strumentali.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazioni di successione 	<p>In base al valore dichiarato dei beni</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie 	<p>In base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso.</p>	

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 47 – Assistenza tributaria

COMMENTO

- Comunicazioni, denunce,
esposti, istanze, memorie,
risposte a questionari
indirizzati ad uffici finanziari

In analogia con i criteri previsti per
gli atti sopra elencati.

- L'articolo prevede, in modo analitico, gli onorari spettanti per le prestazioni di assistenza tributaria, rinviando alla tabella 2 per la quantificazione degli onorari specifici e alla tabella 3 per quella degli onorari graduali. Nello stesso articolo sono indicate le modalità di determinazione dei valori della pratica per le diverse tipologie di attività di assistenza.
- L'elencazione delle prestazioni esposte dalla lettera A) alla lettera F) di tabella 2 e dal punto 1) al punto 3) di tabella 3, deve ritenersi semplicemente indicativa non potendo prevedere, le richiamate tabelle, attività professionali disciplinate da normative emanate successivamente alla pubblicazione del Tariffario in commento.
- Conseguentemente per le prestazioni effettuate per la predisposizione di dichiarazioni o denunce non contemplate espressamente nelle tabella 2 e 3, saranno applicati onorari determinati analogicamente, in conformità a quanto disposto all'articolo 16, e con riferimento ad atti e/o documenti similari per contenuto. Il contenuto terminologico delle due tabelle è sostanzialmente identico, fatta eccezione per l'aggiunta al punto 3) di tabella 3 della previsione di "comunicazioni e denunce" non previste nella corrispondente lettera F) della tabella 2. Si ritiene pertanto che per tali attività spettino solo onorari graduali. Poiché in tali casi non è determinato o determinabile il valore della pratica, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, si assume come parametro di riferimento il valore massimo del terzo scaglione della tabella 1 prevista dall'articolo 26.
- Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Si applica inoltre l'articolo 5 limitatamente agli onorari specifici contenuti nella tabella 2 e, ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli artt. 6, 7 e il 3° comma dell'articolo 4.

ESEMPI nn.

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 48 – Rappresentanza tributaria

1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 48 – Rappresentanza tributaria

TAB. 4 (Lire)

Tabella 4 - art. 48					
VALORE DELLA PRATICA (in milioni di Lire)					
(per ora o frazione di ora)		fino a 20	da 20 a 100	da 100 a 1000	oltre 1000
Interventi					
a) presso Uffici Finanziari b) in occasione di verifiche fiscali	minimo massimo	40.000 50.000	50.000 80.000	80.000 150.000	150.000 250.000
c) presso le Commissioni tributarie	minimo massimo	50.000 70.000	70.000 100.000	100.000 150.000	150.000 250.000
d) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uffici finanziari	minimo massimo	150.000 200.000	200.000 300.000	300.000 500.000	500.000 1.500.000

Commento. Tutti gli interventi indicati prevedono onorari per ora o frazione di ora.

TAB. 4 (Euro)

Tabella 4 - art. 48					
VALORE DELLA PRATICA (in Euro)					
		fino a 10.329,14	da 10.329,14 a 51.645,69	da 51.645,69 a 516.456,90	oltre 516.456,90
Interventi					
a) presso Uffici Finanziari b) in occasione di verifiche fiscali	minimo massimo	20,66 25,82	25,82 41,32	42,32 77,47	77,47 129,11
c) presso le Commissioni tributarie	minimo massimo	25,82 36,15	36,15 51,65	51,65 77,47	77,47 129,11
d) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uffici finanziari	minimo massimo	77,47 103,29	103,29 154,94	154,94 258,23	258,23 774,69

Commento. Tutti gli interventi indicati prevedono onorari per ora o frazione di ora.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 48 – Rappresentanza tributaria

COMMENTO	<p>▪ E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale del Commercialista quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, in qualunque altra sede in relazione a verifiche.</p>	<p>- Gli onorari sono determinati in funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> . tempo impiegato . valore della pratica 	<p>Come risulta dalla tabella 4</p>
	<p>▪ Valore della pratica</p>	<p>- Tempo [I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora</p> <p>- Trasferimenti [Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore</p>	
	<p>- Determinazione [Il valore della pratica è determinato in base all'importo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> . imposte . tasse . contributi . pene pecuniarie . soprattasse . multe . penali . interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso 		
	<p>- Mancanza valore [In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo dell' imposte che potrebbero essere accertate</p>		

- L'articolo in esame stabilisce che al Commercialista competono, per l'attività di rappresentanza tributaria, solo onorari graduali determinati in funzione del tempo e del valore della pratica, come previsto dalla tabella 4.
- Al Commercialista spettano sia onorari per il tempo trascorso presso gli uffici finanziari, in occasione di verifiche fiscali, e presso le commissioni tributarie, sia per il tempo di trasferimento. Per tale ultima eventualità, la disposizione pone un limite massimo di quattro ore da determinarsi sulla base del compenso orario minimo di tabella 4.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 48 – Rappresentanza tributaria

- COMMENTO**
- Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnabile o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso. Più problematica è l'individuazione del valore della pratica per l'ipotesi di mancata verbalizzazione di rilievi, che può essere stata determinata proprio dall'intervento del professionista. La normativa indica nell'importo delle imposte che potrebbero essere accertate il valore della pratica stessa.
Considerate le variabili che possono influire nella determinazione di tali imposte, nella quantificazione dell'importo da addebitare al cliente si propone di operare in modo prudente, tenendo sempre conto del risultato economico conseguito (articolo 3, secondo comma), valutando anche l'opportunità di rinviare l'emissione della parcella in presenza di elementi utili alla esatta determinazione delle possibili imposte.
 - Qualora risulti comunque indeterminabile l'importo delle imposte che potrebbero essere accertate, il valore della pratica è determinato assumendo a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.
 - Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano gli artt. 6, 7 e il 3° comma dell'articolo 4.
 - Per effetto della previsione dell'articolo 25, non si rendono applicabili gli onorari gradualmente indicati nella tabella 1 richiamata dall'articolo 26.

ESEMPI nn.

46

TITOLO IV

ONORARI – Capo III Onorari Specifici

SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 49 – Consulenza tributaria

1. Al Commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo sia dell'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed i criteri di cui all'articolo 3.

Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludono con esito favorevole per il cliente.

COMMENTO

▪ **E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e della amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportune in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.**

- Al Commercialista spettano:

- . onorari per prestazioni di assistenza tributaria } Art.47 Tariffa
- . onorari per prestazioni di rappresentanza tributaria } Art.48 Tariffa

. Onorari determinati

tra l'**1,00%**
e il **5,00%**

valore della pratica

- Secondo i principi indicati alla lett. a), comma 3 dell'art. 47
- Per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso

- Avendo riguardo a:

- . importanza e complessità della questione esaminata;
- . tutti possibili riflessi connessi;
- . criteri indicati nell'art. 3 della Tariffa.

Questioni di diritto

Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludono con esito favorevole per il cliente.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XI – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 49 – Consulenza tributaria

- COMMENTO**
- La consulenza tributaria può essere prestata autonomamente o congiuntamente alle prestazioni di assistenza o di rappresentanza tributaria. Il valore della pratica è quello indicato alla lettera e) del terzo comma dell'articolo 47. Quando la consulenza è svolta contemporaneamente a prestazioni di assistenza o rappresentanza tributaria, non sorgono dubbi circa l'individuazione della base imponibile. Viceversa, quando la consulenza è resa disgiuntamente da tali prestazioni o in occasione della predisposizione di dichiarazioni fiscali e di documenti di cui al punto 3) della tabella 3, si possono configurare le seguenti differenti ipotesi:
 - prestazione di sola consulenza diretta, ad esempio, ad individuare il carico fiscale di una certa operazione: il valore della pratica può essere identificato, ai fini della determinazione degli onorari gradual e specifici, nell'ammontare delle imposte che sarebbero dovute;
 - prestazione di sola consulenza diretta ad individuare, ad esempio, la scelta dei comportamenti più opportuni in relazione al trattamento fiscale di talune operazioni: poiché il valore della pratica non è determinabile, ai fini della determinazione degli onorari gradual e specifici, si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 4;
 - prestazione di consulenza resa congiuntamente a prestazioni di assistenza nell'ambito della predisposizione di dichiarazioni fiscali: il valore della pratica è determinato unitariamente con riferimento alle imposte dovute nella dichiarazione stessa. Se invece non risultano dovute imposte, poiché per l'attività di assistenza sono già applicati gli onorari specifici di cui all'articolo 47, risulteranno applicabili solo gli onorari gradual di cui all'articolo 26;
 - prestazione di consulenza resa congiuntamente a prestazioni di assistenza di cui al punto 3) della tabella 3: il valore della pratica è determinato con riferimento alle imposte dovute risultanti dai relativi documenti. Se invece non risultano dovute imposte, poiché per l'attività di assistenza sono già applicati gli onorari specifici di cui all'articolo 47, risulteranno applicabili solo gli onorari gradual di cui all'articolo 26.
 - Per l'individuazione della percentuale da applicare, occorrerà tenere in particolare considerazione la risoluzione di questioni di diritto, specie se si concludono con esito favorevole per il cliente, condizione questa facilmente dimostrabile, per esempio, nell'ambito del contenzioso tributario.
 - Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Si applicano gli onorari gradual di cui all'articolo 26 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 6, 7.

ESEMPI nn.

47

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – Sistemazioni di interessi

Art. 50 – Sistemazione tra eredi

1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.

Onorario minimo Lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.

4. Allorquando il Commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione l'ammontare della quota di spettanza del cliente.

5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Sistemazioni di interessi*

Art. 51 – Sistemazioni patrimoniali

1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.

Art. 52 – Sistemazioni tra familiari

1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – Sistemazioni di interessi

- Art. 50 – Sistemazione tra eredi
Art. 51 – Sistemazioni patrimoniali
Art. 52 – Sistemazioni tra familiari

COMMENTO	<p>▪ Sistemazioni tra eredi</p> <p>Art. 50 - Tariffa</p>	<p>- Prestazioni inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . esecuzione di disposizioni testamentarie . accertamento dello asse ereditario . progetti di divisione e di assegnazione di beni . lottizzazione dell'asse ereditario . assegnazione di beni . determinazione e sistemazione di diritti usufrutto con o senza affrancazione . sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali 	<p>- Al Commercialista spettano onorari in misura compresa</p> <p>tra lo 0,50% e il 3,00%</p> <p>onorario minimo Lit. 4.000.000 € 2.065,83</p> <p>del totale della massa attiva ereditaria</p> <p>- Considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . attività prestata . numero degli eredi, dei legali e degli usufruttuari
	<p>▪ Sistemazioni patrimoniali</p> <p>Art. 51 - Tariffa</p>	<p>- Sistemazioni patrimoniali</p> <p>- Divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni</p> <p>Compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione</p>	<p>Gli onorari sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'art. 50, ovvero delle passività se superiori</p>
	<p>▪ Sistemazione tra familiari</p> <p>Art. 52 - Tariffa</p>	<p>- Sistemazione di interessi tra familiari</p> <p>Allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della Tariffa.</p>	<p>Gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 51 Tariffa</p>
	<p>▪ Cumulabilità</p>	<p>- Sono cumulabili</p>	<p>- Gli onorari previsti dall'art. 50 sono cumulabili con gli onorari previsti agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 27 – amministrazione di aziende . 28 – amministrazione di patrimoni e di beni . 30 – liquidazione di aziende

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – Sistemazioni di interessi

- Art. 50 – Sistemazione tra eredi
Art. 51 – Sistemazioni patrimoniali
Art. 52 – Sistemazioni tra familiari

COMMENTO		
	- Non sono cumulabili	- Gli onorari specifici previsti dall'art. 50 non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'art. 26 – altri onorari gradualmente.
▪ Quota cliente	- Quando il Commercialista assiste: <ul style="list-style-type: none"> . un coerede . un legatario . un usufruttuario 	Gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti In relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.
▪ Denuncia di successione	- Prestazioni relative alla denuncia di successione - Liquidazione della relativa imposta	Si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della tariffa Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

- Rientrano nella previsione dell'**articolo 50** tutte le prestazioni relative all'assistenza connessa con le disposizioni testamentarie quali l'accertamento dell'asse ereditario, la divisione e l'assegnazione dei beni, la determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto e l'eventuale affrancazione, compresi l'individuazione ed il riconoscimento degli aventi causa, con espressa esclusione delle prestazioni relative alla denuncia di successione già previste all'articolo 47. Il valore della pratica è individuato nel totale della massa attiva ereditaria (al lordo quindi delle passività ereditarie) e gli onorari si determinano tenuto conto anche del numero degli eredi, legatari ed usufruttuari.

Qualora l'incarico preveda l'amministrazione o la liquidazione di aziende e l'amministrazione di patrimoni, gli onorari relativi a tali prestazioni sono determinati in base agli artt. 27, 28 e 30 e sono cumulabili con quelli previsti nel presente articolo.

Ove l'assistenza sia riferita ad uno degli eredi, dei legatari o usufruttuari gli onorari saranno determinati secondo i criteri previsti in precedenza con valore della pratica determinato in base alla quota di spettanza degli stessi. In presenza di due o più coeredi, l'onorario sarà riferito alle singole quote a ciascuno attribuite. Per espressa previsione (onorario determinato in funzione del numero degli eredi) non è applicabile la riduzione di cui all'articolo 12.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – Sistemazioni di interessi

- Art. 50 – Sistemazione tra eredi
Art. 51 – Sistemazioni patrimoniali
Art. 52 – Sistemazioni tra familiari

- COMMENTO** Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all'articolo 26. Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7.
- L'**articolo 51** tratta di prestazioni simili a quelle indicate nel precedente articolo 50 (differiscono solo per il fatto che in tale caso traggono origine dalla volontà del cliente e non da disposizione testamentaria) gli onorari sono determinati con le stesse modalità. E' previsto, quindi, l'onorario minimo di 4 milioni (€ 2.065,83) e la non cumulabilità degli onorari graduali. Fa eccezione la determinazione del valore della pratica che, per tali prestazioni, è determinato con riferimento alle attività accertate o, solo se superiori, alle passività. Per effetto del rimando all'articolo 50, anche in questo caso non è applicabile la riduzione di cui all'articolo 12. Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all'articolo 26. Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7.
 - La disposizione di cui all'**articolo 52** è relativa alla sistemazione di interessi tra familiari. Per l'interpretazione si rimanda al commento del precedente articolo 51.

ESEMPI nn.

48

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Consulenze ed assistenze varie*

Art. 53 – Consulenza economico-finanziaria

1. Al Commercialista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

- a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
- b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, ecc.;
- c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
- d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

COMMENTO

▪ **Consulenza economico-finanziaria**

- Al Commercialista spettano onorari determinati
tra lo 0,50%
e il 2,00%
del valore dei capitali oggetto delle prestazioni



- Tenendo conto di:
- . tempo impiegato;
 - . specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria dell'azienda quali per esempio:
 - a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
 - b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring;
 - c) studi e adempimenti per la collaborazione di titoli sul mercato;
 - d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Consulenze ed assistenze varie*

Art. 53 – Consulenza economico-finanziaria

- COMMENTO**
- L'articolo tratta delle prestazioni rese dal Commercialista per la consulenza economico-finanziaria finalizzata allo studio della struttura finanziaria ed alla analisi delle diverse forme di intervento per la sua modifica.
Rientrano nel presente articolo la raccolta di capitali connessa all'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 40 nonché la riduzione del capitale esuberante, nonché tutti gli adempimenti per la quotazione di una società.
 - Il valore della pratica è determinato con riferimento al valore dei capitali oggetto delle prestazioni, tenendo conto anche del tempo impiegato.
 - Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Sono cumulabili gli onorari graduali previsti dall'articolo 26, con la limitazione del secondo comma dell'articolo 21.
 - Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

49

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Consulenze ed assistenze varie*

Art. 54 – Consulenze aziendali particolari

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico, diagnosi organizzativi); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, ecc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzativi; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica), per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al Commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed all'importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.

2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Consulenze ed assistenze varie*

Art. 54 – Consulenze aziendali particolari

COMMENTO

▪ Prestazioni

- . diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative);
- . diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria;
- . impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre ecc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione elettronica)
- . impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
- . valutazione della convenienza economica-finanziaria ad effettuare investimenti;
- . l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare:

tra lo 0,50%
e il 2,00%

del valore
della
pratica



come stabilito
a norma
dell'art. 4
Tariffa



- Con opportuno riguardo a:

- . natura
 - . importanza
 - . criteri indicati nell'art. 3 della Tariffa
- dell'azienda

Cumulabilità

Gli onorari sopra indicati sono cumulabili con gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Consulenze ed assistenze varie*

Art. 54 – Consulenze aziendali particolari

- COMMENTO**
- L'articolo elenca in dettaglio una serie di differenti prestazioni rese dal Commercialista nel settore delle consulenze aziendali. Il valore della pratica riferito alle fattispecie indicate nel primo comma è determinato ai sensi dell'articolo 4, tenuto conto, ai fini della concreta determinazione della percentuale da applicare, della natura e importanza dell'azienda, delle caratteristiche della stessa, del risultato economico conseguito e dei vantaggi anche non patrimoniali derivati alla stessa (cfr. articolo 3).
Considerata la specificità e l'alto contenuto professionale delle prestazioni elencate nell'articolo in commento e le diverse tipologie delle aziende nei confronti delle quali il Commercialista può essere chiamato a prestare la sua attività, si ritiene opportuno suggerire di preconcordare il compenso.
 - Il secondo comma prevede la cumulabilità degli onorari per le prestazioni accessorie a quelle indicate al primo comma.
 - Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23. Sono cumulabili gli onorari gradualmente previsti dall'articolo 26, con la limitazione del secondo comma dell'articolo 21.
Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7.


ESEMPI nn.

50 - 51 - 52

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – Consulenze ed assistenze varie

Art. 55 – Consulenza aziendale continuativa e generica

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al Commercialista competono onorari che devono essere **preconcordati** con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.



- L'articolo contempla tutte le prestazioni di consulenza tecnico operativa, già in parte elencate agli artt. 53 e 54, con la sola differenza che sono svolte in via continuativa con un incarico generico.
Gli onorari devono essere preconcordati con il cliente in relazione alla durata, alla natura ed alla complessità delle prestazioni da eseguire.
Nel caso l'onorario non sia stato preconcordato, il professionista, per le prestazioni effettuate, potrà richiedere gli onorari per le singole prestazioni effettuate.
Trattandosi, di regola, di prestazioni dipendenti da incarico di lunga durata sono applicabili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 (Emissione della parcella), le disposizioni di cui all'articolo 9 (Parcelle periodiche) con possibilità di emettere il documento, salvo diverso accordo, alla fine di ogni bimestre.
- Spettano i rimborsi spese di cui all'articolo 18.
Le indennità di cui all'articolo 19 e la maggiorazione di cui all'articolo 23 spettano solo se espressamente concordate tra le parti.

ESEMPI nn.

53 – 54

TITOLO IV
ONORARI – Capo III Onorari Specifici
SEZIONE XII – *Consulenze ed assistenze varie*

Art. 56 – Consulenza e patrocinio in materia di rapporti di lavoro

1. Per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale al Commercialista spettano i seguenti onorari, riferiti a periodi retributivi mensili, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti in base alla seguente tabella:

per ogni cedolino:	Minimo	Massimo
fino a 2 dipendenti	23.000 (€ 11,88)	36.000 (€ 18,59)
da 3 a 6 dipendenti	22.000 (€ 11,36)	33.000 (€ 17,04)
da 7 a 15 dipendenti	21.000 (€ 10,85)	30.000 (€ 15,49)
oltre 15 dipendenti	20.000 (€ 10,33)	27.000 (€ 13,94)

2. Per la compilazione di moduli informativi o statistici, per la redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta, spettano i seguenti onorari:

per ogni modulo:	Minimo	Massimo
a) rilevamento di dati statistici o periodici per la contabilità, per la risoluzione dei rapporti di lavoro, per la quantificazione di spettanze relative al trattamento di fine rapporto, ecc.	15.000 (€ 7,75)	50.000 (€ 25,82)
b) - mod. IGR "G" -	15.000 (€ 7,75)	25.000 (€ 12,91)

COMMENTO ■ Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19. Sono cumulabili gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26, con la limitazione del secondo comma dell'art. 21. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7.

ESEMPI nn.

03-55

ESEMPI

Esempio n. 00 - Schema di parcella

Studio

Cliente

Parcella n.del .././..

Data	Descrizione	Riferimenti Tariffa	Rimborso di spese	Indennità	Onorari
	Totale rimborsi di spese				
	Totale indennità				
	Totale onorari				
	= Totale complessivo				<input type="text"/>
	- Ritenuta di acconto				<input type="text"/>
	+ Rimborso di anticipazione effettuate in nome e per conto del cliente (art. 2 comma 1 Tariffa)				<input type="text"/>
	= Totale da pagare				<input type="text"/>

ESEMPI

Esempio n. 01 - Richiesta acconto al cliente

- **Attività svolta:** - Richiesta di acconto al cliente
- **Valore pratica:** - Importo anticipo concordato con il cliente
- **Note particolari:** - Si tratta di spese che il Commercialista deve sostenere per completare la prestazione professionale

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
08-mag	- Acconto sulle prestazioni da effettuare	Art. 8 comma 1			1.962,54
Totali €.					1.962,54

ESEMPI

Esempio n. 02 – Applicazione interessi di mora

- **Attività svolta:** - Applicazione interessi di mora per parcella pagata dal cliente dopo nove mesi dalla emissione.
- **Valore pratica:** - Importo della parcella € 9.296,22
- **Note particolari:** - Il cliente non ha contestato la congruità dei compensi addebitati ma non ha provveduto al pagamento nei termini per mancanza di liquidità.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-feb	- Interessi di mora per ritardato pagamento parcella n. 117 del 10/05/.... € 9.296,22 x 7% x 7/12 =	Art. 10 comma 1			379,60
Totale €.					379,60

ESEMPI

Esempio n. 03 – Prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale e la consulenza del lavoro

- **Attività svolta:** - Prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale e la consulenza del lavoro

- **Valore pratica:** - Onorario determinato in base al numero dei dipendenti

- **Note particolari:** - Il Commercialista rileva i dati dal registro presenze fornito dal cliente

Data	Descrizione	Riferimenti Tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
	- Redazione mensile buste paga e compilazione dei relativi modelli per i versamenti contributivi: - mese 10/.. n. 6 dip. x € 17,04 - mese 11/.. n. 6 dip. x € 17,04 - mese 12/.. n. 2 dip. x € 18,59	Art. 56 c. 1			102,24 102,24 37,18
	- Rilevazioni e predisposizione dei moduli con i dati contabili mensili per la scritturazione dei costi relativi alle retribuzioni correnti: - mese 10/.. - mese 11/.. - mese 12/..	Art. 56 comma 2 lett. a)			25,82 25,82 25,82
	- Rilevazione dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto: n. 6 dip. x € 25,82	Art. 56 comma 2 lett. a)			154,92
	- Redazione modello IGR "G": n. 6 dip. x € 12,91	Art. 56 comma 2 lett. b)			77,46
Totale €.					551,50

ESEMPI

Esempio n. 04 – Verbale assemblea per versamenti c/aumento di Capitale sociale

- **Attività svolta:** - Verbale assemblea per versamenti in c/aumento capitale sociale.

- **Valore pratica:** - Patrimonio Netto € 258.228,45

- **Note particolari:** - L'assemblea dei soci si è tenuta presso la sede legale della società.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari	
18-mag	Onorario Specifico $77.468,53 \times 2\% = 1.549,37$ $180.759,92 \times 1\% = \underline{1.807,60}$	Art. 40 comma 1			3.356,97	
20-mag	Assenza dallo Studio Commercialista ore n. 2 x 51,65	Art.19 comma 1 lett. a) punto1		103,30		
24-mag	Formazione fascicolo	Art.19 comma 1 lett. b)		51,65		
	N.B.: Spettano i rimborsi spese se il Commercialista si è recato fuori RSM per l'espletamento dell'incarico e la maggiorazione per il rimborso delle spese accessorie	Art. 18 c. 2 Art. 18 c. 4				
Totali €.				0	154,95	3.356,97

ESEMPI

Esempio n. 05 – Amministrazione di una azienda individuale per un anno

- **Attività svolta:** - Amministrazione di una azienda individuale per un anno per impedimento del titolare.
- E' necessario un mandato specifico.
- **Valore pratica:** - Onorario preconcordato a tempo con il cliente.
- **Note particolari:** - Onorario preconcordato con il cliente a tempo per il Commercialista e per i suoi collaboratori.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-giu	Amministrazione azienda "La Fiorita " per un anno. Onorario preconcordato a tempo Commercialista ore 400 x 51,65 Collaboratori ore 60 x 18,08 N.B.: Si applica sempre e comunque l'art. 18 a meno che l'attività non venga condotta in studio (in RSM) Se non è previsto nel mandato non si applica l'art. 19.	Art. 27 punto 1 (Art. 22)			20.660,00 1084,80
Totali €.					21.744,80

ESEMPI

Esempio n. 06 – Amministrazione di una azienda individuale per sei mesi

- **Attività svolta:** - Amministrazione di una azienda individuale per sei mesi per impedimento del titolare.
- E' necessario un mandato specifico.
- **Valore pratica:** - Onorario preconcordato con il cliente.
- **Note particolari:** - Onorario preconcordato con il cliente in misura fissa per il Commercialista.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-giu	- Amministrazione azienda "Il Gelso" per sei mesi Onorario preconcordato N.B.: Si applica sempre e comunque l'art. 18 a meno che l'attività non venga condotta in studio (in RSM) Se non è previsto nel mandato non si applica l'art. 19.	Art. 27 punto 1 (Art. 22)			12.911,42
Totali €.					12.911,42

ESEMPI

Esempio n. 07 – Amministrazione ordinaria di beni immobili

- **Attività svolta:** - Amministrazione ordinaria di beni immobili civili condotti in locazione.

- **Valore pratica:** - Proventi lordi Annuali € 41.316,55

- **Note particolari:** - I contratti di locazione non sono stati redatti dal Commercialista e non è affidata neppure la cura dell'esecuzione di spese straordinarie.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	Amministrazione ordinaria di beni immobili civili condotti in locazione - Onorari Annuali - compenso fisso locatari n. 10 x 25,82 - compenso variabile proventi lordi annuali € 5.164,57 x 5% € 36.151,98 x 4% N.B. Si può applicare la maggiorazione di cui all'art. 23 e di cui all'art. 5 o 6.	Art. 28 Art. 28 comma 1 lett. a) punto 1 Art. 28 comma 1 lett. a) punto 2			258,20 258,23 1.446,08
31-dic	- Formazione fascicolo	Art. 19 c.1 l.b)		51,65	
31-dic	- Riunione con il locatari ore 2 x 20,66	Art. 26 Tab. 1 punto I lett. b) sc.2			41,32
31-dic	- Assenza dallo studio per riunione con locatari ore 2 x 51,65 - N.B. Al Commercialista spettano anche i rimborsi di spese di cui all'art. 18	Art. 19 comma 1 lett. a) (se fuori RSM)		103,30	
Totali €.			0	154,95	2.003,83

ESEMPI

Esempio n. 09 – Assistenza all'imprenditore nella fase di cessazione della attività

- **Attività svolta:** - Assistenza all'imprenditore nella fase di cessazione dell'attività.

- **Valore pratica:** - Attività realizzate € 134.278,79
- Passività accertate € zero

- **Note particolari:** - L'Attività del Commercialista è stata rivolta esclusivamente al realizzo delle attività esistenti in collaborazione con il cliente.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-mag	Consultazione telefonica con il cliente	Art. 26 - Tab.1 punto I - lett. a) scagl. 3			15,49
11-mag	Riunione con il cliente in studio ore 3 x 25,83	Art. 26 - Tab.1 punto I - lett. b) scagl. 3			77,49
13-mag	Riunione con il cliente e i compratori in studio ore 2 x 41,32	Art. 26 - Tab.1 punto I - lett. c) scagl. 3			82,64
13-mag	Formazione fascicolo	Art.19 c.1 let.b)		51,65	
14-mag	Assenza dallo studio per viaggio A/R Milano con il cliente Commercialista intera giornata	Art.19 comma 1 lett. a)			413,17
15-mag	Onorario specifico per assistenza nella fase di cessazione attività $51.645,69 \times 10\% = 5.164,57$ $\underline{82.633,10} \times 8\% = \underline{6.610,65}$ 134.278,79 11.775,22 - Riduzione $11.775,22 \times 50\% = \underline{5.887,61}$ Al Commercialista spettano anche i	Art.30 comma 1 lett. a)			5.887,61
N.B.:	rimborsi di spese di cui all'art.18.	(se fuori RSM)			
Totali €.			0	51,65	6.476,40

ESEMPI

Esempio n. 10 – Relazione di stima per trasformazione società

- **Attività svolta:** - Relazione di stima per trasformazione società in nome collettivo in società a responsabilità limitata

- **Valore pratica:** - Totale attività € 417.483,10; Totale passività € 294.069,01; Totale complessivo € 711.552,11

- **Note particolari:** - Situazione contabile predisposta dal Commercialista.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-mag	Consultazione telefonica (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab.1 punto I - lett. a) scagl. 3			15,49
12-mag	Riunione con i soci della società n. 1 ora x 25,83 (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab.1 punto I - lett. b) scagl. 3			25,82
13-mag	Visita presso società per inventario merci e beni strumentali - Commercialista ore n. 3 x 51,65 - collaboratore ore n. 3 x 18,08	Art. 19 - c.1 lett. a) punto 1 Art. 19 - c.1 lett. a) punto 2		154,95 54,24	
14-mag	Visita presso società per inventario merci e beni strumentali - Commercialista intera giornata - collaboratore intera giornata	Art. 19 - c.1 lett. a) punto 1 Art. 19 - c.1	lett.a)	413,17 139,44	
18-mag	Formazione fascicolo	Art. 19 - c.1 lett. b)		51,65	
30-mag	Tribunale per asseverazione perizia n. 2 ore x 51,65	Art. 19 - c.1 lett. a) punto 1		103,30	
30-mag	Relazione di stima 258.228,45 x 1% = 2.582,28 453.323,66 x 0,5% = 2.266,62	Art. 31 lett. c)			4.848,90
N.B.:	In ogni caso si può applicare l'art. 5 o 6 e il 23. Spettano anche i rimborsi di spese di cui all'art. 18				
Totali €.			0	916,75	4.890,21

ESEMPI

Esempio n. 11 – Accertamento attendibilità bilancio

- **Attività svolta:** - Accertamento attendibilità bilancio.

- **Valore pratica:** - Patrimonio netto € 258.228,45

- **Note particolari:** Il lavoro è stato svolto dal Commercialista e da un suo collaboratore in parte presso la sede della società e in parte presso lo studio

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
20-mag	- Accertamento attendibilità bilancio da effettuare Commercialista ore 32 x 51,65 collaboratore ore 32 x 18,08	Art. 32			1.652,80 578,56
	- Formazione fascicolo	Art. 19 - c.1 lett. b)		51,65	
	- Assenza dallo studio Commercialista ore 20 x 51,65 collaboratore ore 20 x 18,08			1.033,00 361,60	
	NB: Si può applicare, non essendo escluso, anche l'art. 26 alle singole prestazioni svolte.				
Totali €.				1.446,25	2.231,36

ESEMPI

Esempio n. 12 – Organizzazione e impianto contabilità ordinaria

- **Attività svolta:** - Organizzazione e impianto contabilità ordinaria per una società in nome collettivo che svolge attività di commercio all'ingrosso.
- **Valore pratica:** - Onorario determinato in base al tempo impiegato
- **Note particolari:** - L'attività del Commercialista e un suo collaboratore è stata svolta esclusivamente presso la sede della società.
Non sono state considerate le spese di viaggio perché la sede della società è in RSM.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
28-mag	- Organizzazione e impianto contabilità ordinaria - Commercialista giornate intere n. 05 x 413,17 ore n. 24 x 51,65 - collaboratore giornate intere n. 05 x 139,44 ore n. 24 x 18,08 N.B.: Si può applicare congiuntamente anche l'art. 26.	Art. 33 comma 1 Art. 24 comma 2			2.065,85 1.239,60 697,20 433,92
Totali €.					4.436,57

ESEMPI

Esempio n. 13 – Tenuta della contabilità semplificata

- **Attività svolta:** - Tenuta della contabilità semplificata
- **Valore pratica:** - Onorario concordato con il cliente € 1.800,00 annuali.
- **Note particolari:** - Per gli incarichi di tenuta della contabilità il Commercialista può scegliere di concordare l'onorario con il cliente oppure applicare gli importi specifici stabiliti nella **tariffa**.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta della contabilità semplificata anno - onorario concordato	Art. 33 Art. 33 comma 2 (Art. 22)			1.800,00
Totali €					1.800,00

ESEMPI

Esempio n. 14 – Tenuta della contabilità semplificata

- **Attività svolta:** - Tenuta della contabilità semplificata
- **Valore pratica:** - Fatture o rilevazioni annue sui registri o schede n. 15.
- **Note particolari:** - Indipendentemente dal numero delle fatture o rilevazioni l'onorario minimo mensile è di € 51,65.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta della contabilità semplificata da gennaio a dicembre - fatture o rilevazioni annue sui registri n. 15 - Formazione del fascicolo	Art. 33 Art. 33 comma 2 (Art. 7 c.2) Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	619,75
Totali €.			0	51,65	619,75

ESEMPI

Esempio n. 15 – Tenuta della contabilità semplificata

- **Attività svolta:** - Tenuta della contabilità semplificata
- **Valore pratica:** - Fatture o rilevazioni annue sui registri o schede n. 500.
- **Note particolari:** - Le fatture e gli altri documenti rilevanti ai fini fiscali sono stati registrati sui registri, mentre per i beni strumentali è stato compilato anche il registro beni ammortizzabili.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta della contabilità semplificata anno - fatture o rilevazioni annue sui registri n. 500 - Formazione del fascicolo	Art. 33 Art. 33 comma 2 lett. b) Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	2.065,83
Totali €.				51,65	2.065,83

ESEMPI

Esempio n. 16 – Tenuta della contabilità ordinaria

- **Attività svolta:** - Tenuta contabilità ordinaria.
- **Valore pratica:** - Onorario preconcordato con il cliente € 6.200,00 annuali.
- **Note particolari:** - Per gli incarichi di tenuta della contabilità il Commercialista può scegliere di preconcordare l'onorario con il cliente oppure applicare gli importi specifici stabiliti nella tariffa.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta contabilità ordinaria anno - Onorario preconcordato	Art. 33 Art. 33 comma 2 (Art. 22)			6.200,00
Totale €.					6.200,00

ESEMPI

Esempio n. 17 – Tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio

- **Attività svolta:** - Tenuta contabilità ordinaria e formazione bilancio per una impresa individuale.
- **Valore pratica:** - Per la determinazione degli onorari viene scelto il metodo che tiene conto degli scaglioni di rilevazioni. Rilevazioni contabili annue n. 2.100.
- Totale attività € 438.988,36 - Totale delle componenti positive di reddito € 1.136.205,18.
- **Note particolari:** - Il Commercialista si limita a rilevare i dati dalla prima nota fornita dal cliente, senza predisporre la relazione tecnica illustrativa.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta contabilità ordinaria anno .. - rilevazioni contabili annue n. 2100 - Formazione di bilancio al 31/12/.. - totale delle attività 129.114,22 x 0.5% = 645,57 129.114,23 x 0.25% = 322,79 <u>180.759,91 x 0.125% = 225,95</u> 438.988,36 1.194,31 riduzione (art. 34 comma 3) 1.194,31 x 10% = <u>119,43</u> riduzione (art. 34 comma 4) 1.194,31 x 20% = <u>238,86</u>	Art. 33 - c.2 Art. 34 lett. a)	lett. b)		3.098,74
	- Totale componenti positivi reddito 516.456,90 x 0.15%= 774,69 <u>619.748,28 x 0,075%= 464,81</u> 1.136.205,18 1.239,50 riduzione (art. 34 comma 3) 1.239,50 x 10% = <u>123,95</u> riduzione (art. 34 comma 4) 1.239,50 x 20% = <u>247,90</u>	Art. 34 lett. b)			836,02
	- formazione fascicolo N.B.: Verificandosi i presupposti sono applicabili anche gli artt. 6 e 23 e 26.	Art. 19	c.1 lett.b)	51,65	867,65
Totali €.				51,65	4.802,41

ESEMPI

Esempio n. 18 – Tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio

- **Attività svolta:** - Tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio con nota integrativa per una S.r.l.
- **Valore pratica:** - Per la determinazione degli onorari viene scelto il metodo che tiene conto del numero delle rilevazioni:
 - Rilevazioni che comportano uno o più addebiti ed uno o più accrediti n. 1600 e n. 350
 - Totale delle Attività € 438.988,36 – Totale componenti positive di reddito € 1.136.205,18.
- **Note particolari:** - Il Commercialista rileva i dati dalla prima nota fornita dal cliente.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta della contabilità ordinaria anno	Art. 33			
	- rilevazioni che comportano un addebito ed un accredito n.1600 x 1,55	Art. 33 - c.2 lett. a)			2.480,00
	- rilevazioni che comportano più addebiti ed più accrediti n. 350 x 0,77	Art. 33 - c.2 lett. a)			269,50
	- Formazione del bilancio al 31/12				
	-Totale dell'attività	Art. 34	c.1 lett.a)		
	129.114,22 x 0,5% = 645,57				
	129.114,23 x 0,25% = 322,79				
	<u>180.759,91 x 0,125% = 225,95</u>				
	438.988,36 1.194,31				
	riduzione (art. 34 comma 4)				
	1.194,31 x 20% = <u>238,86</u>				955,45
	-Totale componenti positive di reddito	Art. 34	c.1 lett.b)		
	516.456,90 x 0,15% = 774,69				
	<u>619.748,28 x 0.075% = 464,81</u>				
	1.136.205,18 1.239,50				
	riduzione (art. 34 comma 4)				
	1.239,50 x 20% = <u>247,90</u>				991,60
	- Formazione fascicolo	Art.19 - c.1	lett. b)	51,65	
N.B.:	Verificandosi i presupposti sono applicabili anche gli art. 6, 23 e 26.				
Totali €.				51,65	4.696,55

ESEMPI

Esempio n. 20 – Tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio

- **Attività svolta:** - Tenuta della contabilità ordinaria e formazione bilancio per una impresa individuale.
- **Valore pratica:** - Per la determinazione degli onorari viene scelto il metodo che tiene conto del volume di affari.
 - Volume d'affari anno € 1.032.913,80 - Totale attività € 438.988,36.
 - Totale componenti positive di Reddito € 1.136.205,18.
- **Note particolari:** - Il Commercialista rileva i dati dalla prima nota fornita dal cliente.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Tenuta della contabilità ordinaria - Volume d'affari anno € 1.032.913,80 154.937,07 x 1,5% = 2.324,06 154.937,07 x 0,75% = 1.162,03 309.874,14 x 0,25% = 774,69 413.165,52 x 0,075% = 309,87 1.032.913,80 4.570,65	Art. 33 Art. 33 - c.2 lett. c)			4.570,65
riduzione	- Formazione bilancio al 31/12/.... -Totale delle Attività 129.114,22 x 0,5% = 645,57 129.114,23 x 0,25% = 322,79 180.759,91 x 0,125% = 225,95 438.988,36 1.194,31	Art. 34 comma 1 lett. a)			
riduzione	1.194,31 x 10% = -119,43 2.312.500 x 20% = -238,86	Art. 34 c.3 Art. 34 c.4			836,02
	-Totale componenti positive di reddito 516.456,90 x 0,15% = 774,69 619.748,28 x 0,075% = 464,81 1.136.205,18 1.239,50	Art. 34 comma 1 lett. b)			
	riduzione (art. 34 comma 3) 1.239,50 x 10% = -123,95 riduzione (art. 34 comma 4) 1.239,50 x 20% = -247,90				867,65
N.B.:	- Formazione fascicolo Verificandosi i presupposti sono applicabili anche gli art. 6 e 23 della Tariffa. Spettano anche gli onorari graduali (26)	Art.19 - c.1	lett. b)	51,65	
Totali €.			0	51,65	6.274,32

ESEMPI

Esempio n. 21 – Compilazione situazione contabile

- **Attività svolta:** - Compilazione situazione contabile al 31/05/....

- **Valore pratica:** - Patrimonio netto € 139.500,00.

- **Note particolari:** - La compilazione della situazione contabile è stata fatta su specifica richiesta del cliente.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-giu	- Compilazione situazione contabile al 31/05/.. onorario specifico N.B.: Verificandosi i presupposti sono applicabili anche gli artt. 6 e 23 della tariffa. Spettano anche gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26.	Art. 33 comma 3			309,87
Totali €.				0	309,87

ESEMPI

Esempio n. 22 – Formazione bilancio

- **Attività svolta:** - Formazione bilancio completo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa redatti a norma di legge per società a responsabilità limitata.
- **Valore pratica:** - Totale attività € 619.748,28; totale componenti positivi di reddito lordi € 2.324.056,05..
- **Note particolari:** - Il bilancio è stato redatto partendo dalla situazione contabile al 31/12/.. fornita dalla società.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-mar	- Formazione del bilancio al 31/12/.. - totale delle attività $129.114,22 \times 0,5\% = 645,57$ $129.114,23 \times 0,25\% = 322,79$ $258.228,45 \times 0,125\% = 322,79$ $103.291,38 \times 0,075\% = 77,47$ <u>619.748,28</u> 1.368,62	Art. 34 Art. 34 comma 1 lett. a)			1.368,22
	- Totale componenti positivi di reddito $516.456,90 \times 0,15\% = 774,69$ $774.685,35 \times 0,075\% = 581,01$ $1.032.913,80 \times 0,04\% = 413,17$ <u>2.324.056,05</u> 1.768,87	Art. 34 comma 1 lett. b)			1.768,87
	- Formazione del fascicolo N.B.: Verificandosi i presupposti sono applicabili anche gli artt. 6 e 23 della Tariffa Spettano anche gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26.	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
Totale €.				51,65	3.137,09

ESEMPI

Esempio n. 24 – Consulenza tecnica in materia di avarie comuni

- **Attività svolta:** - Consulenza tecnica in materia di avarie comuni.
- **Valore pratica:** - Ammontare complessivo della somma ammessa € 10.500,00.
- **Note particolari:** - E' stata redatta relazione scritta.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
27-mag	Consultazione telefonica con il cliente	Art. 26 - Tab 1 punto I - lett. a) scagl. 1			10,33
29-mag	Assenza dallo studio Commercialista ore 4 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a)		206,60	
29-mag	Formazione del fascicolo	Art. 19 - c. 1 lett. b)		51,65	
29-mag	Onorario specifico per consulenza tecnica in materia di avarie comuni 5.164,57 x 6% = 5.335,43 x 4% =	Art. 36 comma 1			309,87 213,42
29-mag	Redazione relazione Facciate formato protocollo n. 4 x 20,66 N.B.: Spettano i rimborsi spese art. 18 se il Commercialista si è recato fuori RSM per l'espletamento dell'incarico.	Art. 26 - Tab 1 punto II - lett. b) scagl. 1			82,64
Totali €.			0	258,25	616,26

ESEMPI

Esempio n. 25 – Sindaco effettivo di società per azioni / società anonima

- **Attività svolta:** - Sindaco effettivo di società per azioni
- **Valore pratica:** - Componenti positive di reddito lordo € 2.582.284,50; Patrimonio netto € 5.768.823,56;
Capitale sociale € 1.652.662,08.
- **Note particolari:** - Gli importi per determinare il valore della pratica sono quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Componenti positivi di reddito lordo € 2.582.284,50	Art. 37 - c. 1 lett. a) - c. 2			1.239,50
	- Patrimonio netto escluso l'utile d'esercizio 5.949.583,48 – 180.759,92 = 5.768.823,56	Art. 37 - c. 1 lett. b) c. 3			3.098,74
	- Assemblee ordinarie e straordinarie generiche n. 3 x ore 2 = ore 6 (cap. soc. 1.652.662,08) (103,29 x 2) x 6	Art. 37 c. 4 (Art. 26 – tab I)	lett. d)		1.239,48
	- Tempo di trasferimento 3 x 1 x 61,97				185,91
	- Riunione del Consiglio di Amm.ne n. 10 x ore 3 ore 30 (103,29 x 2) x 30				6.197,40
	- Tempo di trasferimento 10 x 1 x 61,97				619,70
	- Riunione del Collegio Sindacale - n. 6 x ore 5 = ore 30 (103,29 x 2) x 30				6.197,40
	- Tempo di trasferimento 6 x 1 x 61,97				371,82
	N.B.: Gli onorari non possono essere preconcordati				
Totali €.				0	19.149,95

ESEMPI

Esempio n. 26 – Sindaco effettivo di società a responsabilità limitata

- **Attività svolta:** - Sindaco effettivo di società a responsabilità limitata
- **Valore pratica:** - Componenti positive di reddito lordo € 2.582.284,50 – Patrimonio netto € 516.456,90
- Capitale sociale € 154.937,07.
- **Note particolari:** - Gli importi per determinare il valore della pratica sono quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Compenso per carica di sindaco effettivo anno	Art. 37 comma 1			
	- Espletamento delle verifiche - componenti positivi di reddito lordo € 2.582.284,50	Art. 37 comma 2			1.239,50
	- Controlli sul bilancio d'esercizio Patrimonio netto € 516.456,90	Art. 37 comma 3			1.291,14
	- Partecipazione a riunioni - capitale sociale € 154.937,07 - c.d.a. n. ore 30 x 51,65 - assemblee ore 3 x 51,65	Art. 37 comma 4			1.549,50 154,95
	N.B.: Gli onorari non possono essere preconcordati				
Totali €.					4.235,09

ESEMPI

Esempio n. 27 – Presidente del Collegio Sindacale

- **Attività svolta:** - Presidente del collegio sindacale di società a responsabilità limitata.
- **Valore pratica:** - Componenti positivi di reddito lordo € 2.582.284,50.
- Patrimonio netto € 516.456,90.
- Capitale sociale € 154.937,07.
- **Note particolari:** - Gli importi per determinare il valore della pratica sono quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Compenso per carica di sindaco effettivo anno	Art. 37 comma 1			
	- Espletamento delle verifiche - componenti positivi di reddito lordo € 2.582.284,50	Art. 37 comma 2			1.239,50
	- maggiorazione per carica presi- dente 1.239,50 x 50%	Art. 37 comma 5			619,75
	- Controlli sul bilancio d'esercizio Patrimonio netto € 516.456,90	Art. 37 comma 3			1.291,14
	- maggiorazione per carica presi- dente 1.291,14 x 50%	Art. 37 comma 5			645,57
	- Partecipazione a riunioni - capitale sociale € 154.937,07	Art. 37 comma 4			1.549,50
	- c.d.a. n. ore 30 x 51,65				154,95
	- assemblee ore 3 x 51,65				
	- Tempo trasferimento assemblea e c.d.a. 41,32 x 1 x 8	Art. 37 comma 4			330,56
Totali €.				0	5.830,97

ESEMPI

Esempio n. 28 – Sindaco effettivo di società a responsabilità limitata

- **Attività svolta:** - Sindaco effettivo di società a responsabilità limitata
- **Valore pratica:** - Componenti positivi di reddito lordo € 154.937,07
- Patrimonio netto € 671.393,97
- Capitale sociale € 516.456,90.
- **Note particolari:** - L'attività della società è limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	- Compenso per carica di sindaco effettivo anno	Art. 37 comma 1			
	- Espletamento delle verifiche - componenti positivi di reddito lordo € 154.937,07 onorario minimo € 516,46 - riduzione 50 % € 258,23	Art. 37 comma 2 Art.37 comma 3			258,23
	- Controlli sul bilancio d'esercizio Patrimonio netto € 671.393,97 onorario minimo € 1.291,14 - riduzione 50 % € 645,57	Art. 37 comma 3 Art.37 comma 3			645,47
	- Partecipazione a riunioni - capitale sociale € 516,456,90 - c.d.a. n. ore 10 x 61,97 - assemblee ore 3 x 61,97	Art. 37 comma 4			619,70 185,91
	- Tempo trasferimento assemblea e c.d.a. 61,97 x 1 x 8	Art. 37 comma 4			495,76
Totali €				0	2.205,17

ESEMPI

Esempio n. 29 – Revisore di ente pubblico

- **Attività svolta:** - Revisore ente pubblico
- **Valore pratica:** - Entrate € 8.263.310,39; fondo di dotazione € 3.615.198,29.
- **Note particolari:** - Gli importi utilizzati per determinare il valore della pratica sono quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari	
31-dic	- Compenso per carica di revisore anno	Art. 38				
	- Espletamento delle verifiche entrate € 8.263.310,39	Art. 37 comma 2			1.239,50	
	- Controlli sul bilancio d'esercizio f.do di dotazione € 3.615.198,29	Art. 37 comma 3			2.065,83	
	- Partecipazione a riunioni f.do di dotazione € 3.615.198,29 ore 20 x 103,29 = 2.065,80 Maggiorazione art. 26 – Tabella 1 (vedi Nota Bene pag. 46) = <u>2.065,80</u>	Art. 37 comma 4			4.131,60	
Totali €.				0	0	7.436,93

ESEMPI

Esempio n. 30 – Arbitro unico tra due soci

- **Attività svolta:** - Arbitro unico tra i due soci di società in nome collettivo in contestazione con emissione di lodo definitivo.

- **Valore pratica:** - Valore dei beni su cui si riferisce l'arbitrato di € 36.151,98.

- **Note particolari:** - Non è stato possibile preconcordare gli onorari con le parti in contestazione.

Data	Descrizione	Riferimenti Tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-giu	- Arbitrato con emissione di lodo definitivo - Valore dei beni cui si riferisce l'arbitrato € 36.151,98 5.164,57 x 8% = 413,17 20.658,27 x 6% = 1.239,50 10.329,14 x 4% = 413,17 36.151,98 2.065,84 Onorario minimo	Art. 39 Art. 39 comma 2			3.098,74
	- Formazione fascicolo	Art. 19 - c. 1 lett. b)		51,65	
	- Riunioni con le parti Ore 7 x 30,99 =	Art 26 -Tab. 1 punto I - lett.c scagl. 2			216,93
	- Consultazioni telefoniche chiamate n. 6 x 12,91 =	Art 26 -Tab. 1 punto I - lett.a scagl. 2			77,46
	- Redazione lodo facciate formato protocollo n. 3 x 25,82	Art 26 -Tab. 1 punto II - lett.b scagl. 2			77,46
Totali €.			0	51,65	3.470,59

ESEMPI

Esempio n. 32 – Prestazioni dirette alla costituzione di società cooperativa

- **Attività svolta:** - Prestazioni dirette alla costituzione di società cooperative a responsabilità limitata con n. 400 soci.

- **Valore pratica:** - Somme apportate dai soci a titolo di capitale € 103.291,38.

- **Note particolari:** -L'attività del Commercialista è servita per concordare con tutti i soci lo statuto sociale della cooperativa.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
09-giu	Formazione fascicolo	Art. 19 - c. 1 lett. b)		51,65	
09-giu	Assenza dallo studio per riunione con i soci Commercialista ore 3 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a)		154,95	
12-giu	Assenza dallo studio per riunione con i soci Commercialista ore 4 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a)		206,60	
12-giu	Onorario specifico per trattazioni di- rette alla costituzione della società cooperativa "Santa Rita" 77.468,53 x 4% = 3.098,74 <u>25.822,85</u> x 2% = <u>516,46</u> 103.291,38 3.615,20 - riduzione 3.615,20 - 10% = 3.253,68	Art. 40 comma 1 Art. 40 comma 2			3.253,68
N.B.:	Spettano i rimborsi spese se il Commercialista si è recato fuori RSM per l'espletamento dell'incarico e la maggiorazione per il rimborso delle spese accessorie	Art. 18 c. 2 Art. 18 c. 4			
Totali €.			0	413,20	3.253,68

ESEMPI

Esempio n. 33 – Trasformazione di società

- **Attività svolta:** - Trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata.

- **Valore pratica:** - Totale attività € 1.291.142,25

- **Note particolari:** - L'assemblea dei soci si è tenuta presso lo studio del notaio.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari	
26-mag	Formazione Fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65		
29-mag	Onerario specifico trasformazione $129.114,22 \times 0,5\% = 645,57$ $129.114,23 \times 0,25\% = 322,79$ $258.228,45 \times 0,125\% = 322,79$ $\underline{774.685,35} \times 0,075\% = \underline{581,01}$ $1.291.142,25$ $1.872,16$ Maggiorazione del 30% $\underline{561,65}$	Art. 41 punto 1			2.433,81	
29-mag	Studio Notaio Rossi per assistenza atto trasformazione Commercialista ore 2 x 51,65 =	Art. 19 comma 1 lett. a) punto 1		103,30		
Totali				0	154,95	2.433,81

ESEMPI

Esempio n. 35 – Consulenza ed assistenza per la redazione contratto

- **Attività svolta:** - Consulenza ed assistenza per la redazione contratto preliminare relativo alla vendita di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.
- **Valore pratica:** - Ammontare corrispettivo pattuito € 46.481,12.
- **Note particolari:** - La prestazione è stata compiuta in condizioni di urgenza per richiesta del cliente.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-giu	Consultazione telefonica (n. 1) massimo 12,91 maggiorazione (art. 6 c. 2) 12,91 x 50% = <u>6,46</u>	Art. 26 - Tab. 1 punto 1 lett. a) scagl. 2			19,37
05-giu	Riunione con il cliente ore n. 1 x 20,66 = 20,66 maggiorazione (art. 6 c. 2) 20,66 x 50% = 10,33	Art. 26 - Tab. 1 punto 1 lett. b) scagl. 2			30,99
06-giu	Riunione con cliente e compratore ore n. 2 x 30,99 = 61,98 maggiorazione (art. 6 c.2) 61,97 x 50% = 30,99	Art. 26 - Tab. 1 punto 1 lett. c) scagl. 2			92,97
06-giu	Formazione fascicolo onorario tariffa 51,65 maggiorazione (art. 5 c. 1) 51,65 x 50% = <u>25,83</u>	Art. 19 comma 1		77,48	
06-giu	Redazione contratto preliminare vendita quote di partecipazione in società a responsabilità limitata € 46.481,12 x 5% = 2.324,06 maggiorazione (art. 6 c. 2) 2.324,06 x 50% = <u>1.162,03</u>	Art. 45 comma 1			3.486,09
06-giu	Predisposizione atto facciate formato protocollo n. 4 x 25,82 = 103,28 maggiorazione (art. 6 c. 2) 103,28 x 50% = <u>51,64</u>	Art. 26 Tab. 1 punto 2 lett. b) scagl. 2			154,92
Totali €.				77,48	3.784,34

ESEMPI

Esempio n. 36 – Consulenza ed assistenza per la redazione contratto

- **Attività svolta:** - Consulenza ed assistenza per la redazione contratto preliminare relativo alla vendita di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.

- **Valore pratica:** - Ammontare corrispettivo pattuito € 46.481,12.

- **Note particolari:** - Il Commercialista ha partecipato alle trattative e, sulla base degli accordi presi, ha predisposto l'atto preliminare per la vendita delle quote di partecipazione.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-giu	Consultazione telefonica (n. 1)	Art. 26 Tab. 1 punto 1 lett. a) scagl. 2			12,91
05-giu	Riunione con il cliente ore n. 1 x 20,66	Art. 26 Tab. 1 punto 1 lett. b) scagl. 2			20,66
06-giu	Riunione con il cliente e il compratore ore n. 2 x 30,99	Art. 26 Tab. 1 punto 1 lett. c) scagl. 2			61,98
06-giu	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett.b)		51,65	
06-giu	Redazione contratto preliminare vendita quote di partecipazione in società a responsabilità limitata € 46.481,12 x 2%	Art. 45 comma 1			929,62
06-giu	Predisposizione atto facciate formato protocollo n. 4 x 25,82	Art. 26 Tab. 1 punto II lett.b) scagl. 2			103,28
Totali €.			0	51,65	1.128,45

ESEMPI

Esempio n. 37 – Consulenza ed assistenza per la redazione contratto

- **Attività svolta:** - Consulenza ed assistenza per la redazione contratto preliminare relativo alla vendita di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.

- **Valore pratica:** - Ammontare corrispettivo pattuito € 46.481,12.

- **Note particolari:** - Il Commercialista esercita la professione da meno di cinque anni.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-giu	Consultazione telefonica (n. 1) minimo 7,75 - riduzione (art. 7 c.1) 7,75 x 15% = <u>1,16</u>	Art. 26 Tab.1 punto I lett. a) Scagl. 2			6,59
05-giu	Riunione con il cliente ore n. 1 x 12,91 = 12,91 - riduzione (art. 7 c. 1) 12,91 x 15% = <u>1,94</u>	Art. 26 Tab.1 punto I lett. b) Scagl. 2			10,97
06-giu	Riunione con cliente e compratore ore n. 2 x 20,66 = 41,32 - riduzione (art. 7 c. 1) 41,32 x 15% = <u>6,20</u>	Art. 26 Tab.1 lett. c) Scagl. 2	(punto I)		35,12
06-giu	Formazione fascicolo	Art.19 c. 1	(lett. b)	51,65	
06-giu	Redazione contratto preliminare vendita quote partecipazione in so- cietà a responsabilità limitata € 46.481,12 x 2% = 929,62 - riduzione (art. 7 c.1.) 9.29,62 x 15% = <u>139,44</u>	Art. 45 comma 1			790,18
06-giu	Predisposizione atto facciate formato protocollo n. 4 x 15,49 = 61,96 - riduzione (art. 7 c.1.) 61,96 x 15% = <u>9,29</u>	Art. 26 Tab.1 punto II lett. b) Scagl. 2			52,67
Totali €.				51,65	895,53

ESEMPI

Esempio n. 38 – Redazione contratto di locazione

- **Attività svolta:** - Redazione contratto di locazione appartamento di civile abitazione.

- **Valore pratica:** - Canone di locazione annuale € 4.131,66
 aumento per contratto di durata ultra annuale € 4.131,66
 totale complessivo € 8.267,32

- **Note particolari:** - La durata del contratto è di quattro anni.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-giu	Riunione con il cliente ore n. 1 x 15,49	Art. 26 Tab. 1 punto I lett. b) scagl. 1			15,49
05-giu	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett.b)		51,65	
05-giu	Onorario specifico per redazione contratto di locazione 8.267,32 x 2% = 165,35 Onorario minimo	Art. 45 comma 3 comma 5			309,87
Totali €.			0	51,65	325,36

ESEMPI

Esempio n. 39 – Prestazioni professionali per la dichiarazione dei redditi

- **Attività svolta:** - Prestazioni professionali per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno
- **Valore pratica:** - Importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi e delle perdite dichiarate.
- **Note particolari:** - Sono state indicate le voci della tariffa che possono essere applicate senza riportare gli importi.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
	1) Onorario graduale anno ... 1a) Maggiorazione eventuale onorario graduale	Art. 47 - Tab. 3 Art. 6 c. 1 o c. 2	(punto 1)		
	2) Onorario specifico (quadri compilazione) 2a) Maggiorazione eventuale onorario specifico 50%	Art. 47 Tab.2/A punto a Art. 5			
	3) Onorario specifico (allegati) 3a) Maggiorazione eventuale onorario specifico 50%	Art.47 Tab.2/A punto b Art. 5			
	4) Onorario Specifico (altri dati,notizie) 4a) Maggiorazione eventuale onorario specifico 50%	Art.47 Tab.2/A punto c Art. 5			
	5) Onorario specifico eventuale	Art. 49			
	6) Onorario graduale	Art. 26 - Tab. 1 parte I - lett. a)			
	7) Onorario graduale	Art. 26 - Tab. 1 parte I - lett. b)			
	8) Maggiorazione 10% (con un massimo di € 516,46)	Art. 23			
	9) Indennità (formazione fascicolo)	Art. 19 - lett. b)	c.1		
	10) Indennità (pagamento deleghe)	Art. 19 - lett. a)	c.1		
	11) Indennità (consegna dichiaraz.)	Art. 19 - lett. a)	c.1		
	12) Indennità (copia dichiarazione per il cliente)	Art. 19 - lett.c)			
Totali €.					

ESEMPI

Esempio n. 40 – Predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria

- **Attività svolta:** - Predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria su richiesta e nell'interesse del cliente.
- **Valore pratica:** - Importo delle imposte, pene pecuniarie, soprattasse e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato € 38.734,27.
- **Note particolari:** - Il ricorso è stato predisposto sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente e non ha richiesto particolari elaborazioni.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
30-mag	Ricorso alla Commissione Tributaria	Art. 47 comma 3 lett. e)			
	- Onorario specifico	Art. 47 comma 1 Tab. 2 lett. d)			51,65
	- Onorario graduale	Art. 47 comma 2 Tab. 3 punto 2 scagl. 1			258,23
30-mag	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
Totali €.			0	51,65	309,88

ESEMPI

Esempio n. 41 – Predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria

- **Attività svolta:** - Predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria su richiesta e nell'interesse del cliente per rettifica reddito di partecipazione in società in nome collettivo.
- **Valore pratica:** - Importo delle imposte, pene pecuniarie, soprattasse e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato € 35.119,07.
- **Note particolari:** - Il ricorso è stato predisposto sulla base dei dati e delle analitiche informazioni fornite dal cliente e non ha richiesto particolari elaborazioni.
- Viene applicata la riduzione prevista dall'art. 12 perché il Commercialista ha ricevuto l'incarico di presentare ricorso anche per un altro socio della stessa società.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-giu	- Ricorso alla Commissione Tributaria - Onorario specifico € 51,65 riduzione (art. 12 comma 1) 51,65 x 40% = € <u>20,66</u> € 30,99 - Onorario graduale € 258,23 riduzione (art. 12 comma 1) 258,23 x 40% = € <u>103,29</u> € 154,94	Art. 47 comma 3 lett. e) Art. 47 comma 1 Tab. 2 lett. d) Art. 47 comma 2 tab. 3 punto 2 scagl. 2			30,99 154,94
05-giu	- Formazione fascicolo	Art. 19 c. 1 - lett.b		51,65	
Totali €.				51,65	185,93

ESEMPI

Esempio n. 42 – Predisposizione e presentazione ricorso alla Commissione Tributaria

- **Attività svolta:** - Predisposizione e presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria su richiesta e nell'interesse del cliente.
- **Valore pratica:** - Importo delle imposte, pene pecuniarie, soprattasse e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato € 51.645,69.
- **Note particolari:** - L'incarico era già stato dato in precedenza ad altro professionista. In seguito a divergenze sull'impostazione del ricorso il cliente ha tolto l'incarico al primo professionista e lo ha affidato al Commercialista.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
06-giu	Ricorso alla Commissione Tributario - Onorario specifico - Onorario graduale - Formazione fascicolo N.B.: L'incarico era già stato iniziato da altro professionista ma sono stati esposti gli onorari per intero tenendo conto del lavoro svolto per una diversa impostazione del ricorso.	Art. 47 comma 3 lett. e) Art. 47 Tab. 2 lett. D) Art. 47 comma 2 Tab. 3 punto 2 scagl. 1 Art. 19 comma 1 lett. b) (Art. 14)		51,65	51,65
Totale €.			0	51,65	309,88

ESEMPI

Esempio n. 43 – Presentazione memorie alla Giunta di Stima

- **Attività svolta:** - Presentazione memorie alla Giunta di Stima su richiesta e nell'interesse del cliente.
- **Valore pratica:** - Importo delle imposte, pene pecuniarie, soprattasse e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato € 51.645,69.
- **Note particolari:** - La predisposizione delle memorie non ha richiesto particolari elaborazioni.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
20-mag	Presentazione di memorie alla Giunta di Stima	Art. 47 comma 3 lett. e)			
	- Onorario specifico	Art. 47 comma 1 Tab. 2 lett. E)			103,29
	- Onorario graduale	Art. 47 comma 2 Tab. 3 punto 2 scagl. 1			258,23
20-mag	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
Totali €.			0	51,65	361,52

ESEMPI

Esempio n. 44 – Predisposizione e presentazione dichiarazione di successione

- **Attività svolta:** - Predisposizione e presentazione dichiarazione di successione.

- **Valore pratica:** - Valore dichiarato dei beni di €. 196.253,62.

- **Note particolari:** - I dati utilizzati per le dichiarazioni sono stati tutti forniti dai clienti.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-mag	Dichiarazione di Successione	Art. 47 comma 3 lett. d)			
	- Onorario specifico	Art. 47 Tab. 2 comma 1 lett. C)			129,10 10,33
	cespiti dichiarati n. 5 x 25,82 passività dichiarate n. 1x 10,33				
	- Onorario graduale	Art. 47 comma 2 Tab.3 punto 1 scagl. 2			413,17
05-mag	Riunione con i clienti ore 2 x 25,82 (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 Tab. 1 punto 1 lett. b) scagl. 3			51,64
05-mag	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
Totali €.				51,65	604,24

ESEMPI

Esempio n. 45 – Risposta al questionario dell'Ufficio Tributario

- **Attività svolta:** - Risposta al questionario dell'Ufficio Tributario
- **Valore pratica:** - In considerazione della semplicità della prestazione svolta è stato utilizzato il valore minimo del primo scaglione per determinare l'onorario graduale.
- **Note particolari:** - Il questionario è stato predisposto sulla base dei dati trasmessi dal cliente e non ha richiesto particolari elaborazioni.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
30-mag	Risposta al questionario dell'Ufficio Tributario	Art. 47 comma 3 lett. f)			
	- Onorario specifico	Art. 47 comma 1 Tab. 2 lett. F)			25,82
	- Onorario graduale	Art. 47 comma 2 Tab. 3 punto 3 scagl. 1			25,82
30-mag	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
Totali €.				51,65	51,64

ESEMPI

Esempio n. 46 – Intervento del Commercialista presso la sede della società in occasione della verifica fiscale

- **Attività svolta:** - Intervento del Commercialista presso la sede della società in occasione della verifica fiscale dello Ufficio Tributario.
- **Valore pratica:** - Importo delle imposte che potrebbero essere accertate € 51.645,69.
- **Note particolari:** - Il Commercialista non ha redatto alcuna relazione o documento.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
10-giu	Rappresentanza Tributaria in occasione della verifica fiscale dell'Ufficio Tributario Ore 3 x 51,65	Art. 48			154,95
10-giu	Numero 1 Intervento c/o sede	Art. 48 Tab. 4 lett. b) scagl. 2			41,32
Totali €.			0	0	196,27

ESEMPI

Esempio n. 47 – Rappresentanza tributaria

- **Attività svolta:** - Incarico di solo consulenza tributaria diretta ad individuare il carico fiscale di una determinata operazione

- **Valore pratica:** - Imposte € 43.900,00

- **Note particolari:** - Per lo svolgimento della pratica, il Commercialista incaricato, procede ad un esame preliminare (8 ore), 2 riunioni con il cliente (6 ore).

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
05-mag	Onorario specifico per la consulenza tributaria € 43.900 x 1%	Art. 49 comma 1			439,00
05-mag	Onorario graduale per la stesura del parere € 15,49 x 5 facciate	Art. 26 Tab. 1 II – lett.b) 2° sc.			77,45
05-mag	Onorario graduale per l'esame e lo studio della pratica € 7,75 x 8 ore	Art. 26 Tab. 1 II – lett.a) 2° sc.			62,00
05-mag	Onorario graduale per riunioni con il cliente € 12,91 x 6 ore	Art. 26 Tab. 1 I – lett.b) 2° sc.			77,46
05-mag	Maggiorazione onorario € 655,91 x 10%	Art. 23			65,59
05-mag	Indennità per la formazione del fascicolo	Art. 19 c.1 - lett. b)		51,65	
Totali €.				51,65	721,50

ESEMPI

Esempio n. 48 – Assistenza ad un coerede per la sistemazione di questioni tra quattro eredi

- **Attività svolta:** - Assistenza a un coerede per la sistemazione di questioni tra quattro eredi.

- **Valore pratica:** - Totale massa attiva ereditaria € 495.798,62.

- **Note particolari:** - Quota spettante al coerede assistito dal Commercialista 25%.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
28-mag	Assenza dallo studio per riunione con coeredi Commercialista ore 4 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a) punto 1		206,60	
02-giu	Assenza dallo studio per assistenza cliente dal notaioper denuncia successione Commercialista ore 3 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a) punto 1		154,95	
02-giu	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett.b)		51,65	
02-giu	Onorario specifico per sistemazione da interessi $495.798,62 \times 2\% = 9.915,97$ $9.915,97 \times 25\% = 2.478,99$	Art. 50 comma 1			2.478,99
02-giu	Maggiorazione onorario specifico per onerosità $2.479,00 \times 10\%$	Art. 23			247,90
N.B.:	Spettano i rimborsi spese se il Commercialista si è recato fuori RSM per l'espletamento dell'incarico e la maggiorazione per il rimborso delle spese accessorie	Art. 18 c. 2 Art. 18 c. 4			
Totali €.				0 413,20	2.726,89

ESEMPI

Esempio n. 49 – Studio relativo a varie forme di finanziamento

- **Attività svolta:** - Studio relativo a varie forme di finanziamento.

- **Valore pratica:** - Valore dei capitali oggetto delle prestazioni € 154.937,07.

- **Note particolari:** - Scelta del finanziamento più conveniente sotto l'aspetto economico.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
02-giu	Consultazione telefonica con il cliente (n. 1)	Art. 26 Tab. 1 punto 1 lett. a) scagl. 3			15,49
03-giu	Riunione con il cliente	Art. 26 Tab. 1 punto 1 lett. b) scagl. 3			25,82
03-giu	Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
08-giu	Onorario specifico per studio relativo a varie forme di finanziamento $154.937,07 \times 1\% =$	Art. 53 comma 1 lett. b)			1.549,37
08-giu	Redazione parere scritto facciate formato protocollo n. 5 x 30,99 =	Art. 26 Tab. 1 punto II lett. b) scagl. 3			154,95
Totali €.			0	51,65	1.745,63

ESEMPI

Esempio n. 50 – Diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia tributaria

- **Attività svolta:** - Diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia tributaria.

- **Valore pratica:** - Patrimonio netto € 568.102,59.

- **Note particolari:** - Redatta relazione finale scritta.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
18-mag	Consultazione telefonica (n. 1) (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab. 1 punto I - lett. a) scagl. 3			15,49
21-mag	Riunione con il personale amministrativo della società ore n. 3 x 25,82 (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab. 1 punto 1 lett. b) scagl. 3			77,46
22-mag	Assenza dallo studio Commercialista intera giornata	Art. 19 - c. 1 lett. a) - p.to 1		413,17	
23-mag	Assenza dallo studio Commercialista intera giornata	Art. 19 - c. 1 lett. a) - p.to 1		413,17	
24-mag	Assenza dallo studio Commercialista intera giornata	Art. 19 - c. 1 lett. a) - p.1)		413,17	
02-giu	Onorario specifico per diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia tributaria 568.102,59 x 1% =	Art. 54 comma 1			5.681,03
24-mag	Formazione fascicolo	Art. 19 c.1 – lett.b)		51,65	
24-mag	Relazione scritta finale facciate formato protocollo n. 30 x 30,99	Art. 26 - Tab. 1 punto II - lett. b) scagl. 3 (limitaz. Art. 21 comma 2)			929,70
Totali €.			0	1.291,16	6.703,68

ESEMPI

Esempio n. 51 – Diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio

- **Attività svolta:** - Diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio.
- **Valore pratica:** - Patrimonio netto della società € 774.685,35.
- **Note particolari:** - Nella individuazione della percentuale da applicare per la determinazione dell'onorario si è tenuto conto di quanto disposto all'art. 3 comma 2 della tariffa.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
09-giu	Diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio - Onorario specifico 774.685,35 x 1% =	Art. 54 Art. 54 – c.1			7.746,85
	- Formazione fascicolo	Art. 19 c. 1 – lett. b)		51,65	
09-giu	Riunione con il cliente in studio ore 3 x 25,82 = (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab. 1 punto I - lett.b) scagl. 3			77,46
09-giu	Diagnosi aziendale scritta facciate formato protocollo n. 8 x 30,99 = (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab. 1 punto II lett.b) scagl. 3			247,92
10-giu	Partecipazione assemblea dei soci presso sede società ore 4 x 51,65 (limitazione art. 21 comma 2)	Art. 26 - Tab. 1 punto I lett.d) scagl. 3			206,60
10-giu	Assenza dallo studio per assem- blea soci ore 4 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a) - p.1)		206,60	
Totali €.			0	258,25	8.278,83

ESEMPI

Esempio n. 52 – Diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio

- **Attività svolta:** - Diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio.

- **Valore pratica:** - Patrimonio netto della società € 1.032.913,80.

- **Note particolari:** - La pratica è stata svolta, a seguito di espressa richiesta del cliente, da due Commercialisti iscritti all'Albo professionale.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
09-giu	- Diagnosi aziendale mediante l'analisi di bilancio - Onorario specifico $1.032.913,80 \times 1\% = 10.329,14$ maggiorazione (art. 11 comma 2) $10.329,14 \times 40\% = \underline{4.131,66}$ 14.460,80 $14.460,80 : 2 = 7.230,40$	Art. 54			7.230,40
	- Consultazioni telefoniche n. 4 x 15,49 =	Art.26 Tab. 1 punto I lett. a) scagl. 3			61,96
06-giu	- Formazione fascicolo	Art. 19 comma 1 lett. b)		51,65	
10-giu	- Assenza dallo studio Commercialista ore 5 x 51,65	Art. 19 comma 1 lett. a) punto 1		258,25	
N.B.:	Spettano i rimborsi spese se il Commercialista si è recato fuori RSM per l'espletamento dell'incarico e la maggiorazione per il rimborso delle spese accessorie	Art. 18 c. 2 Art. 18 c. 4			
Totali €.			0	309,90	7.292,36

ESEMPI

Esempio n. 53 – Consulenza aziendale continuativa e generica

- **Attività svolta:** - Consulenza aziendale continuativa e generica.
- **Valore pratica:** - Onorario concordato con il cliente € 12.500,00 per un anno.
- **Note particolari:** - Essendo la durata dell'incarico di un anno il Commercialista può emettere la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni bimestre (art. 9).

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
30-giu	Consulenza aziendale continuativa e generica II bimestre	Art. 55 comma 1 (Art. 22) Art. 9 comma 1			2.083,33
Totali €.			0	0	2.083,33

ESEMPI

Esempio n. 54 – Consulenza aziendale continuativa e generica

- **Attività svolta:** - Consulenza aziendale continuativa e generica.
- **Valore pratica:** - Onorario concordato con il cliente € 6.200,00 per un anno.
- **Note particolari:** - Durata dell'accordo un anno.

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari
31-dic	Consulenza aziendale continuativa e generica anno onorario concordato	Art. 55 comma 1 (Art. 22)			6.200,00
Totali €.			0	0	6200,00

ESEMPI

Esempio n. 55 – Prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale

- **Attività svolta:** - Prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale e la consulenza del lavoro.

- **Valore pratica:** - Periodi retributivi mensili

- **Note particolari:** - Durata dell'accordo un anno. Fatturazione trimestrale

Data	Descrizione	Riferimenti tariffa	Rimborsi di spese	Indennità	Onorari	
31-mar	- Redazione mensile buste paga e compilazione dei relativi modelli per i versamenti contributivi ed esattoriali - mese 01/01 n. 6 dip. x € 17,04 - mese 02/01 n. 6 dip. x € 17,04 - mese 03/01 n. 2 dip. x € 18,59	Art. 56 1 comma			102,24 102,24 37,18	
31- mar	- Rilevazione e predisposizione dei moduli con i dati contabili mensili per la scritturazione dei costi relativi alle retribuzioni correnti - mese 01/01 - mese 02/01 - mese 03/01	Art. 56 2 comma lett. a)			25,82 25,82 25,82	
31- mar	- Denunce infortuni occorsi ai lavoratori inoltrate all'ISS n. 1 evento	Art. 26 II - lett b) (Art. 4 c.2)			30,99	
31 – mar	- Redazione mod. IGR G anno 2001 n. 6 modelli x € 12,91	Art. 56 c. 2 lett. b)			77,46	
Totali €.				0	0	427,57

LEGGE 20 febbraio 1991 n.28 (pubblicata il 26 febbraio 1991)

Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 febbraio 1991.

Art. 1 - Definizione di libera professione

1. La libera professione consiste nello svolgimento di un'attività lavorativa abituale a carattere prevalentemente intellettuale, svolta liberamente con autonomia e discrezionalità.

Art. 2 - Determinazione della prestazione professionale

La prestazione professionale comporta l'espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale e richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica tali da consentire autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché l'assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni professionali svolte.

Art. 3 - Oggetto delle professioni

L'oggetto di ciascuna professione ed i limiti del suo contenuto nei confronti delle altre professioni sono determinati dai singoli ordinamenti: questi indicano i settori di competenza di ogni professione al fine di evitare ogni possibile contrasto tra categorie operanti in campi di attività affini od analoghi, precisando, se del caso, i dati differenziali delle prestazioni riguardanti settori anche parzialmente comuni a più categorie professionali.

Art. 4 - Incompatibilità tra professioni diverse

Non è consentito l'esercizio di più professioni intellettuali qualora le rispettive competenze comprendano settori operativi comuni a diverso livello di formazione, ovvero siano suscettibili di provocare reciproche interferenze e conflitti di interessi tali da condizionare la libera scelta delle modalità di espletamento dell'attività professionale, ovvero siano idonee a determinare situazioni di scorretta concorrenza.

Art. 5 - Incompatibilità all'esercizio professionale

Gli ordinamenti delle singole professioni intellettuali determinano le attività incompatibili con l'esercizio professionale.

Sono comunque incompatibili con l'esercizio di una professione intellettuale quelle attività che determinano contrasto di interessi con le prestazioni professionali, ovvero incidono negativamente sul decoro e la dignità della categoria di appartenenza, nonché quelle che determinano situazioni di concorrenza sleale o comportano un potere di controllo sulle medesime prestazioni.

Art. 6 - Requisiti scolastici

Ai fini dell'accesso alle professioni intellettuali è richiesta una formazione di livello non inferiore a quello di scuola media superiore con un curriculum scolastico della durata di almeno 4 anni ed attinente alle materie corrispondenti al campo di attività che forma oggetto delle specifiche competenze attribuite alle singole professioni; tale formazione è accertata da

apposito esame finale e comprovata dal relativo diploma ovvero, per le formazioni di livello superiore, da un titolo di studio rilasciato da Università o Istituto di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuto ovvero dal diploma di laurea rilasciato da Università o Istituto di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuto. La durata del corso di laurea deve essere almeno quadriennale.

Il conseguimento di uno dei titoli di studio considerati comporta il diritto all'uso del titolo di formazione corrispondente.

Art. 7 - Tirocinio professionale

Ai fini dell'accesso alle professioni intellettuali, è altresì richiesto lo svolgimento, sotto il controllo e la responsabilità degli organismi rappresentativi delle singole professioni nel settore professionale interessato, di un periodo di pratica, le cui modalità e la cui durata, comunque non inferiore a 12 mesi, sono determinate dagli ordinamenti delle singole professioni.

I singoli Ordini o Collegi potranno, anche parzialmente, considerare equivalente al tirocinio professionale lo svolgimento di funzioni professionali simili svolte presso la Pubblica Amministrazione o privati, determinandone le eventuali modalità integrative, la durata, e quanto altro necessario ai fini di cui al successivo art. 8.

Il positivo svolgimento della pratica è comprovato da apposita certificazione rilasciata dal competente organo professionale.

Ai fini dello svolgimento della pratica è istituito, con le modalità previste dai singoli ordinamenti, presso ogni Ordine o Collegio, il registro dei praticanti.

Art. 8 - Abilitazione professionale

L'idoneità all'esercizio di una professione intellettuale è accertata da apposito esame di Stato, al cui espletamento è preposta una speciale Commissione composta di sei membri di cui tre di nomina dell'Ordine o Collegio professionale, due di nomina del Congresso di Stato ed uno, in qualità di Presidente nominato dal Deputato alla Giustizia. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. Sono ammessi al superamento dell'esame di Stato i candidati in possesso del titolo di formazione di cui all'art. 6 e del certificato di compiuta pratica di cui all'art. 7.

L'esame previsto dal comma precedente ha carattere teorico-pratico e comporta la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica: esso si svolge almeno annualmente, ha per oggetto le materie riguardanti lo specifico settore di attività attribuito alla corrispondente categoria professionale ed abilita esclusivamente all'espletamento delle relative prestazioni.

Nei Decreti istitutivi di ciascun Ordine o Collegio potrà essere riconosciuta - ove ne concorrano i requisiti legali previsti dall'ordinamento sammarinese - piena validità all'abilitazione professionale conseguita in altro Stato.

Art. 9 - Condizioni soggettive per l'esercizio professionale

L'esercizio delle professioni intellettuali comporta il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e pratiche richieste, onde adeguarle al progresso scientifico e tecnico del settore di attività attribuito a ciascuna categoria.

Ogni Ordine e Collegio adotta le opportune iniziative, concordandole con la Commissione Nazionale delle Libere Professioni e coordinandole, se del caso, con quelle di altri Ordini e Collegi al fine di facilitare l'aggiornamento dei professionisti.

Art. 10 - Classificazione delle categorie professionali

Ai fini previsti dalla presente legge, ed in particolare per la costituzione di organismi di coordinamento tra professionisti operanti in settori affini, le categorie professionali sono classificate come segue:

A) Professioni giuridico-economiche, comprendenti fra l'altro gli avvocati e notai, i dottori commercialisti, i dottori in scienze politiche, gli attuari, i ragionieri e periti commerciali, i consulenti del lavoro;

B) Professioni tecnico-scientifiche, comprendenti fra l'altro gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i geologi, i dottori agronomi, i dottori forestali, i geometri, i periti industriali, i periti agrari;

C) Professioni sanitarie, comprendenti fra l'altro i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, i veterinari, i biologi, le ostetriche, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari, le vigilatrici di infanzia, gli psicologi;

D) Professioni socio culturali, comprendenti fra l'altro i giornalisti, i traduttori, gli interpreti, gli insegnanti e docenti, i sociologi.

Nuove professioni verranno classificate per analogia in uno dei gruppi suddetti.

Art. 11 - Professionisti non costituiti in Ordine o Collegio

Un Ordine o Collegio professionale deve essere costituito da almeno otto professionisti.

Nell'ambito della stessa categoria può essere costituito un Ordine o Collegio professionale fra diverse professioni. In tal caso saranno tenuti albi distinti.

I professionisti che non abbiano la possibilità di costituirsi in Ordine o Collegio sulla base della presente normativa, sono iscritti in un Albo speciale tenuto direttamente dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, la quale determinerà ed applicherà per ciascuna professione i regolamenti e le procedure disciplinari, ossia la normativa professionale avendone individuata una specifica fra quelle adottate da Ordini o Collegi già istituiti nell'ambito della stessa categoria professionale.

Art. 12 - Iscrizione all'Ordine o Collegio

Per essere iscritti all'Ordine o Collegio oltre a non trovarsi nelle incompatibilità di cui all'art. 5, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere cittadino della Repubblica ovvero di altro Stato nel quale sussista situazione di reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;

B) essere residente nella Repubblica o, nel caso di espressa previsione nel regolamento dell'Ordine o Collegio, essere ivi domiciliato;

C) godere dei diritti civili;

D) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al precedente art.

8.

I singoli Statuti degli Ordini o Collegi possono stabilire specifici ulteriori requisiti per l'iscrizione.

L'iscrizione all'Ordine o Collegio per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza pubblica o privata, salvo eccezioni contenute nei singoli Statuti e nei modi di cui al comma successivo, comporta la sospensione da ogni forma di partecipazione all'attività dell'Ordine o Collegio fatto salvo tuttavia il diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e comunicazioni indirizzati agli altri iscritti nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Qualora il singolo Statuto preveda la presenza dei professionisti legati da un rapporto di dipendenza nel Consiglio dell'Ordine o Collegio, questi ultimi non possono superare, quali membri, il terzo dei membri effettivi; di conseguenza, in sede di votazione per l'elezione, gli iscritti all'Ordine o Collegio professionisti dipendenti, autonomamente procedono alla nomina dei loro rappresentanti, mentre gli iscritti all'Ordine o Collegio già iscritti all'Albo, procedono alla nomina dei loro rappresentanti liberi professionisti iscritti all'Albo.

Art. 13 - Iscrizione agli albi

Per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge è richiesta

l'iscrizione negli appositi albi tenuti dagli Ordini o dai Collegi delle rispettive categorie o dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Hanno diritto all'iscrizione in un albo professionale coloro che, in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Ordine o Collegio di cui al primo comma dell'articolo precedente, intendano esercitare l'attività della professione di appartenenza e non siano nelle situazioni di sospensione di cui al terzo comma del precedente articolo o in altre previste nella presente legge.

Non possono essere iscritti nell'albo di una professione coloro che siano stati radiati dall'albo di altra professione che si trovi, nei confronti della prima, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 5.

L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

Art. 14 - Cancellazione e reinscrizione

La cancellazione dall'Ordine o Collegio ha luogo per il venir a meno di uno dei requisiti di cui all'art.12 lett.A), B), C).

La cancellazione dall'Albo, oltre che per i motivi di cui al comma che precede, può avvenire per i motivi disciplinari previsti dalla presente legge, nonché per il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dalla presente legge o dai rispettivi Statuti o per una delle cause che comportano la sospensione dalla attività dell'Ordine o Collegio.

I provvedimenti di cancellazione di cui ai commi che precedono sono adottati d'Ufficio o su richiesta dell'interessato con l'osservanza delle modalità previste per il procedimento disciplinare.

Il professionista cancellato dall'albo può esservi reinscritto ove siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato la cancellazione.

Art. 15 - Struttura dell'albo

L'albo professionale contiene, oltre alle generalità di ciascun iscritto, la data dell'iscrizione, il luogo e la data di conseguimento del titolo di studio e di superamento dell'esame di Stato.

L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed è corredato da un indice alfabetico indicante il numero d'ordine di ogni iscritto.

L'albo professionale è pubblico ed è redatto, con gli aggiornamenti apportativi, almeno ogni due anni: esso è trasmesso, a cura dell'Ordine o Collegio, al Dicastero della Giustizia, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 16 - Aggiornamento dell'albo

Il Consiglio dell'Ordine o Collegio o la Commissione Nazionale delle Libere Professioni per i casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 cura il costante aggiornamento dell'albo, apportandovi le modificazioni del caso e a tal fine, richiede periodicamente agli iscritti, ed alle autorità di cui all'articolo precedente, le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo.

Le modificazioni dell'albo che determinano variazioni sull'esercizio professionale degli iscritti sono affisse nella sede dell'Ordine o del Collegio, e comunicate alle autorità di cui all'articolo che precede.

Art. 17 - Diritti e doveri degli iscritti all'albo

L'iscrizione all'albo comporta il diritto di partecipare ai vari aspetti e momenti della vita associativa della categoria ed il dovere di contribuire agli oneri relativi, nel pieno rispetto delle disposizioni e modalità stabilite nei singoli ordinamenti professionali.

Consegue, in particolare, alla iscrizione all'albo il diritto di prendere parte alle

operazioni elettorali per la costituzione degli organi direttivi e di controllo dell'Ordine o Collegio di appartenenza, di partecipare alle manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e professionale.

Tutti gli iscritti all'albo hanno il dovere di contribuire alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ordine o Collegio cui appartengono, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento professionale e con le modalità e nei termini ivi stabiliti; alle spese per il funzionamento dell'Ordine o Collegio o dell'Albo speciale, debbono comunque contribuire, se pur in misura ridotta, anche coloro che sono solamente iscritti all'Ordine o Collegio.

L'esclusivo diritto ad essere nominati periti giurati dal Tribunale spetta ai professionisti iscritti nei singoli Albi.

Art. 18 - Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti previsto dal 3^a comma dell'articolo 7 contiene, oltre alle generalità di ciascun iscritto, la data di inizio della pratica o le altre indicazioni eventualmente prescritte dall'ordinamento professionale circa le modalità di svolgimento della pratica stessa.

L'iscrizione al registro dei praticanti è requisito indispensabile per l'esercizio del tirocinio di cui all'articolo 7.

Art. 19 - Tessera di riconoscimento e timbro

I singoli ordinamenti professionali dispongono il rilascio agli iscritti di una tessera di riconoscimento, con valore di documento comprovante l'iscrizione all'Ordine o Collegio nonché, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in forma diversa da quella svolta nell'ambito di un rapporto subordinato, di un timbro nominativo, da utilizzare per le prestazioni professionali che lo consentono.

I professionisti legati da un rapporto di lavoro dipendente, possono su richiesta ottenere il rilascio di un timbro nominativo attestante l'appartenenza all'Ordine o Collegio, da utilizzare nelle prestazioni professionali svolte nell'ambito del lavoro dipendente.

Art. 20 - Tenuta degli albi

Gli albi degli esercenti le professioni intellettuali contemplate dalla presente legge sono tenuti dagli Ordini e dai Collegi legalmente istituiti ovvero dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni per i casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21 - Ordini e Collegi professionali

Ogni Ordine o Collegio professionale è composto dai professionisti abilitati all'espletamento delle prestazioni previste dal relativo statuto e dai conseguenti regolamenti.

Gli Ordini e i Collegi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono le funzioni stabilite dalla presente legge; essi godono, nell'ambito delle rispettive competenze, della piena autonomia, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli organi di cui all'articolo 38 della presente legge.

Art. 22 - Ordini professionali

Le professioni intellettuali per il cui esercizio è prescritta una formazione di livello universitario, attestata da un diploma di laurea, sono organizzate in Ordini professionali.

Art. 23 - Collegi professionali

Le professioni intellettuali per il cui esercizio è prescritta una formazione di livello non inferiore a quello di scuola media superiore, attestata dal relativo diploma ovvero da un titolo di studio legalmente riconosciuto ma diverso dal diploma di laurea previsto dal comma precedente, sono organizzate in Collegi professionali.

Art. 24 - Deontologia professionale

Gli Statuti dei singoli Ordini o i Collegi determinano le norme di comportamento che debbono essere osservate dagli appartenenti alle rispettive professioni. Esse sono comunicate agli organi che esercitano la vigilanza a norma dell'articolo 38 per l'attivazione delle necessarie procedure di legge.

L'inosservanza delle norme deontologiche è valutata dagli organi professionali competenti, ai fini dell'eventuale adozione degli idonei provvedimenti disciplinari, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

Art. 25 - Organi degli Ordini e Collegi

Organi degli Ordini e Collegi professionali sono il Consiglio dell'Ordine o del Collegio ed il Collegio dei revisori dei conti: il numero dei componenti il Consiglio è da 3 a 5 membri, in relazione al numero degli iscritti nell'Albo; quello dei componenti il Collegio dei revisori dei conti è di due.

Il Consiglio ed il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, con inizio dalla data del rispettivo insediamento.

Art. 26 - Cariche del Consiglio

Ogni Consiglio, all'atto del suo insediamento, elegge a maggioranza di voti tra i suoi componenti un Presidente libero professionista iscritto all'Albo, dandone comunicazione nei successivi 15 giorni al Dicastero della Giustizia, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Art. 27 - Elezione del Consiglio dell'Ordine o del Collegio nonché del Collegio dei revisori dei conti

Partecipano all'elezione del Consiglio tutti gli iscritti all'albo in regola con il versamento dei contributi, fatte salve le diverse disposizioni di singoli Ordini o Collegi di cui al terzo comma dell'articolo 12.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio uscente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se partecipano alle elezioni almeno due terzi degli elettori, ed in seconda convocazione se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10% degli elettori, purché superiore al doppio dei Consiglieri da eleggere.

E' ammessa la presentazione di liste contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, purché sottoscritta da un numero di presentatori non candidati almeno pari al doppio dei Consiglieri da eleggere: in presenza di una o più liste, l'elettore esprime il voto nell'ambito delle liste stesse e con preferenze nel limite dei due terzi dei Consiglieri da eleggere anche se appartenenti a liste diverse ovvero non inclusi in alcuna lista.

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti ha luogo con le stesse modalità, in quanto applicabili, di quelle per la elezione del Consiglio.

I singoli ordinamenti possono prescrivere particolari requisiti per la eleggibilità a Consigliere ed a revisore dei conti, avuto riguardo all'anzianità di iscrizione all'albo nonché allo status professionale dell'interessato.

Art. 28 - Modalità per l'elezione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio uscente nomina un Comitato composto da tre membri non Consiglieri né revisori dei conti, i quali eleggono nel loro seno il Presidente dell'assemblea elettorale: la carica di componente il Comitato è incompatibile con la qualità di candidato.

Il voto è segreto e non è ammesso il voto per delega.

Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno, nel quale il seggio resta aperto per almeno cinque ore complessive.

Art. 29 - Scrutinio e proclamazione degli eletti

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche.

Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti: in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello più anziano per età.

Terminato lo scrutinio, il Presidente di ciascun seggio forma la graduatoria e ne dichiara il risultato: il Presidente del Comitato procede alla proclamazione degli eletti.

I risultati delle elezioni sono trasmessi, nei quindici giorni successivi, a cura del Presidente del Comitato, al Dicastero della Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 30 - Reclamo contro i risultati delle elezioni

Avverso il risultato delle elezioni, ogni iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta proclamazione.

Il reclamo non ha effetto sospensivo: la Commissione Nazionale delle Libere Professioni si pronuncia sul reclamo entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Art. 31 - Assemblea dell'Ordine e del Collegio

L'assemblea degli iscritti all'Ordine o Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio, nel primo semestre di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, che può aver luogo anche in un giorno diverso dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti aventi diritto di voto: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il Presidente ed il Segretario dell'assemblea.

Art. 32 - Sostituzione e decadenza dei Componenti il Consiglio

I Componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori dei conti venuti a mancare per morte, dimissioni o altra causa e quelli decaduti dalla carica per non essere intervenuti senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, sono sostituiti dai primi della graduatoria dei non eletti.

Decadono altresì i membri che hanno perduto i requisiti previsti dalla legge o dai singoli Statuti.

La decadenza e la sostituzione di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio e comunicate, a cura del Presidente, al Dicastero della Giustizia, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I consiglieri ed i revisori dei conti subentrati in sostituzione degli eletti venuti a mancare o decaduti restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

Qualora, anche in tempi diversi, vengano a mancare o decadano più della metà dei componenti gli organi collegiali suddetti eletti dall'assemblea, il Presidente convoca l'assemblea stessa per elezione dell'intero organo.

Art. 33 - Scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario straordinario

In caso di grave disfunzione, di inottemperanza a leggi, regolamenti ovvero a

deliberazioni esecutive della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, nonché se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio può essere sciolto.

Lo scioglimento del Consiglio è disposto dal Congresso di Stato su richiesta del Deputato alla Giustizia, sentito il parere del Tribunale Commissariale e della Commissione Nazionale delle Libere Professioni; con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Consiglio e provvede, entro il termine di novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 34 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza dell'Ordine o del Collegio ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dall'ordinamento professionale.

Art. 35 - Competenza dei Consigli degli Ordini e dei Collegi

Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio esercita, oltre a quelle demandatagli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

1. provvede alla tenuta dell'albo, disponendo le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti;
2. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
3. vigila sull'uso del titolo professionale e svolge le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;
4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo;
5. fissa i principi deontologici da osservare nell'esercizio della professione;
6. promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, nonché all'esame degli argomenti di interesse professionale;
7. può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
8. propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali ed il loro aggiornamento;
9. esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
10. delibera la convocazione dell'assemblea dell'Ordine o del Collegio a norma della presente legge e dello Statuto, nonché ogni qualvolta si appalesi opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di iscritti determinato dall'ordinamento professionale;
11. stabilisce, nei modi indicati dal relativo ordinamento professionale e comunque entro i limiti necessari alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo a carico degli iscritti, della tassa di iscrizione, di quella per il rilascio di certificati, copie e tessere, nonché per il parere sulla liquidazione dei compensi professionali;
12. interviene per la composizione delle controversie tra iscritti all'albo e tra questi ed i loro committenti;
13. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine o del Collegio ed alla gestione finanziaria, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
14. designa i propri rappresentanti in organismi o Commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Art. 36 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio è validamente costituito se interviene la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 37 - Notifica ed impugnazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, di trasferimento da un albo all'altro, nonché in materia disciplinare sono comunicate con raccomandata R.R. entro 15 giorni agli interessati, nonché al Dicastero della Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro i 30 giorni successivi.

La Commissione Nazionale decide entro 30 giorni.

Contro la decisione della Commissione Nazionale, l'Ordine o il Collegio o chiunque interessato, può ricorrere ai sensi dell'articolo 44.

Pendente il ricorso, contro provvedimenti disciplinari, la Commissione Nazionale, nei casi di maggior gravità, può adottare provvedimento di natura cautelativa limitato alla sospensione.

Art. 38 - Poteri e ambito di applicazione della alta vigilanza

Fermo restando le competenze della Commissione Nazionale delle Libere Professioni di cui al successivo articolo 43, lettera A), l'alta vigilanza sulle professioni è esercitata dal Dicastero della Giustizia.

Essa comporta i poteri conoscitivi e di intervento previsti dalla presente legge e può attuarsi per il tramite degli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'alta vigilanza si applica, nel rispetto dell'autonomia degli organi professionali, a tutela degli interessi generali dell'ordinamento giuridico, di quelli delle singole professioni e dei diritti dei singoli professionisti. Essa comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, nonché il potere di attivare il controllo di legittimità sugli atti compiuti dagli organi delle singole professioni.

Art. 39 - Segreto professionale

I professionisti di cui alla presente legge sono tenuti all'osservanza del segreto, per quanto attiene alle notizie di cui siano venuti a conoscenza in relazione alla propria attività, secondo quanto prescritto dall'ordinamento della professione di appartenenza.

Art. 40 - Tariffe professionali

I professionisti, di cui alla presente legge, hanno diritto oltre al rimborso per le spese sostenute, al compenso dell'opera svolta in misura adeguata all'entità e rilevanza della prestazione ed al decoro della professione.

La misura del compenso è determinata da apposita tariffa emanata per ogni singola professione, con approvazione del Dicastero della Giustizia ed emanata con Decreto Reggenziale, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, sentito il parere dei singoli Ordini o Collegi interessati.

La tariffa ha validità biennale, ma conserva validità anche dopo la scadenza in mancanza di espressa modifica ed aggiornamento. La Commissione Nazionale delle Libere Professioni, su proposta dei singoli Ordini o Collegi può determinare aggiornamenti automatici biennali in base alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

La tariffa comprende, in apposite voci, il compenso per le singole prestazioni ed indica, se del caso, i criteri generali per la sua applicazione: il compenso è fissato, ove la natura delle prestazioni lo consenta, determinandone la misura minima e quella massima applicabile in concreto.

Il compenso indicato dalla tariffa è vincolante sia per il professionista che per il committente, privato o pubblico: le misure minime e massime determinate dalla tariffa costituiscono limite comunque inderogabile.

Art. 41 - Costituzione di nuovi Ordini, Albi e Collegi

Per la costituzione di nuovi Ordini e Collegi nonché per l'inserimento di professionisti nell'Albo speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, ove ne sussistano le condizioni, il Dicastero della Giustizia, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e del relativo statuto, ovvero proporre la normativa professionale applicabile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il Dicastero della Giustizia, valutate le proposte del Commissario straordinario e sentito il parere del Tribunale Commissariale e della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, ove ne sussistano le condizioni di legge, chiederà il riconoscimento giuridico dell'Ordine o Collegio a mezzo Decreto Reggenziale.

Art. 42 - Commissione Nazionale delle Libere Professioni

La Commissione Nazionale delle Libere Professioni è costituita di diritto dai presidenti degli Ordini e Collegi professionali ed è presieduta da un proprio Presidente eletto a maggioranza dalla Commissione Nazionale stessa tra i suoi componenti.

Il Presidente della Commissione Nazionale delle Libere Professioni dura in carica tre anni ed è rieleggibile a condizione che per tale durata permanga nella qualità di presidente dell'Ordine o Collegio professionali corrispondente.

Alle riunioni della Commissione Nazionale può partecipare - senza diritto di voto - il Deputato alla Giustizia o persona da lui delegata.

La Commissione Nazionale delle Libere Professioni si atterrà ad un regolamento interno adottato con Decreto Reggenziale.

La Commissione Nazionale dovrà essere insediata dal Presidente entro 120 giorni dal riconoscimento giuridico degli Ordini e Collegi di cui al successivo articolo 53.

Art. 43 - Competenze della Commissione Nazionale

La Commissione Nazionale esercita, oltre a quelle riportate negli articoli precedenti, le seguenti attribuzioni:

A. esercita la vigilanza sulle singole professioni e sulle competenze dei Consigli degli Ordini e dei Collegi di cui all'articolo 35 della presente legge, con poteri conoscitivi e di intervento;

B. rappresenta gli interessi professionali e morali delle categorie tutelandone il decoro e l'indipendenza;

C. coordina l'attività degli Ordini e Collegi assicurandone, mediante apposite direttive, la necessaria uniformità;

D. delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

E. designa i propri rappresentanti in Commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

F. rappresenta le professioni nelle manifestazioni scientifiche e culturali di carattere nazionale ed internazionale;

G. promuove e coordina le iniziative di carattere professionale ed in particolare quelle intese all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti agli ordini;

H. cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri;

I. esprime pareri sui disegni di legge e di regolamento concernenti le professioni sentiti i singoli Ordini o Collegi interessati;

L. esprime il parere sulla costituzione, di nuovi Ordini e Collegi;

M. delibera sui conflitti di competenza tra organi e fra Ordini e Collegi;

N. decide in via amministrativa i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini e Collegi in materia di tenuta dell'albo nonché in materia disciplinare ed elettorale;

O. determina la misura del contributo annuo dovuto dagli Ordini o Collegi per il proprio funzionamento;

P. stabilisce ed aggiorna su proposta dei singoli Ordini o Collegi interessati le tariffe professionali, trasmettendole ove necessario al Dicastero della Giustizia per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 44 - Impugnativa delle decisioni della Commissione Nazionale

Le decisioni della Commissione Nazionale delle Libere Professioni sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, avanti al Tribunale Amministrativo ai sensi della Legge del 28 giugno 1989 n.68.

Art. 45 - Azione disciplinare

Forma oggetto di valutazione ai fini disciplinari il comportamento tenuto dal professionista sia nell'esercizio della sua attività lavorativa, sia al di fuori di essa, allorché possa recare nocimento alla propria dignità professionale ovvero al decoro e indipendenza della categoria di appartenenza.

Titolare dell'azione disciplinare è il Consiglio dell'Ordine o Collegio che cura la tenuta dell'albo in cui il professionista è iscritto.

L'azione disciplinare può essere promossa d'ufficio, su iniziativa dell'autorità giudiziaria ovvero su denuncia di qualsiasi interessato.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Gli statuti dei vari Ordini o Collegi potranno stabilire le misure cautelari da adottarsi in pendenza dell'azione disciplinare.

Art. 46 - Sanzioni

Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio, quando ritenga esservi luogo a provvedimento, può adottare, in relazione alla natura e gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, applicando in quanto possibile il principio di gradualità, le seguenti sanzioni:

- il richiamo
- la censura
- la sospensione dell'esercizio professionale
- la cancellazione dall'albo
- la radiazione dalla professione.

Art. 47 - Richiamo

Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile e di lieve entità: esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di assoluta correttezza e di pieno rispetto della etica professionale e nell'avvertimento a non persistere nel comportamento medesimo ed è comunicato al professionista per iscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio.

Il richiamo è strettamente personale e non può essere oggetto di divulgazione o pubblicazione.

Il provvedimento del richiamo è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare: il professionista tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato regolare procedimento disciplinare.

Art. 48 - Censura

La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur se di rilevante entità, non è tale da ledere la dignità del professionista o il decoro della categoria di appartenenza e comporta il convincimento, desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione: essa consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 52.

Art. 49 - Sospensione

La sospensione dall'iscrizione all'albo è disposta nel caso di infrazione grave e tale da ledere la dignità del professionista o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza: essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo, per un periodo da un mese a due anni. Nel periodo di sospensione il professionista non partecipa alle manifestazioni della vita associativa dell'Ordine o del Collegio, ed in particolare non gode dell'elettorato attivo e passivo.

La sospensione è disposta anche in caso di prolungata morosità del professionista nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine o Collegio di appartenenza.

Art. 50 - Cancellazione

La cancellazione dall'albo è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione: la cancellazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione della appartenenza all'Ordine o Collegio professionale.

La cancellazione può essere altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, persista nell'inadempienza ai suoi obblighi contributivi.

Art. 51 - Radiazione

La radiazione dalla professione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia riportato con sentenza irrevocabile, condanna per misfatto per un periodo superiore a due anni, alla pena della prigionia, ovvero per lo stesso periodo alla interdizione dai pubblici uffici o alla interdizione dalla professione.

Importa, di diritto, la radiazione: la condanna, con sentenza irrevocabile, ad uno dei reati previsti dagli articoli 295, 296, 354, 358, 361 del Codice Penale, qualunque sia la pena applicata in concreto.

Art. 52 - Procedimento

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 48, 49, 50 e 51 non possono essere adottati se non a seguito di procedimento disciplinare.

I singoli ordinamenti professionali determinano le forme e modalità del procedimento disciplinare, assicurando in ogni caso l'osservanza dei principi della proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione commessa, dell'obbligo della contestazione dell'accusa all'interessato e del diritto della difesa da parte di quest'ultimo.

Art. 53 - Reiscrizione e riammissione

Il professionista cancellato dall'albo può ottenere di esservi reiscritto, allorché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento, solo se risulti che ha tenuto, nel periodo stesso, irreprensibile condotta.

Il professionista radiato dalla professione può ottenere di essere riammesso, se sia intervenuta la riabilitazione e risulti che l'interessato ha tenuto irreprensibile condotta.

Art. 54 - Norma transitoria

All'entrata in vigore della presente legge verrà nominato dal Congresso di Stato un Commissario straordinario con il compito di predisporre entro un anno, in collaborazione con gli Ordini e le Associazioni professionali esistenti, gli statuti ed i regolamenti degli Ordini e Collegi, che – previo parere favorevole del Dicastero della Giustizia dovranno ricevere, nei due mesi successivi, riconoscimento giuridico tramite Decreto Reggenziale.

Sono iscritti ai singoli Ordini o Collegi e relativi albi coloro che al momento della emanazione del Decreto Reggenziale sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dalla presente Legge e dal Decreto istitutivo, fatta eccezione per l'esame di cui all'articolo 8 che si considera superato con l'esercizio effettivo della professione sia libera che in forma dipendente.

L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato con deliberazione del Commissario straordinario.

E' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo in caso di accoglimento della domanda.

Art. 55 - Abrogazioni

Dal momento della costituzione dei nuovi Ordini o Collegi, sono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare:

Legge 26 maggio 1914 n. 17 e successive modifiche;

Articolo 4, Legge 5 giugno 1923 n. 13;

Legge 31 ottobre 1968 n. 39;

Legge 4 maggio 1979 n. 24;

Legge 28 marzo 1979 n. 11 e successive modifiche.

Parimenti, dal momento della costituzione dei nuovi Ordini o Collegi, le Associazioni dei professionisti attualmente esistenti, che abbiano avuto il riconoscimento giuridico da parte del Consiglio dei XII, decadono di diritto entro 60 giorni.

Rimane ferma tuttavia la possibilità di richiedere a norma dell'articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 e nel termine sopra indicato, un nuovo riconoscimento giuridico sotto forma di libera associazione, con i necessari adeguamenti statutari.

Art. 56 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 febbraio 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Cesare Antonio Gasperoni – Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva

LEGGE 30 maggio 1996 n.73 (pubblicata il 5 giugno 1996)

**Disposizione straordinarie in merito alla Legge 20 febbraio 1991 n.28
(Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni)**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 30 maggio 1996.

Art.1

Coloro che, essendo in possesso di tutti i requisiti, con la sola eccezione del tirocinio e dell'abilitazione professionale, previsti dai rispettivi Statuti per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti reggentiali emanati ai sensi dell'articolo 54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28 siano in possesso dei titoli di studio e che esercitavano, sia in forma autonoma che in forma subordinata, una attività ricompresa nell'oggetto della professione così come precisato dai singoli ordinamenti professionali, possono richiedere l'iscrizione ai rispettivi Ordini o Collegi.

In via transitoria la domanda, corredata da tutti i documenti necessari, deve essere presentata dagli interessati al Consiglio Direttivo dell'Ordine o del Collegio entro il termine perentorio di trenta giorni correnti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.2

Coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio di Scuola Media Superiore entro l'anno scolastico 1994/95, ovvero coloro che abbiano presentato al Commissario Straordinario per le Libere Professioni di cui all'articolo 54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28 la domanda di iscrizione a un Collegio entro il termine stabilito dai decreti reggentiali istitutivi degli ordinamenti professionali, e le domande dei quali non siano state accolte esclusivamente per difetto di uno dei requisiti stabiliti dalle norme transitorie previste dai singoli Statuti quali sostitutivi dell'abilitazione professionale, ovvero per il conseguimento dei titoli di studio posteriormente all'entrata in vigore dei citati decreti reggentiali, ferma restando l'applicazione delle norme imperative previste dalla legge, sono ugualmente iscritti, al rispettivo Collegio, purchè possiedano tutti gli altri requisiti previsti dagli Statuti per l'iscrizione ai Collegi.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Collegi professionali provvederà alla iscrizione su semplice richiesta scritta dall'interessato.

Tale disciplina si applica anche a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità tecnica professionale e che abbiano già presentato la domanda di iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti e dei Periti Industriali.

Art.3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 giugno 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio L. Volpinari

DECRETO 26 aprile 1995 n. 57 (pubblicato il 4 maggio 1995)

**Ratifica Decreto 1 febbraio 1995 n.12
"Riconoscimento giuridico Ordine Dottori Commercialisti
della Repubblica di San Marino"**

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato in data 26 aprile 1995 il Decreto Reggenziale 1 febbraio 1995 n.12 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.105 del 23 gennaio 1995
ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

**ORDINAMENTO
DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
E
STATUTO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

* * * *

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE
OGGETTO DELLA PROFESSIONE**

Art. 1 - Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell' Albo

È costituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Economia e Commercio o in Scienze Politiche con indirizzo economico che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai laureati in Scienze Politiche, indirizzo economico, coloro che sono in possesso di laurea in Scienze Politiche senza specificazione di indirizzo o con indirizzo diverso da quello economico quando tale laurea sia stata conseguita anteriormente al 1° gennaio 1997.

È istituito l' Albo dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all' Albo i Dottori Commercialisti che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

Il titolo di Commercialista compete ai soli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti.

Art. 2 - Sede

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ha sede nella Repubblica di San Marino presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale.

L' Albo dei Dottori Commercialisti è tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Art. 3 - Scopi

L'Ordine dei Dottori Commercialisti nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

- a) dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di dottore commercialista;
- b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
- c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
- d) vigilare sul corretto svolgimento della professione, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

Art. 4 - Oggetto della professione

Ai Dottori Commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. A titolo esemplificativo e non esaustivo formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) le perizie e le consulenze tecniche;
- c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
- d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;
- e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società ed Enti soggetti a bilancio;
- g) la determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa;
- h) arbitrati rituali ed irrituali.

L'autorità giudiziaria, le pubbliche Amministrazioni e gli Enti Statali debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell' Albo dei Dottori Commercialisti, salvo che si tratti anche di incarichi che per legge rientrano nella competenza di ordini o collegi che svolgono professioni giuridico-economiche o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei Dottori Commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

TITOLO II ISCRIZIONI ALL'ORDINE E ALL'ALBO

Art. 5 – Iscrizione all'Ordine

L'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

L'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- b) avere residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) godere dei diritti civili;
- d) aver conseguito la laurea in Economia e Commercio o in Scienze Politiche con indirizzo economico conferita da Università della Repubblica di San Marino o da altra Università i cui titoli di laurea siano riconosciuti dalla Repubblica, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 1, terzo comma;
- e) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo art. 7.

Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.

L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio, allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

Art. 6 – Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all' Albo dei Dottori Commercialisti alla quale consegue il diritto di

esercitare la libera professione di Dottore Commercialista, è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma che segue.

L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di dottore commercialista, sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
- b) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone;
- c) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale e commerciale;
- d) la qualità di dipendente pubblico o privato o titolare di pensione erogata da un sistema previdenziale pubblico obbligatorio.

L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, il diritto di esercitare la libera professione di Dottore Commercialista sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

Art. 7 - Abilitazione

L'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinnanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

L'abilitazione all'esercizio del Dottore Commercialista è inoltre concessa di diritto ai cittadini di altri Stati a condizione di reciprocità.

I membri della Commissione Esaminatrice, di competenza dell'Ordine, debbono essere scelti tra i laureati in economia e commercio che per almeno 5 anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino la professione di dottore commercialista, tra i laureati in Giurisprudenza e laureati in Scienze Politiche.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono fame domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica.

L'esaminando sostiene una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta e quella orale vertono su di un argomento ricompreso nelle seguenti discipline:

- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale e applicata;
- diritto del lavoro.

La Commissione Esaminatrice pubblica almeno quattro mesi prima della data di svolgimento dell'esame, il programma dettagliato delle singole discipline oggetto del tirocinio e delle prove d'esame.

L'esame deve avere cadenza almeno semestrale.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

Art. 8 – Tirocinio

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo che segue:

1. svolgimento di un periodo di tirocinio presso uno studio di dottore commercialista

con sede in San Marino per un periodo di ventiquattro mesi;

2. assistenza ad un numero minimo di cinque udienze in Tribunale in cause civili o amministrative di lavoro;

3. frequenza di eventuali corsi teorico-pratici organizzati annualmente dall'Istituto Giuridico con la collaborazione dell'Ordine.

Gli attestati comprovanti l'espletamento della pratica di cui al punto 1) del comma che precede sono rilasciati dai titolari degli studi dei dottori commercialisti, i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante; la regolamentazione delle modalità del tirocinio saranno stabilite dal Consiglio dell'Ordine. Gli attestati comprovanti l'assistenza alle udienze di cui al punto 2) sono rilasciati dai Giudici residenti in Repubblica. Gli attestati comprovanti la frequenza dei corsi di cui al punto 3) sono rilasciati dall'Istituto Giuridico.

I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine, che provvederà al suo aggiornamento con cadenza almeno trimestrale.

I praticanti, regolarmente iscritti all'apposito Registro e che non versino in alcuna delle incompatibilità previste nell'art. 6, dopo 12 mesi di effettivo espletamento del tirocinio, possono collaborare con dottori commercialisti in perizie e procedure concorsuali, tenuta contabilità semplificata, dichiarazione dei redditi persone fisiche e relativi ricorsi, amministrazione condomini, tenuta libri paga.

Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente art. 7.

I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro quando vengono iscritti all'Ordine.

Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. In deroga a quanto sopra, per coloro che esercitano da almeno cinque anni la professione di Ragioniere e che conseguono la laurea in Economia e Commercio, il tirocinio si intende effettuato.

TITOLO III REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

Art. 9 – Doveri generali

Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di dottore commercialista, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

CAPO I DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

SEZIONE I DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 10 – Doveri

Il Dottore Commercialista, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:

- a) svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
- b) svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;
- c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costante mente la

propria preparazione professionale;

d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;

e) mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;

f) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;

g) rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali;

h) rispettare le norme deontologiche degli ordini dei dottori commercialisti di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

Art. 11 – Divieti

È fatto divieto al dottore commercialista:

a) di accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali o a mezzo agenzie o procacciatori;

b) di usare espressioni sconvenienti ed offensive nell'attività professionale.

SEZIONE II

DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 12 – comportamento

Al fine di rendere più sereno e corretto lo svolgimento dell'attività professionale, il dottore commercialista deve mantenere sempre nei rapporti con i colleghi un comportamento ispirato dalla lealtà ed al rispetto.

Art. 13 – Divieto di apprezzamenti negativi)

E' fatto divieto al dottore commercialista di esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela.

SEZIONE III

DOVERI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

Art. 14 – Rapporti col personale dell'Amministrazione

Il rapporto con il personale della amministrazione e della giustizia deve essere improntato a reciproca stima, rispetto e fiducia.

Art. 15 – Divieto di testimonianza)

È fatto divieto al dottore commercialista di deporre come testimone su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale, se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate.

TITOLO IV ORGANI DELL'ORDINE

Art. 16 – Organi

Sono Organi dell'Ordine:

a) l'Assemblea;

- b) il Presidente;
- c) il Consiglio;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

CAPO I ASSEMBLEA

Art.17 – Definizione

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali. Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento. Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Art. 18 – Competenze dell' Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:

- a) discutere, approvare, modificare il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- b) provvedere alla elezione dei membri del Consiglio;
- c) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
- e) discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

Art. 19 – Avviso di convocazione

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

Art. 20 – Convocazione obbligatoria

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei revisori o gli iscritti all' Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

Art. 21 – Validità delle convocazioni e delle deliberazioni

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 113 degli iscritti all'Albo ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto. L' Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti. L' Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali

non si senta sufficientemente informato.

Art. 22 – Adempimenti iniziali

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendo ne inserire apposita menzione nel verbale.

Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne la costituzione medesima, ne la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 23 – Modalità di svolgimento delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto. Nel verbale debbono essere assunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

Art. 24 – Rinnovo delle cariche

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

CAPO II CONSIGLIO

Art. 25 – Definizione

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da cinque membri.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 26 – Poteri

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

1. cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti all'Ordine e del Registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione al Dicastero alla Giustizia, alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria agli Affari Interni, alla Segreteria agli Affari Esteri, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo, all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;

2. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;

3. opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;

4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
5. si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal titolo III del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione più consona allo spirito della professione di dottore commercialista, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;
6. si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;
7. tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
8. propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
9. esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
10. delibera la convocazione dell'Assemblea dell'Ordine quando sia obbligatorio a norma di Legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti all'Ordine o dal Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente art. 20;
11. stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine e all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
12. si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;
13. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla gestione finanziaria e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
14. designa i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Art. 27 – Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

Art. 28 – Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 29 – Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 30 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 – Definizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul bilancio preventivo che su quello consuntivo.

Art. 32 – Composizione

Il Collegio dei Revisori è composto di due Revisori Effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Il revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carico fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Art. 33 – Partecipazione alle riunioni degli altri organi

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO IV AZIONE DISCIPLINARE

Art. 34 – Sanzioni

Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti del Dottore Commercialista e iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della categoria dei Dottori Commercialisti ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

1. richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28;

2. censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall' art. 48 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28;

3. sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità

indicati dall' art. 49 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28;

4. cancellazione dall' Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28;

5. radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.

Art. 35 – Procedimento disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un' infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Ove si proceda per infrazioni punite con le sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell' infrazione appaia fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dall'attività professionale e da ogni forma di partecipazione all'attività dell'Ordine anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'art. 51 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28.

Le deliberazioni concernenti sanzioni o sospensioni cautelari debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

Art. 36 – Ricorsi

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo

precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i trenta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame. Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

Art. 37 – Comunicazione della sanzione agli Organi competenti

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere h), c), d) ed e) del superiore art. 35, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 38 – Procedimento per la sanzione del richiamo

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 34, 35, 36, 37 non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

TITOLO V BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 39 – Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

Art. 40 – Redazione del Conto Consuntivo

Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I ISCRIZIONE ALL'ORDINE E ALL'ALBO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI

Art. 41 – Iscrizione dei Dottori Commercialisti

Tutti i laureati in economia e commercio, alla data di entrata in vigore del Decreto attuativo del presente statuto, possono essere iscritti al solo Ordine dei Dottori Commercialisti senza necessità di tirocinio, di cui all'art. 8, e dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7, con le modalità previste negli articoli che seguono.

Tutti i dottori commercialisti che all'entrata in vigore del Decreto attuativo del presente statuto esercitano la professione nel territorio della Rep. di San Marino e che abbiano comunicato l'inizio dell'attività in conformità alle leggi vigenti, sono iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al relativo Albo senza necessità del tirocinio, di cui all'art. 8 e dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7, con le modalità previste dagli articoli che seguono.

Art. 42 – Domanda di iscrizione e documenti da allegare

Coloro che intendono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, debbono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale perentoriamente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 4 e di cui all'art. 5 ad eccezione dell'abilitazione per l'iscrizione all'ordine, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6, per l'iscrizione all'Albo.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a compilare l'elenco di quanti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Ordine e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Art. 43 – Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti

Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste nell'art. 19; la data della riunione non può essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 17 e ss.

Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente come iscritti all'Ordine ed eventualmente anche all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione ed il contributo annuo e procede quindi alla formale iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi.

In attesa dell'iscrizione all'Ordine e all'Albo, così come disciplinati dal presente Capo, i dottori commercialisti che esercitano la professione, possono continuare ad esercitare la professione per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

CAPO II NORME FINALI

Art. 44 – Norme transitorie

In via transitoria sono ammessi a sostenere l' esame di abilitazione previsto dal presente decreto, previo completamento di un periodo di tirocinio di 12 mesi, gli studenti che conseguiranno la laurea in Economia e Commercio o la laurea in Scienze Politiche entro il 31 Dicembre 2002.

Art. 45 – Lauree diverse

L'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ai sensi delle norme del presente Statuto, è concessa anche a coloro che, pur non avendo conseguito la laurea in Economia e Commercio o in Scienze Politiche con indirizzo economico, siano in possesso di altra laurea ed esercitano la professione di Dottore Commercialista da data anteriore al 31 Dicembre 1994.

Possono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, in deroga all'incompatibilità prevista dall'art. 6, lettera d), i Dottori Commercialisti che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali di cui alla Legge 8 marzo 1927 n. 7. La prova dell'effettivo esercizio della professione è fornita a mezzo di documentazione ritenuta idonea dal Commissario della Legge.

Art. 46 – Ricorsi

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario e dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68.

Art. 47 – Entrata in vigore delle sanzioni

Le norme contenute nel presente Statuto e nella Legge 20 febbraio 1991, n.28, in materia di sanzioni disciplinari si applicano alle sole infrazioni disciplinari commesse successivamente all'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 48 – Entrata in vigore del presente Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

DECRETO 26 aprile 1995 n. 58 (pubblicato il 4 maggio 1995)

**Ratifica Decreto 1 febbraio 1995 n.13
"Riconoscimento giuridico Collegio Ragionieri Commercialisti
della Repubblica di San Marino"**

Il Consiglio Grande e Generale
ha ratificato in data 26 aprile 1995 il Decreto Reggenziale 1 febbraio 1995 n.13 apportando
emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.106 del 23 gennaio 1995
ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è accordato il riconoscimento
giuridico al Collegio dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino, retto dallo
Statuto che si allega al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

**ORDINAMENTO
DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE COMMERCIALISTA
E
STATUTO
DEL COLLEGIO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

* * * *

TITOLO I

**COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DEL COLLEGIO.
OGGETTO DELLA PROFESSIONE.**

Art. 1 - Costituzione del Collegio ed istituzione dell'Albo

E' costituito il Collegio dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti al Collegio coloro che hanno conseguito il diploma rilasciato dall'Istituto Tecnico per Ragionieri o diploma strettamente affine che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere commercialista e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

E' istituito l'Albo dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Albo i ragionieri commercialisti già iscritti al Collegio che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

Il Collegio dei Ragionieri Commercialisti ha sede nella Repubblica di San Marino presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale.

L'Albo dei Ragionieri Commercialisti è tenuto dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Art. 3 - Scopi

Il Collegio dei Ragionieri Commercialisti, nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

- a) dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di ragioniere commercialista;
- b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
- c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
- d) vigilare sullo svolgimento della professione, al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso della professione, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

Art. 4 - Oggetto della professione

Il Ragioniere Commercialista esplica la propria attività professionale in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale e finanziaria, di amministrazione e di tributi.

In particolare, nell'ambito delle materie di cui al comma precedente, rientrano nell'oggetto della professione di ragioniere commercialista, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) l'amministrazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) la redazione di perizie e l'esecuzione di consulenze tecniche;
- c) la tenuta e la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile di impresa;
- d) l'esercizio delle funzioni di sindaco e di amministratore di società di ogni genere e natura e di enti pubblici e privati;
- e) l'espletamento di divisioni e liquidazioni di patrimoni e di aziende e la compilazione dei relativi piani e progetti di stime nei giudizi di graduazione;
- f) la redazione di piani di contabilità per aziende private e pubbliche e l'esecuzione di riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
- g) la determinazione di costi di produzione e le rilevazioni in materia contabile ed amministrativa.

L'Autorità Giudiziaria, la pubblica Amministrazione e gli enti pubblici debbono affidare gli incarichi rientranti nell'oggetto della professione, come sopra definito, a persone iscritte all'albo dei Ragionieri Commercialisti, a meno che si tratti di incarichi che per Legge rientrino nella competenza di ordini o collegi che svolgono professioni giuridico-economiche o che l'Amministrazione Pubblica conferisce per Legge ai propri dipendenti.

L'elencazione contenuta nei commi che precedono non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei Ragionieri Commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di Legge.

TITOLO II ISCRIZIONI AL COLLEGIO E ALL'ALBO

Art. 5 - Iscrizione al Collegio

L'iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

L'iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- b) avere residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) godere dei diritti civili;
- d) aver conseguito il diploma rilasciato da un Istituto Tecnico per Ragionieri o titolo equipollente, dello Stato o di altro Stato a condizione che il titolo stesso sia riconosciuto dalla legge sammarinese;
- e) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo art. 7.

Possono altresì iscriversi al Collegio coloro i quali abbiano conseguito un diploma universitario, al termine di un corso di studi specialistici della durata di tre anni attinente alla professione, oppure la Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche, presso Università della Repubblica di San Marino o presso altra Università i cui titoli di studio siano riconosciuti dalla Repubblica.

Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dal Collegio.

L'iscritto che sia stato cancellato dal Collegio per perdita di uno dei requisiti previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

Art. 6 - Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo dei Ragionieri Commercialisti, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di ragioniere commercialista, è disposta dal Consiglio del Collegio su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati:

- a) i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma che segue;
- b) un documento comprovante la stipula di polizza assicurativa sulla responsabilità civile derivante dall'attività professionale, per massimali non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio del Collegio.

L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di ragioniere commercialista, sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altra libera professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
- b) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività artigianale o commerciale;
- c) la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato.

L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, il diritto di esercitare la libera professione di ragioniere commercialista sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

Art. 7 - Abilitazione

L'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere commercialista è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Il Congresso di Stato, il Deputato alla Giustizia ed il Consiglio del Collegio, oltre ai membri effettivi, nominano altrettanti supplenti, cui compete la funzione di sostituire i membri effettivi che, per qualunque motivo, si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle operazioni d'esame.

I membri della Commissione Esaminatrice sono scelti tra gli Avvocati; Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti che abbiano per almeno 5 anni esercitato nella Repubblica di San Marino la professione di Ragioniere Commercialista.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio del Collegio allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 8 del presente Statuto

L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sulle seguenti discipline:

- a) contabilità generale e applicata;
- b) diritto commerciale e disciplina del concorso dei creditori e procedure similari;
- c) diritto tributario;
- d) diritto del lavoro.

La Commissione Esaminatrice è tenuta a pubblicare almeno quattro mesi prima della data di svolgimento dell'esame, il programma dettagliato delle singole materie.

L'esame ha cadenza semestrale e si svolge fra il 10 ed il 20 dei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno; all'esame sono ammessi solamente coloro che ne abbiano fatto domanda rispettivamente entro il 31 Maggio ed il 30 novembre.

Onde evitare dubbi sull'imparzialità dei commissari, la loro nomina è effettuata, eventualmente sotto forma di semplice conferma, per ogni sessione di esami.

Il Consiglio del Collegio provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

Art. 8 - Tirocinio

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio del Collegio; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo che segue:

- 1) svolgimento di un periodo di tirocinio presso lo studio di un ragioniere commercialista per la durata di dodici mesi. La durata del periodo di tirocinio è di sei mesi per coloro che sono in possesso di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche;
- 2) frequenza dei corsi teorico-pratici organizzati annualmente dall'Istituto giuridico con la collaborazione del Collegio.

Gli attestati comprovanti l'espletamento della pratica di cui al punto 1) del comma che precede sono rilasciati dai ragionieri commercialisti titolari degli studi, i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante per ciascuno; la regolamentazione delle modalità del tirocinio saranno stabilite dal Consiglio del Collegio. Gli attestati comprovanti la frequenza dei corsi di cui al punto 2) sono rilasciati dall'Istituto Giuridico.

I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio del Collegio, che provvederà al suo aggiornamento con cadenza almeno trimestrale.

Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente art.7.

I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro quando vengono iscritti al Collegio.

Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

TITOLO III REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE COMMERCIALISTA

Art. 9 - Doveri generali

Ciascun iscritto al Collegio, anche al di fuori dell'esercizio della professione di ragioniere commercialista, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

CAPO I DOVERI DEL RAGIONIERE COMMERCIALISTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 10 - Doveri

Il ragioniere commercialista, nell'esercizio della propria attività professionale, deve:

- a) comportarsi con lealtà, integrità morale e correttezza;
- b) svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, indirizzando sempre la propria attività esclusivamente nell'interesse di questi e fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;
- c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale, evitando anche tutte le situazioni che potrebbero provocare una diminuzione nella qualità delle prestazioni professionali, inclusa quella dell'eccessivo lavoro;
- d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati, curandone il rispetto anche da parte dei collaboratori;
- e) mantenere le proprie autonomia ed indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale, rinunciando eventualmente a quegli incarichi che le pregiudichino o le pongano in pericolo;
- f) prestare la propria attività quando ne sia richiesto dagli Organi Giudiziari in base alle leggi

vigenti;

- g) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
- h) rispettare ed applicare gli onorari previsti dalle tariffe vigenti per le proprie prestazioni professionali;
- i) denunciare al Collegio i casi di abusivo esercizio della professione;
- l) rispettare le norme deontologiche dei Collegi di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

Art. 11 - Divieti

E' fatto divieto al ragioniere commercialista:

- a) di svolgere qualunque attività che sia contraria ai suoi doveri professionali;
- b) di fare uso, sia nell'interesse proprio che altrui, delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione dell'attività professionale;
- c) di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
- d) di ricercare la clientela offrendo prestazioni professionali o a mezzo di agenzie o di procacciatori;
- e) di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti e nell'attività professionale, indipendentemente dall'integrazione di una condotta illecita civilmente o penalmente.

CAPO II

DOVERI DEL RAGIONIERE COMMERCIALISTA NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 12 - Comportamento

Al fine di rendere più sereno e corretto lo svolgimento dell'attività professionale, il ragioniere commercialista deve mantenere sempre nei rapporti con i colleghi un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto e deve astenersi dall'esprimere su di loro apprezzamenti di carattere negativo, al fine di sviare la clientela.

Art. 13 - Obblighi nei confronti dei colleghi

Il ragioniere commercialista deve comunque:

- a) rispettare la professionalità dei colleghi;
- b) affidare pratiche che richiedano particolari conoscenze a colleghi con le specifiche specializzazioni necessarie;
- c) essere particolarmente attento nella scelta dei colleghi della cui opera intende avvalersi;
- d) definire con chiarezza i rispettivi compiti e responsabilità quando si trovi ad operare assieme ad altri colleghi.

CAPO III

DOVERI DEL RAGIONIERE COMMERCIALISTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Rapporti col personale della Pubblica Amministrazione

Gli eventuali rapporti con i Magistrati, i membri delle Commissioni statali, i funzionari e gli impiegati della Pubblica Amministrazione in genere devono essere improntati alla dignità ed al rispetto quali si convengono alle rispettive funzioni.

Art. 15 - Divieto di testimonianza

E' fatto divieto al ragioniere commercialista di deporre come testimone su fatti

appresi nell'esercizio della propria attività professionale.

TITOLO IV ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 16 - Organi

Sono Organi del Collegio:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno del Collegio sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 17 - Definizione

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti al Collegio che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento. Gli iscritti al Collegio ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonchè di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:

- 1) discute e approva o modifica il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- 2) provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
- 3) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
- 5) discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione del Collegio che dal presente statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

Art. 19 - Avviso di convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax, da spedirsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

Art. 20 - Convocazione obbligatoria

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei revisori o gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

Art. 21 - Validità delle convocazioni e delle deliberazioni

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Albo ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

Art. 22 - Adempimenti iniziali

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 23 - Modalità di svolgimento delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

Art. 24 - Rinnovo delle cariche

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della Legge 20.02.1991, n. 28.

CAPO II CONSIGLIO

Art. 25 - Definizione

Il Collegio è retto da un Consiglio composto da cinque membri.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 26 - Poteri

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20.02.1991, n. 28, e può

comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

- 1) cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti al Collegio e del Registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione al Dicastero alla Giustizia, alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria agli Affari Interni, alla Segreteria agli Affari Esteri, alla Segreteria alle Finanze, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo, all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- 2) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;
- 3) opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;
- 4) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
- 5) si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal titolo III del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione più consona allo spirito della professione, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;
- 6) si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;
- 7) tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
- 8) propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
- 9) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
- 10) delibera la convocazione dell'Assemblea del Collegio quando sia obbligatorio a norma di Legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti al Collegio o dal Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente art. 20;
- 11) stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti al Collegio e all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento del Collegio, così come previste nel bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
- 12) si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;
- 13) provvede all'amministrazione dei beni del Collegio e alla gestione finanziaria e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 14) designa i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Art. 27 - Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale del Collegio e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni al Collegio, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti del Collegio, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale del Collegio.

Art. 28 - Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma, in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 29 - Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 30 - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 - Definizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile del Collegio.

Il Collegio dei Revisori verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul bilancio preventivo che su quello consuntivo.

Art. 32 - Composizione

Il Collegio dei revisori è composto di due Revisori Effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Il revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carico fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Art. 33 - Partecipazione alle riunioni degli altri organi

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO IV AZIONE DISCIPLINARE

Art. 34 - Sanzioni

Il Consiglio del Collegio può dar corso all'azione disciplinare nei confronti del ragioniere commercialista iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della categoria ovvero che sia venuto meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della Legge 20.02.1991, n. 28;
- b) censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della Legge 20.02.1991, n. 28;
- c) sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della Legge 20.02.1991, n. 28;
- d) cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della Legge 20.02.1991, n. 28;
- e) radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della Legge 20.02.1991, n. 28.

Art. 35 - Procedimento disciplinare

Il Consiglio del Collegio, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio del Collegio, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Le deliberazioni concernenti sanzioni disciplinari debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto..

Art. 36 - Ricorsi

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio del Collegio entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il

ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede del Collegio a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i trenta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive alla scadenza del termine per il ricorso alla Commissione nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio del Collegio che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

Art. 37 - Comunicazione della sanzione agli Organi competenti

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del superiore art. 34, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 38 - Procedimento per la sanzione del richiamo

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 34, 35, 36 e 37, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio del Collegio ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

TITOLO V BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 39 - Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea del Collegio per la loro approvazione

Art. 40 - Redazione del Conto Consuntivo

Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO PER RAGIONIERI COMMERCIALISTI
GIÀ ESERCENTI LA PROFESSIONE.

Art. 41 - Iscrizione dei ragionieri commercialisti già esercenti la professione

Tutti i ragionieri commercialisti che alla data di entrata in vigore del presente Decreto esercitano la libera professione da data anteriore al 31 dicembre 1994 sono iscritti al Collegio dei Ragionieri Commercialisti e al relativo Albo, senza necessità del tirocinio, di cui all'art. 8, e dell'esame di abilitazione, di cui all'art. 7, con le modalità previste negli articoli che seguono.

E' altresì consentito a coloro che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano conseguito il diploma rilasciato da un Istituto Tecnico Commerciale o la laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche l'iscrizione al Collegio e all'Albo anche se non hanno mai svolto la professione e se non sono stati iscritti alla precedente Associazione, senza tirocinio e senza abilitazione secondo le norme che seguono e fermo restando che l'iscrizione non potrà avvenire terminata l'efficacia delle norme transitorie.

Art. 42 - Domanda di iscrizione e documenti da allegare

Coloro che intendono essere iscritti al Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, debbono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti fiscali e previdenziali comprovanti l'esercizio della libera professione da data anteriore al 31 dicembre 1994, il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e), per l'iscrizione al Collegio, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6, per l'iscrizione all'Albo.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a compilare l'elenco di quanti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Collegio e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Art. 43 - Assemblea per la nomina del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti

Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste nell'art. 19; la data della riunione non può essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 17 e ss.

Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente come iscritti al Collegio ed eventualmente anche all'Albo.

Il Consiglio del Collegio provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione al Collegio e all'Albo, il contributo annuo ed il massimale della polizza

assicurativa di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), e procede quindi alla formale iscrizione al Collegio, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi ed abbiano fornito la prova della polizza assicurativa.

In attesa dell'iscrizione al Collegio e all'Albo, così come disciplinati dal presente Capo, i ragionieri commercialisti che già hanno esercitato la libera professione possono continuare ad esercitare la professione stessa per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 44 - Diplomi diversi

L'iscrizione al Collegio ed eventualmente all'Albo, ai sensi delle norme del presente capo, è concessa anche a coloro che, pur non avendo conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, siano in possesso di un diploma di scuola media superiore ed esercitino la libera professione di ragioniere commercialista da data anteriore al 31 dicembre 1994.

La prova dell'esercizio della professione è fornita a mezzo di documenti fiscali e previdenziali.

CAPO II NORME TRANSITORIE PER IL TIROCINIO E PER L'ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO

Art. 45 - Disciplina del Tirocinio e delle iscrizioni al Collegio e all'Albo fino al 31 dicembre 1995

Fino al 31 dicembre 1995, per essere ammessi al tirocinio professionale di cui all'art. 8 ed essere successivamente iscritti al Collegio ed eventualmente anche all'Albo non è richiesto il titolo di studio di cui all'art. 5, terzo comma, a condizione che l'esame di abilitazione venga superato entro e non oltre il 31 dicembre 1997.

Per quanti si siano iscritti al tirocinio ai sensi del comma che precede la durata del periodo di pratica è di soli dodici mesi.

CAPO III NORME FINALI

Art. 46 - Ricorsi

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario e dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68.

Art. 47 - Deroghe transitorie al regime delle incompatibilità

Possono essere iscritti all'Albo, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6, lettera c), i ragionieri commercialisti, già esercenti la libera professione, che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali di cui alla Legge 8 marzo 1927, n.7.

Art. 48 - Entrata in vigore del presente Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento giuridico al Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

DECRETO 14 gennaio 1997 n.6

**Abrogazione del Comma 7, art. 7, del Decreto 26 aprile 1995 n.57
(Riconoscimento giuridico Ordine Dottori
Commercialisti della Repubblica di San Marino)**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 26 aprile 1995 n.57,"
Vista la delibera del Congresso di Stato n.37 dell'8 gennaio 1997,.
ValendoCi delle Nostre facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Il comma 7, art. 7, del Decreto 26 aprile 1995 n. 57 è abrogato con effetto dalla pubblicazione del presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 1997/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini -Maurizio Rattini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

DECRETO 20 maggio 1996 n.64 (pubblicato il 22 maggio 1996)

**Approvazione dei tariffari per la professione
di Ragioniere Commercialista**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli artt. 40 e 42 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28;
Vista la delibera della Commissione Nazionale delle Libere Professioni in data 23
Aprile 1996;
Vista l'approvazione del Dicastero alla Giustizia;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 6 maggio 1996 n.55;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 40 e 42 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28, è emanato il tariffario relativo alla libera professione di ragioniere commercialista che è allegato al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

TARIFFARIO PROFESSIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto della Tariffa.

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all'Albo dei Ragionieri Commercialisti.

Art. 2 - Classificazione dei compensi.

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al Ragioniere Commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

- a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
- b) indennità;
- c) onorari.

2. I compensi per i rimborsi di spesa e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

Art. 3 - Criteri per la determinazione dei compensi applicabili.

1. I compensi per rimborsi di spesa e per indennità sono determinati in misura fissa.

2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

Art. 4 - Valore della pratica.

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e agli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del Consiglio del Collegio di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

Art. 5 - Onorari massimi.

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

Art. 6 - Maggiorazioni particolari.

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.

3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Art. 7 - Onorari minimi - Riduzioni particolari.

1. Il Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo da meno di 5 anni può applicare agli onorari

minimi una riduzione non superiore al 30%.

2. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

Art. 8 - Emissione della parcella.

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

Art. 9 - Parcelle periodiche.

1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il Ragioniere Commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni bimestre.

Art. 10 - Termine di pagamento delle parcelle.

1. Trascorsi due mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Art. 11 - Pluralità di professionisti - Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

2. Quando la pratica è stata svolta da più Ragionieri Commercialisti riuniti in Collegio, gli onorari globali dovuti al Collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un Ragioniere Commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del Collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Art. 12 - Incarichi connessi di più clienti.

1. Quando il Ragioniere Commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Art. 13 - Incarico non giunto a compimento.

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il Ragioniere Commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Art. 14 - Incarico già iniziato da altri professionisti.

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al Ragioniere professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

Art. 15 - Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi.

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del Ragioniere Commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al Ragioniere Commercialista oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando

una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al Ragioniere Commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Art. 16 - Applicazione Analogica.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

Titolo II - RIMBORSI DI SPESE

Art. 17 - Spese generali di studio.

1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Art. 18 - Spese di viaggio e di soggiorno.

1. Al Ragioniere Commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, allorché si rechi fuori dal territorio della Repubblica di San Marino.

2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe A.C.I. del mezzo privato utilizzato.

3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

Titolo III - INDENNITA'

Art. 19 - Indennità.

1. Al Ragioniere Commercialista spettano le seguenti indennità:

a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità;

1) del Ragioniere Commercialista: L. 100.000 per ora o frazione di ora,

L. 800.000 per l'intera giornata;

2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione di ora,

L. 270.000 per l'intera giornata;

b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000;

c) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000 a L. 200.000 mensili.

Titolo IV - ONORARI Capo I - Principi generali

Art. 20 - Classificazione degli onorari.

1. Gli onorari si distinguono in:

a) onorari specifici: determinati unitamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;

b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

Art. 21 - Cumulabilità degli onorari graduali.

1. Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.

Art. 22 - Onorari preconcordati.

1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'articolo 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.
4. Gli onorari preconcordati dovranno risultare da un contratto di consulenza sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 23 - Maggiorazione degli onorari.

1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire 1 milione per parcella.

Art. 24 - Modalità tecniche di determinazione degli onorari.

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il Ragioniere Commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1 e 2 dell'articolo 19.

Capo II - Onorari graduali

Art. 25 - Norma di rinvio.

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a cura della loro peculiarità sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Art. 26 - Altri onorari graduali.

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al Ragioniere Commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore

della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

Tabella 1

VALORE DELLA PRATICA
(in milioni di lire)

		fino a 50	da 50 a 100	da 100 a 300	da 300 a 600	oltre 600
Interventi personali						
a) Consultazioni telefoniche						
- per chiamata	minimo	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
- per chiamata	massimo	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatarî) ovvero con un terzo						
	minimo	15.000	25.000	30.000	40.000	60.000
	massimo	30.000	40.000	50.000	60.000	100.000
c) Riunioni con più parti						
	minimo	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
	massimo	50.000	60.000	80.000	100.000	150.000
d) Partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari						
	minimo	30.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	massimo	60.000	80.000	100.000	120.000	200.000
II) Prestazioni tecniche varie						
a) Esame e studio della pratica e documenti e ricerche in archivi pubblici e privati -						
per ora o frazione di ora	minimo	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000
	massimo	20.000	25.000	30.000	40.000	60.000
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni, convocazioni di assemblee - per facciata formato protocollo						
	minimo	20.000	30.000	40.000	60.000	80.000
	massimo	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti - per facciata formato protocollo						
	minimo	30.000	50.000	60.000	80.000	100.000
	massimo	50.000	60.000	80.000	100.000	150.000
d) Deposito e pubblicazione di bilanci, di atti, istanze o documenti presso il Tribunale, gli uffici della P.A., ecc.						
	minimo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	massimo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Note al punto I)

1. Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di 4 ore.

2. Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Note al punto II)

Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera Lire 2.000.000.000 e triplicati se supera Lire 10.000.000.000.

Capo III - Onorari specifici

Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 27 - Amministrazione di aziende.

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il Ragioniere Commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

Art. 28 - Amministrazione di patrimoni e di beni.

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:

1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un minimo di L. 200.000 per ogni immobile;

2) una quota dei proventi lordi così determinata:

fino aL. 10.000.000 il 5%;

per il di più.....il 4%;

b) fondi rustici affittati:

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;

c) aziende concesse in affitto:

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;

d) beni immobili ed altri valori mobiliari:

una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.

3. Qualora sia affidata al Ragioniere Commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

Art. 29 - Custodia e conservazione di beni e di aziende.

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al Ragioniere Commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0.2% e lo 0.3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.

3. Onorario annuo minimo Lire 400.000.

Art. 30 - Liquidazione di aziende.

1. Per la liquidazione di aziende individuali e societarie, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto nonché per le funzioni di curatore, procuratore o liquidatore nelle procedure di cui alla legge n° 17/1917 ed agli articoli 91 e 93 della legge n° 68/1990 al Ragioniere Commercialista spettano i seguenti onorari:

a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:

fino aL. 100.000.000 il 10%;

per il di più fino aL. 500.000.000 il 8%;

per il di più fino aL.1.000.000.000 il 6%;

per il di più fino aL.5.000.000.000 il 4%;

per il di più oltre aL.5.000.000.000 il 2%;

b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.

Onorario minimo Lire 6.000.000.

- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Onorario minimo Lire 4.000.000.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.

3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.

Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.

Sezione II - Perizie e valutazioni

Art. 31 - Perizie, valutazioni e pareri.

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

a) perizie, motivati pareri e consulenze

Sul valore della pratica:

fino aL. 100.000.000 il 6 %;

per il di più fino aL. 500.000.000 il 4 %;

per il di più fino aL. 1.000.000.000 il 2 %;

per il di più fino aL. 5.000.000.000 il 1 %;

per il di più oltre aL. 5.000.000.000 lo 0,5 %;

Onorario minimo Lire 2.000.000;

b) valutazione dei singoli beni e diritti

Sull'ammontare dei valori:

fino aL. 100.000.000 il 1,50%;

per il di più fino aL. 500.000.000 il 1 %;

per il di più fino aL. 1.000.000.000 lo 0,50%;

per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,20%;

per il di più fino aL.10.000.000.000 lo 0,10%;

per il di più oltre aL.10.000.000.000 lo 0,05%;

Onorario minimo Lire 1.500.000;

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività che siano poste rettificative dell'attivo:

fino aL. 500.000.000 l' 1 %;
per il di più fino aL. 2.000.000.000 lo 0,5 %;
per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,25 %;
per il di più fino aL.25.000.000.000 lo 0,10 %;
per il di più fino aL.50.000.000.000 lo 0,05 %;
per il di più oltre aL.50.000.000.000 lo 0,025%;

Onorario minimo Lire 5.000.000.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

d) valutazione di partecipazioni sociali

Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

Onorario minimo Lire 3.000.000.

e) relazioni di stima

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all'articolo 24 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

3. Agli onorari di cui alla lettera a) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute.

Sezione III - Lavori contabili e bilanci

Art. 32 - Revisioni contabili.

Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal Ragioniere Commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

Art. 33 - Impianto e tenuta di contabilità.

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al Ragioniere Commercialista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da Lire 3.000 a Lire 6.000;

- per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da Lire 1.500 a Lire 3.500;

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da Lire 1.800.000 a Lire 4.000.000;

- da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da Lire 4.000.000 a Lire 9.000.000;
- oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da Lire 200.000 a Lire 350.000 ogni 100 rilevazioni.

Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;

c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:

- fino a L. 300.000.000 tra l'1,5% ed il 2.5%;
- per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l'1,5%;
- per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
- per il di più fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
- per il di più oltre a L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,075%.

Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il Ragioniere Commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

Onorario minimo mensile Lire 150.000.

Contabilità semplificata

- Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 1.200.000 a Lire 1.800.000;
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 1.600.000 a Lire 3.000.000;
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 2.400.000 a Lire 4.000.000;
- oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da Lire 300.000 a Lire 500.000 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.

Onorario minimo mensile Lire 100.000.

3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra Lire 200.000 e Lire 600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

Art. 34 – Bilancio.

1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dalla legge 13 giugno 1990 n° 68, sono determinati nel modo seguente:

a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

- fino a.....L. 250.000.000 lo 0,5 %;
- per il di più fino aL. 500.000.000 lo 0,25 %;
- per il di più fino aL. 1.000.000.000 lo 0,125 %;
- per il di più fino aL. 2.500.000.000 lo 0,075 %;
- per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,04 %;
- per il di più fino aL. 10.000.000.000 lo 0,025 %;
- per il di più fino aL. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
- per il di più fino aL. 50.000.000.000 lo 0,006 %;
- per il di più oltre aL. 50.000.000.000 lo 0,005 %;

b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

- fino a.....L. 1.000.000.000 lo 0,15 %;
- per il di più fino aL. 2.500.000.000 lo 0,075 %;
- per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,04 %;
- per il di più fino aL. 10.000.000.000 lo 0,02 %;
- per il di più fino aL. 25.000.000.000 lo 0,0125%;

per il di più fino aL. 50.000.000.000 lo 0,0075%;
per il di più oltre aL. 50.000.000.000 lo 0,005 %;

Onorario minimo Lire 2.000.000.

2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Art. 35 - Bilanci tecnici.

1. Gli onorari per la formulazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

Sezione IV - Avarie

Art. 36 - Regolamento e liquidazione di avarie.

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al Ragioniere Commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino aL. 10.000.000 dal 6 % all' 8 %;

per il di più fino aL. 50.000.000 dal 4 % al 6 %;

per il di più fino aL. 200.000.000 dal 2 % al 4 %;

per il di più fino aL. 500.000.000 dall' 1 % al 2,5 %;

per il di più fino aL. 2.000.000.000 dallo 0,5% all' 1 %;

per il di più oltre aL. 2.000.000.000 lo 0,25 %;

Onorario minimo Lire 600.000.

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al Ragioniere Commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino aL. 10.000.000 dal 4 % al 6 %;

per il di più fino aL. 30.000.000 dal 2 % al 4 %;

per il di più fino aL.100.000.000 dall' 1 % al 2 %;

per il di più fino aL.500.000.000 dallo 0,5% all' 1 %;

per il di più oltre aL. 500.000.000 lo 0,25 %;

Onorario minimo 400.000.

Sezione V - Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 - Funzioni di sindaco nelle società.

1. Al Ragioniere Commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

a) l'espletamento delle verifiche periodiche;

b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;

c) la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del Comitato Esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette periodicamente, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

- fino a Lire 499.999.999 da Lire 1.000.000 a Lire 1.200.000;
- da Lire 500.000.000 fino a Lire 4.999.999.999 da Lire 1.200.000 a Lire 2.400.000;
- da Lire 5.000.000.000 fino a Lire 49.999.999.999 da Lire 2.400.000 a Lire 4.800.000;
- oltre Lire 50.000.000.000 da Lire 4.800.000 a Lire 8.000.000.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

- fino a Lire 199.999.999 da Lire 1.000.000 a Lire 1.500.000;
- da Lire 200.000.000 fino a Lire 999.999.999 da Lire 1.500.000 a Lire 2.500.000;
- da Lire 1.000.000.000 fino a Lire 4.999.999.999 da Lire 2.500.000 a Lire 4.000.000;
- da Lire 5.000.000.000 fino a Lire 19.999.999.999 da Lire 4.000.000 a Lire 6.000.000;
- Lire 20.000.000.000 e oltre Lire 6.000.000 più un aumento di Lire 1.000.000 ogni Lire 10.000.000.000 o frazione di Lire 10.000.000.000.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto 1, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

5. Qualora il Ragioniere Commercialista abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il Collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il Ragioniere Commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Art. 38 - Funzioni di revisore in enti pubblici.

1. Al Ragioniere Commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- c) al fondo dotazione anziché al capitale sociale.

2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Sezione VI - Arbitrati

Art. 39 - Arbitrati.

1. Gli onorari spettanti al Ragioniere Commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Onorario minimo Lire 6.000.000.

Sezione VII - Operazioni societarie

Art. 40 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale.

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al Ragioniere Commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

fino a.....L. 150.000.000 dal 2 % al 4 %;
per il di più fino a.....L. 500.000.000 dall' 1 % al 2 %;
per il di più fino a.....L. 3.000.000.000 dall' 0,50 % all' 1 %;
per il di più fino a.....L. 10.000.000.000 dallo 0,25 % all' 0,5 %;
per il di più oltre a.....L. 10.000.000.000 dallo 0,10 % allo 0,25%;

Onorario minimo Lire 2.000.000.

2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Art. 41 - Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al Ragioniere Commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una

maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al Ragioniere Commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

fino aL. 500.000.000 dallo 0,5 % al 3 %;

per il di più fino aL. 3.000.000.000 dallo 0,25 % all' 1,5 %;

per il di più fino aL. 10.000.000.000 dallo 0,125% allo 0,75%;

per il di più oltre aL. 10.000.000.000 dallo 0,05 % allo 0,30%;

Onorario minimo Lire 2.000.000.

3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Art. 42 - Assistenza societaria continuativa e generica.

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al Ragioniere Commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.

2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
Sezione VIII - Componenti amichevoli

Art. 43 - Componenti amichevoli.

1. Al Ragioniere Commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

a) un compenso fisso di Lire 50.000 per ciascun creditore;

b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:

fino a.....L. 500.000.000 dal 3 % al 4 %;

per il di più fino a.....L. 1.000.000.000 dal 2 % al 3 %;

per il di più fino a.....L. 5.000.000.000 dall' 1,5 % al 2 %;

per il di più fino a.....L. 10.000.000.000 dall' 1 % all' 1,5 %;

per il di più oltre a.....L. 10.000.000.000 dallo 0,5 % all' 1 %;

2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al Ragioniere Commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.

3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

6. Se il componimento amichevole non riesce, al Ragioniere Commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto

alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettanti se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo Lire 4.000.000.

Sezione IX - Procedure concorsuali

Art. 44 - Assistenza in procedure concorsuali.

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al Ragioniere Commercialista sono determinati con riferimento a quanto stabilito all'art. 30.
2. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previsti dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
3. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

Sezione X - Consulenza contrattuale

Art. 45 - Consulenza contrattuale.

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al Ragioniere Commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino aL. 100.000.000 dal 2 % al 5 %;
per il di più fino aL. 500.000.000 dall' 1,25% al 3 %;
per il di più fino aL. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2 %;
per il di più fino aL. 5.000.000.000 dallo 0,4 % all' 1,25 %;
per il di più oltre aL. 5.000.000.000 dallo 0,2 % all' 0,75 %;
2. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.
3. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
4. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
5. Onorario minimo Lire 600.000.

Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 46 - Disposizioni generali.

1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.

2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le Commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'Amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al Ragioniere Commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come previsti nell'articolo 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al Ragioniere Commercialista competono onorari graduali, come previsto nell'articolo 48.
6. Per la consulenza tributaria al Ragioniere Commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come previsti nell'articolo 49.
7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le eventuali diverse prestazioni.

Art. 47 - Assistenza tributaria.

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3.
3. Il valore della pratica è determinato:
 - a) per le dichiarazioni dei redditi: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
 - b) per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
 - c) per le dichiarazioni monofase: in base alla sommatoria dei valori imponibili relativi agli acquisti dell'anno con l'esclusione dei valori relativi ai beni strumentali;
 - d) per le dichiarazioni di successione: in base al valore dichiarato dei beni;
 - e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
 - f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo e del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

Tabella 2 (comma 1)

A) Dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta

- a) per la dichiarazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti) L. 10.000
- b) per ciascun documento o copia di documento allegato L. 5.000
- c) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:
 - c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche L. 30.000
 - c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone L. 60.000
 - c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche L. 200.000

c4) per la dichiarazione dei sostituti d'imposta	
- comprendente redditi di lavoro dipendente	L.200.000
- non comprendente redditi di lavoro dipendente	L.100.000
B) Dichiarazione monofase (QQ)	L.500.000
C) Dichiarazioni di successione	
a) per ogni cespite dichiarato	L. 50.000
b) per ogni passività dichiarata	L. 20.000
D) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione degli Accertamenti	L.100.000
E) Ricorsi, appelli e memorie alla Giunta di Stima	L.200.000
F) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari	L. 50.000

Tabella 3 (comma 2)

VALORE DELLA PRATICA

(in milioni)	fino a 50	da oltre 100 a 1.000	oltre 1.000
1) Dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta, dichiarazione monofase, dichiarazione di successione			
minimo	50.000	200.000	500.000
massimo	300.000	800.000	2.000.000
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie			
minimo	50.000	500.000	2.000.000
massimo	500.000	4.000.000	10.000.000
3) Comunicazioni, denunce, esporsi, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uffici finanziari			
minimo	50.000	200.000	500.000
massimo	300.000	1.000.000	3.000.000

Art. 48 - Rappresentanza tributaria.

1. Gli onorari gradualmente sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Tabella 4

VALORE DELLA PRATICA

(in milioni)	fino a 20	da 20 a 100	da 100 a 1.000	oltre 1.000
Interventi:				
a) presso uffici finanziari				
b) in occasione di verifiche fiscali				
minimo	40.000	50.000	80.000	150.000
massimo	50.000	80.000	150.000	250.000
c) presso le Commissioni tributarie				
minimo	50.000	70.000	100.000	150.000
massimo	70.000	100.000	150.000	250.000
d) Comunicazioni, denunce, esporsi, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uffici finanziari				
minimo	150.000	200.000	300.000	500.000
massimo	200.000	300.000	500.000	1.500.000

Commento

Tutti gli interventi indicati prevedono onorari per ora o frazione di ora.

Art. 49 - Consulenza tributaria.

1. Al Ragioniere Commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo sia dell'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed i criteri di cui all'articolo 3.

Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludono con esito favorevole per il cliente.

Sezione XII - Sistemazioni di interessi

Art. 50 - Sistemazioni tra eredi.

1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.

Onorario minimo Lire 4.000.000.

2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.

4. Allorquando il Ragioniere Commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Art. 51 - Sistemazioni patrimoniali.

1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.

Art. 52 - Sistemazioni tra familiari.

1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.

Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie

Art. 53 - Consulenza economico-finanziaria.

1. Al Ragioniere Commercialista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

- a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
- b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, ecc.;
- c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
- d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

Art. 54 - Consulenze aziendali particolari.

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, ecc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica), per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al Ragioniere Commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed all'importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.

2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Art. 55 - Consulenza aziendale continuativa e generica.

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al Ragioniere Commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.

Art. 56 - Consulenza e patrocinio in materia di rapporti di lavoro.

1. Per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale al Ragioniere Commercialista spettano i seguenti onorari, riferiti a periodi retributivi mensili, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti in base alla seguente tabella:

per ogni cedolino:	Minimo	Massimo
fino a 2 dipendenti	23.000	36.000
da 3 a 6 dipendenti	22.000	33.000
da 7 a 15 dipendenti	21.000	30.000
oltre 15 dipendenti	20.000	27.000

2. Per la compilazione di moduli informativi o statistici, per la redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta, spettano i seguenti onorari:

per ogni modulo:	Minimo	Massimo
a) rilevamento di dati statistici o periodici per la contabilità, per la risoluzione dei rapporti di lavoro, per la quantifica- zione di spettanze relative al trattamento di fine rapporto, ecc.	15.000	50.000
b) - mod. IGR "G"	15.000	25.000

DECRETO 20 maggio 1996 n.65 (pubblicato il 20 maggio 1996)

**Approvazione dei tariffari per la professione
di Dottore Commercialista**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli artt. 40 e 42 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28,
Vista la delibera della Commissione Nazionale delle Libere Professioni in data 23
Aprile 1996;
Vista l'approvazione del Dicastero alla Giustizia;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 6 maggio 1996 n.55;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 40 e 42 della Legge 20 Febbraio 1991, n. 28, è emanato il tariffario relativo alla libera professione di dottore commercialista che è allegato al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

TARIFFARIO PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto della Tariffa.

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Art. 2 - Classificazione dei compensi.

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al Dottore Commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

- a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
- b) indennità;
- c) onorari.

2. I compensi per i rimborsi di spesa e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

Art. 3 - Criteri per la determinazione dei compensi applicabili.

1. I compensi per rimborsi di spesa e per indennità sono determinati in misura fissa.

2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

Art. 4 - Valore della pratica.

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e agli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

Art. 5 - Onorari massimi.

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

Art. 6 - Maggiorazioni particolari.

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.

3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Art. 7 - Onorari minimi - Riduzioni particolari.

1. Il Dottore Commercialista iscritto all'Albo da meno di 5 anni può applicare agli onorari

minimi una riduzione non superiore al 30%.

2. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

Art. 8 - Emissione della parcella.

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

Art. 9 - Parcelle periodiche.

1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il Dottore Commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni bimestre.

Art. 10 - Termine di pagamento delle parcelle.

1. Trascorsi due mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Art. 11 - Pluralità di professionisti - Ordine dei Dottori Commercialisti.

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

2. Quando la pratica è stata svolta da più Dottori Commercialisti riuniti in Collegio, gli onorari globali dovuti al Collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un Dottore Commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del Collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Art. 12 - Incarichi connessi di più clienti.

1. Quando il Dottore Commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Art. 13 - Incarico non giunto a compimento.

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il Dottore Commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Art. 14 - Incarico già iniziato da altri professionisti.

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al Dottore professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

Art. 15 - Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi.

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del Dottore Commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al Dottore Commercialista oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando

una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al Dottore Commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Art. 16 - Applicazione Analogica.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

Titolo II - RIMBORSI DI SPESE

Art. 17 - Spese generali di studio.

1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Art. 18 - Spese di viaggio e di soggiorno.

1. Al Dottore Commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, allorché si rechi fuori dal territorio della Repubblica di San Marino.

2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe A.C.I. del mezzo privato utilizzato.

3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

Titolo III - INDENNITA'

Art. 19 - Indennità.

1. Al Dottore Commercialista spettano le seguenti indennità:

a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità;

1) del Dottore Commercialista: L. 100.000 per ora o frazione di ora,

L. 800.000 per l'intera giornata;

2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione di ora,

L. 270.000 per l'intera giornata;

b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000;

c) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000 a L. 200.000 mensili.

Titolo IV - ONORARI

Capo I - Principi generali

Art. 20 - Classificazione degli onorari.

1. Gli onorari si distinguono in:

a) onorari specifici: determinati unitamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;

b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

Art. 21 - Cumulabilità degli onorari graduali.

1. Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.

Art. 22 - Onorari preconcordati.

1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'articolo 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.
4. Gli onorari preconcordati dovranno risultare da un contratto di consulenza sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 23 - Maggiorazione degli onorari.

1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire 1 milione per parcella.

Art. 24 - Modalità tecniche di determinazione degli onorari.

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il Dottore Commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1 e 2 dell'articolo 19.

Capo II - Onorari graduali

Art. 25 - Norma di rinvio.

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a cura della loro peculiarità sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Art. 26 - Altri onorari graduali.

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al Dottore Commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore

della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

Tabella 1

VALORE DELLA PRATICA
(in milioni di lire)

		fino a 50	da 50 a 100	da 100 a 300	da 300 a 600	oltre 600
Interventi personali						
a) Consultazioni telefoniche						
- per chiamata	minimo	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
- per chiamata	massimo	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatar) ovvero con un terzo						
	minimo	15.000	25.000	30.000	40.000	60.000
	massimo	30.000	40.000	50.000	60.000	100.000
c) Riunioni con più parti						
	minimo	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
	massimo	50.000	60.000	80.000	100.000	150.000
d) Partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari						
	minimo	30.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	massimo	60.000	80.000	100.000	120.000	200.000
II) Prestazioni tecniche varie						
a) Esame e studio della pratica e documenti e ricerche in archivi pubblici e privati -						
per ora o frazione di ora	minimo	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000
	massimo	20.000	25.000	30.000	40.000	60.000
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni, convocazioni di assemblee - per facciata formato protocollo						
	minimo	20.000	30.000	40.000	60.000	80.000
	massimo	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti - per facciata formato protocollo						
	minimo	30.000	50.000	60.000	80.000	100.000
	massimo	50.000	60.000	80.000	100.000	150.000
d) Deposito e pubblicazione di bilanci, di atti, istanze o documenti presso il Tribunale, gli uffici della P.A., ecc.						
	minimo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	massimo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Note al punto I)

1. Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di 4 ore.

2. Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Note al punto II)

Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera Lire 2.000.000.000 e triplicati se supera Lire 10.000.000.000.

Capo III - Onorari specifici

Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art. 27 - Amministrazione di aziende.

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il Dottore Commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

Art. 28 - Amministrazione di patrimoni e di beni.

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:

1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un minimo di L. 200.000 per ogni immobile;

2) una quota dei proventi lordi così determinata:

fino aL. 10.000.000 il 5%;

per il di più.....il 4%;

b) fondi rustici affittati:

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;

c) aziende concesse in affitto:

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;

d) beni immobili ed altri valori mobiliari:

una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.

3. Qualora sia affidata al Dottore Commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

Art. 29 - Custodia e conservazione di beni e di aziende.

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al Dottore Commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0.2% e lo 0.3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.

3. Onorario annuo minimo Lire 400.000.

Art. 30 - Liquidazione di aziende.

1. Per la liquidazione di aziende individuali e societarie, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto nonché per le funzioni di curatore, procuratore o liquidatore nelle procedure di cui alla legge n° 17/1917 ed agli articoli 91 e 93 della legge n° 68/1990 al Dottore Commercialista spettano i seguenti onorari:

a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:

fino aL. 100.000.000 il 10%;

per il di più fino aL. 500.000.000 il 8%;

per il di più fino aL.1.000.000.000 il 6%;

per il di più fino aL.5.000.000.000 il 4%;

per il di più oltre aL.5.000.000.000 il 2%;

b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.

Onorario minimo Lire 6.000.000.

- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Onorario minimo Lire 4.000.000.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.

3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.

Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.

Sezione II - Perizie e valutazioni

Art. 31 - Perizie, valutazioni e pareri.

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

a) perizie, motivati pareri e consulenze

Sul valore della pratica:

fino aL. 100.000.000 il 6 %;

per il di più fino aL. 500.000.000 il 4 %;

per il di più fino aL. 1.000.000.000 il 2 %;

per il di più fino aL. 5.000.000.000 il 1 %;

per il di più oltre aL. 5.000.000.000 lo 0,5 %;

Onorario minimo Lire 2.000.000;

b) valutazione dei singoli beni e diritti

Sull'ammontare dei valori:

fino aL. 100.000.000 il 1,50%;

per il di più fino aL. 500.000.000 il 1 %;

per il di più fino aL. 1.000.000.000 lo 0,50%;

per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,20%;

per il di più fino aL.10.000.000.000 lo 0,10%;

per il di più oltre aL.10.000.000.000 lo 0,05%;

Onorario minimo Lire 1.500.000;

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività che siano poste rettificative dell'attivo:

fino aL. 500.000.000 l' 1 %;
per il di più fino aL. 2.000.000.000 lo 0,5 %;
per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,25 %;
per il di più fino aL.25.000.000.000 lo 0,10 %;
per il di più fino aL.50.000.000.000 lo 0,05 %;
per il di più oltre aL.50.000.000.000 lo 0,025%;

Onorario minimo Lire 5.000.000.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

d) valutazione di partecipazioni sociali

Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

Onorario minimo Lire 3.000.000.

e) relazioni di stima

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all'articolo 24 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

3. Agli onorari di cui alla lettera a) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute.

Sezione III - Lavori contabili e bilanci

Art. 32 - Revisioni contabili.

Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal Dottore Commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

Art. 33 - Impianto e tenuta di contabilità.

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al Dottore Commercialista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da Lire 3.000 a Lire 6.000;

- per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da Lire 1.500 a Lire 3.500;

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da Lire 1.800.000 a Lire 4.000.000;

- da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da Lire 4.000.000 a Lire 9.000.000;
- oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da Lire 200.000 a Lire 350.000 ogni 100 rilevazioni.

Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;

c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:

- fino a L. 300.000.000 tra l'1,5% ed il 2.5%;
- per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l'1,5%;
- per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
- per il di più fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
- per il di più oltre a L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,075%.

Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il Dottore Commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

Onorario minimo mensile Lire 150.000.

Contabilità semplificata

- Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 1.200.000 a Lire 1.800.000;
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 1.600.000 a Lire 3.000.000;
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da Lire 2.400.000 a Lire 4.000.000;
- oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da Lire 300.000 a Lire 500.000 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.

Onorario minimo mensile Lire 100.000.

3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra Lire 200.000 e Lire 600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

Art. 34 – Bilancio.

1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dalla legge 13 giugno 1990 n° 68, sono determinati nel modo seguente:

a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

- fino a.....L. 250.000.000 lo 0,5 %;
- per il di più fino aL. 500.000.000 lo 0,25 %;
- per il di più fino aL. 1.000.000.000 lo 0,125 %;
- per il di più fino aL. 2.500.000.000 lo 0,075 %;
- per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,04 %;
- per il di più fino aL. 10.000.000.000 lo 0,025 %;
- per il di più fino aL. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
- per il di più fino aL. 50.000.000.000 lo 0,006 %;
- per il di più oltre aL. 50.000.000.000 lo 0,005 %;

b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

- fino a.....L. 1.000.000.000 lo 0,15 %;
- per il di più fino aL. 2.500.000.000 lo 0,075 %;
- per il di più fino aL. 5.000.000.000 lo 0,04 %;
- per il di più fino aL. 10.000.000.000 lo 0,02 %;
- per il di più fino aL. 25.000.000.000 lo 0,0125%;

per il di più fino aL. 50.000.000.000 lo 0,0075%;
per il di più oltre aL. 50.000.000.000 lo 0,005 %;

Onorario minimo Lire 2.000.000.

2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Art. 35 - Bilanci tecnici.

1. Gli onorari per la formulazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

Sezione IV - Avarie

Art. 36 - Regolamento e liquidazione di avarie.

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al Dottore Commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a L. 10.000.000 dal 6 % all' 8 %;
per il di più fino aL. 50.000.000 dal 4 % al 6 %;
per il di più fino aL. 200.000.000 dal 2 % al 4 %;
per il di più fino aL. 500.000.000 dall' 1 % al 2,5 %;
per il di più fino aL. 2.000.000.000 dallo 0,5% all' 1 %;
per il di più oltre aL. 2.000.000.000 lo 0,25 %;

Onorario minimo Lire 600.000.

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al Dottore Commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino aL. 10.000.000 dal 4 % al 6 %;
per il di più fino aL. 30.000.000 dal 2 % al 4 %;
per il di più fino a L.100.000.000 dall' 1 % al 2 %;
per il di più fino a L.500.000.000 dallo 0,5% all' 1 %;
per il di più oltre aL. 500.000.000 lo 0,25 %;

Onorario minimo 400.000.

Sezione V - Funzioni di sindaco revisore

Art. 37 - Funzioni di sindaco nelle società.

1. Al Dottore Commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

- a) l'espletamento delle verifiche periodiche;
- b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;

c) la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del Comitato Esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette periodicamente, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

- fino a Lire 499.999.999 da Lire 1.000.000 a Lire 1.200.000;
- da Lire 500.000.000 fino a Lire 4.999.999.999 da Lire 1.200.000 a Lire 2.400.000;
- da Lire 5.000.000.000 fino a Lire 49.999.999.999 da Lire 2.400.000 a Lire 4.800.000;
- oltre Lire 50.000.000.000 da Lire 4.800.000 a Lire 8.000.000.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

- fino a Lire 199.999.999 da Lire 1.000.000 a Lire 1.500.000;
- da Lire 200.000.000 fino a Lire 999.999.999 da Lire 1.500.000 a Lire 2.500.000;
- da Lire 1.000.000.000 fino a Lire 4.999.999.999 da Lire 2.500.000 a Lire 4.000.000;
- da Lire 5.000.000.000 fino a Lire 19.999.999.999 da Lire 4.000.000 a Lire 6.000.000;
- Lire 20.000.000.000 e oltre Lire 6.000.000 più un aumento di Lire 1.000.000 ogni Lire 10.000.000.000 o frazione di Lire 10.000.000.000.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto 1, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

5. Qualora il Dottore Commercialista abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il Collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il Dottore Commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Art. 38 - Funzioni di revisore in enti pubblici.

1. Al Dottore Commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- c) al fondo dotazione anziché al capitale sociale.

2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Sezione VI - Arbitrati

Art. 39 - Arbitrati.

1. Gli onorari spettanti al Dottore Commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Onorario minimo Lire 6.000.000.

Sezione VII - Operazioni societarie

Art. 40 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale.

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al Dottore Commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

fino a.....L. 150.000.000 dal 2 % al 4 %;
per il di più fino a.....L. 500.000.000 dall' 1 % al 2 %;
per il di più fino a.....L. 3.000.000.000 dall' 0,50 % all' 1 %;
per il di più fino a.....L. 10.000.000.000 dallo 0,25 % all' 0,5 %;
per il di più oltre a.....L. 10.000.000.000 dallo 0,10 % allo 0,25%;

Onorario minimo Lire 2.000.000.

2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Art. 41 - Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società.

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al Dottore Commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una

maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al Dottore Commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

fino aL. 500.000.000 dallo 0,5 % al 3 %;

per il di più fino aL. 3.000.000.000 dallo 0,25 % all' 1,5 %;

per il di più fino aL. 10.000.000.000 dallo 0,125% allo 0,75%;

per il di più oltre aL. 10.000.000.000 dallo 0,05 % allo 0,30%;

Onorario minimo Lire 2.000.000.

3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Art. 42 - Assistenza societaria continuativa e generica.

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al Dottore Commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.

2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
Sezione VIII - Componenti amichevoli

Art. 43 - Componenti amichevoli.

1. Al Dottore Commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

a) un compenso fisso di Lire 50.000 per ciascun creditore;

b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:

fino aL. 500.000.000 dal 3 % al 4 %;

per il di più fino aL. 1.000.000.000 dal 2 % al 3 %;

per il di più fino aL. 5.000.000.000 dall' 1,5 % al 2 %;

per il di più fino aL. 10.000.000.000 dall' 1 % all' 1,5 %;

per il di più oltre aL. 10.000.000.000 dallo 0,5 % all' 1 %;

2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al Dottore Commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.

3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

6. Se il componimento amichevole non riesce, al Dottore Commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla

lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettanti se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo Lire 4.000.000.

Sezione IX - Procedure concorsuali

Art. 44 - Assistenza in procedure concorsuali.

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al Dottore Commercialista sono determinati con riferimento a quanto stabilito all'art. 30.
2. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previsti dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
3. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

Sezione X - Consulenza contrattuale

Art. 45 - Consulenza contrattuale.

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al Dottore Commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino aL. 100.000.000 dal 2 % al 5 %;
per il di più fino aL. 500.000.000 dall' 1,25% al 3 %;
per il di più fino aL. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2 %;
per il di più fino aL. 5.000.000.000 dallo 0,4 % all' 1,25 %;
per il di più oltre aL. 5.000.000.000 dallo 0,2 % all' 0,75 %;
2. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.
3. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
4. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
5. Onorario minimo Lire 600.000.

Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 46 - Disposizioni generali.

1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le Commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.

3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'Amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al Dottore Commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come previsti nell'articolo 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al Dottore Commercialista competono onorari graduali, come previsto nell'articolo 48.
6. Per la consulenza tributaria al Dottore Commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come previsti nell'articolo 49.
7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le eventuali diverse prestazioni.

Art. 47 - Assistenza tributaria.

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3.
3. Il valore della pratica è determinato:
 - a) per le dichiarazioni dei redditi: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
 - b) per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
 - c) per le dichiarazioni monofase: in base alla sommatoria dei valori imponibili relativi agli acquisti dell'anno con l'esclusione dei valori relativi ai beni strumentali;
 - d) per le dichiarazioni di successione: in base al valore dichiarato dei beni;
 - e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
 - f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo e del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

Tabella 2 (comma 1)

A) Dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta	
a) per la dichiarazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti)	L. 10.000
b) per ciascun documento o copia di documento allegato	L. 5.000
c) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:	
c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	L. 30.000
c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone	L. 60.000
c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche	L. 200.000
c4) per la dichiarazione dei sostituti d'imposta	
- comprendente redditi di lavoro dipendente	L.200.000
- non comprendente redditi di lavoro dipendente	L.100.000

B) Dichiarazione monofase (QQ)	L.500.000
C) Dichiarazioni di successione	
a) per ogni cespite dichiarato	L. 50.000
b) per ogni passività dichiarata	L. 20.000
D) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione degli Accertamenti	L.100.000
E) Ricorsi, appelli e memorie alla Giunta di Stima	L.200.000
F) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari	L. 50.000

Tabella 3 (comma 2)

VALORE DELLA PRATICA

(in milioni)	fino a 50	da oltre 100 a 1.000	oltre 1.000
1) Dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta, dichiarazione monofase, dichiarazione di successione			
minimo	50.000	200.000	500.000
massimo	300.000	800.000	2.000.000
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie			
minimo	50.000	500.000	2.000.000
massimo	500.000	4.000.000	10.000.000
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uffici finanziari			
minimo	50.000	200.000	500.000
massimo	300.000	1.000.000	3.000.000

Art. 48 - Rappresentanza tributaria.

1. Gli onorari gradualmente sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Tabella 4

VALORE DELLA PRATICA

(in milioni)	fino a 20	da 20 a 100	da 100 a 1.000	oltre 1.000
Interventi:				
a) presso uffici finanziari				
b) in occasione di verifiche fiscali				
minimo	40.000	50.000	80.000	150.000
massimo	50.000	80.000	150.000	250.000
c) presso le Commissioni tributarie				
minimo	50.000	70.000	100.000	150.000
massimo	70.000	100.000	150.000	250.000
d) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uffici finanziari				
minimo	150.000	200.000	300.000	500.000
massimo	200.000	300.000	500.000	1.500.000

Commento

Tutti gli interventi indicati prevedono onorari per ora o frazione di ora.

Art. 49 - Consulenza tributaria.

1. Al Dottore Commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo sia dell'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed i criteri di cui all'articolo 3.

Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludono con esito favorevole per il cliente.

Sezione XII - Sistemazioni di interessi

Art. 50 - Sistemazioni tra eredi.

1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.

Onorario minimo Lire 4.000.000.

2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.

4. Allorquando il Dottore Commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Art. 51 - Sistemazioni patrimoniali.

1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.

Art. 52 - Sistemazioni tra familiari.

1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.

Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie

Art. 53 - Consulenza economico-finanziaria.

1. Al Dottore Commercialista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;

- b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, ecc.;
- c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
- d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

Art. 54 - Consulenze aziendali particolari.

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, ecc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica), per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al Dottore Commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed all'importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Art. 55 - Consulenza aziendale continuativa e generica.

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al Dottore Commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.

Art. 56 - Consulenza e patrocinio in materia di rapporti di lavoro.

1. Per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale al Dottore Commercialista spettano i seguenti onorari, riferiti a periodi retributivi mensili, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti in base alla seguente tabella:

per ogni cedolino:	Minimo	Massimo
fino a 2 dipendenti	23.000	36.000
da 3 a 6 dipendenti	22.000	33.000
da 7 a 15 dipendenti	21.000	30.000
oltre 15 dipendenti	20.000	27.000

2. Per la compilazione di moduli informativi o statistici, per la redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta, spettano i seguenti onorari:

per ogni modulo:	Minimo	Massimo
a) rilevamento di dati statistici o periodici per la contabilità, per la risoluzione dei rapporti di lavoro, per la quantificazione di spettanze relative al trattamento di fine rapporto, ecc.	15.000	50.000
b) - mod. IGR "G"	15.000	25.000

LEGGE 16 dicembre 1998 n.124

Legge quadro sull'introduzione dell'euro

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 1998.

Art.1

A decorrere dal 1 gennaio 1999 è consentita la possibilità di utilizzo dell'Euro nelle transazioni economiche che non avvengano in contanti.

Dalla stessa data la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, i soggetti privati gestori di servizi pubblici, assicurano agli utenti e agli operatori economici sammarinesi, la possibilità di utilizzare l'Euro come unità di conto, di produrre documenti, dichiarazioni, attestazioni e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con importi espressi in Euro.

Fino al 31 dicembre 2001, la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato che effettuano pagamenti, riscuotono entrate o ricevono documenti in Euro, procedono alle necessarie conversioni valutarie e documentali.

Art.2

Al fine di disciplinare l'adozione dell'Euro come unità di conto, e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 4, saranno impartite, con decreto reggenziale, le necessarie disposizioni di carattere giuridico, legale, contabile, finanziario e tecnico, con particolare riferimento al principio della piena informativa e trasparenza e della neutralità nell'introduzione dell'Euro.

L'utilizzo dell'Euro non ha comunque effetti sulla continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici.

Art.3

L'Ispettorato per il Credito e le Valute, sentito il Comitato per il Credito e il Risparmio, emanerà disposizioni applicative della presente legge per le banche, le società finanziarie e le rispettive imprese controllate nonché per gli altri operatori economici comunque soggetti al suo controllo e vigilanza.

Art.4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 1998/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pietro Berti - Paolo Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

DECRETO 19 aprile 1999 n.43

**Principi e disposizioni generali e di carattere contabile
e finanziario per l'introduzione dell'euro**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'art.2 della Legge 16 dicembre 1998 n.124;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 12 aprile 1999 n.14;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art. 1 - Definizioni

Ai fini delle disposizioni applicative da impartire ai sensi dell'articolo 2 della Legge 16 dicembre 1998 n. 124, si intende:

Trattato: il Trattato istitutivo della Comunità Europea, comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

Unione Monetaria Europea: l'attuazione dell'ultima fase del processo di unificazione monetaria descritta nel Trattato che, a partire dal 1 gennaio 1999, ha portato alla creazione e all'introduzione dell'euro negli Stati membri partecipanti;

Stati membri partecipanti: *i Paesi che aderiscono all'Unione Monetaria Europea e adottano la moneta unica conformemente al Trattato;*

valute (o unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti): le monete nazionali degli Stati membri partecipanti all'Unione Monetaria Europea, nonché l'ECU;

valuta nazionale: la moneta definita all'articolo 1 punto 2) della Legge 26 aprile 1996 n. 41. Nel periodo transitorio la lira italiana costituisce espressione non decimale dell'euro;

EURO: la moneta unica dell'Unione Europea entrata in vigore dal 1 gennaio 1999 come moneta scritturale, cioè unità di conto e mezzo di pagamento nelle transazioni che non implicano regolamenti in contanti e che dal 1 gennaio 2002 sarà moneta circolante in sostituzione a tutti gli effetti delle valute degli Stati membri partecipanti;

ECU: la valuta nominale costituita da un paniere di valute degli Stati aderenti alla Comunità Europea;

periodo transitorio: il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001;

tasso di conversione: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato alle ore 12.00 del 31 dicembre 1998 tra l'euro e la moneta nazionale di uno stato membro partecipante e tra l'euro e l'ECU;

ridenominazione: la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;

strumenti e rapporti giuridici: le disposizioni normative, gli atti amministrativi, le decisioni giudiziarie, i contratti, gli atti giuridici unilaterali, gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;

documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna: **il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico e alle Pubbliche Amministrazioni;**

unità di conto (o moneta conto): la moneta, lira italiana o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

pubbliche amministrazioni: la pubblica amministrazione e gli enti del settore pubblico allargato;

banca: l'impresa indicata nell'articolo 2 della legge del 12 febbraio 1986 n. 21;

società finanziaria: la società indicata nell'articolo 21 della legge del 25 febbraio 1986 n. 24.

Art. 2 - Continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici

L'adozione dell'euro quale unità di conto non influisce sulla continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e pertanto non incide sugli elementi e sugli effetti degli stessi. In ossequio a tale principio:

- l'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificarlo o porvi fine unilateralmente. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti;

- durante tutto il periodo transitorio i contratti, la normativa nazionale e gli strumenti giuridici possono essere espressi in unità euro o, indifferentemente, nell'unità monetaria nazionale;

- ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad una unità monetaria nazionale di uno degli Stati membri partecipanti, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Art. 3 - Nessun obbligo, nessun divieto

Gli importi contenuti nelle norme vigenti nonché quelli previsti in strumenti e rapporti giuridici possono essere convertiti in euro; in tal caso si applicano i tassi di conversione ed i criteri di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Durante il periodo transitorio qualsiasi importo denominato in euro o nella valuta nazionale, pagabile mediante accredito sul conto del creditore, può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nella valuta nazionale. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo. Ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Art. 4 - Tassi di conversione

L'euro sostituisce, ai tassi di conversione, composti di sei cifre significative, le valute degli Stati membri partecipanti e l'ECU. I tassi di conversione, definiti con riferimento a 1 euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti e in ECU, sono quelli fissati irrevocabilmente il 31 dicembre 1998 come segue:

- 1 euro = 40,3399 franchi belgi
- 1 euro = 1,95583 marchi tedeschi
- 1 euro = 166,386 pesete spagnole
- 1 euro = 6,55957 franchi francesi
- 1 euro = 0,787564 sterline irlandesi
- 1 euro = 1936,27 lire italiane
- 1 euro = 40,3399 franchi lussemburghesi
- 1 euro = 2,20371 fiorini olandesi
- 1 euro = 13,7603 scellini austriaci
- 1 euro = 200,482 escudi portoghesi
- 1 euro = 5,94573 marchi finlandesi
- 1 euro = 1,00000 ECU

Art. 5 - Criteri di conversione e arrotondamento

1. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

2. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

3. Gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.

4. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione effettuata conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

Art. 6 - Calcoli intermedi

Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici o in norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo tra le parti, va utilizzato con almeno:

- a) cinque cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
- b) quattro cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c) tre cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo indicato nelle lettere da a) a d).

Art. 7 - Ridenominazione in euro degli strumenti finanziari

Durante il periodo transitorio gli emittenti pubblici e privati hanno la facoltà di ridenominare in euro unilateralmente i propri strumenti finanziari già emessi in una delle valute degli Stati membri partecipanti all'Unione Monetaria Europea, secondo criteri e modalità procedurali appositamente indicati dall'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Art. 8 - Parametri di indicizzazione

1. I parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'Euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato, nel quale i parametri cessati venivano rilevati, adotta in loro sostituzione.

2. Nel caso di parametri a sostituzione non automatica, al fine di assicurare l'equivalenza economica e finanziaria rispetto a quelli cessati, si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli stessi strumenti giuridici o di accordo tra le parti sulla determinazione dei parametri sostitutivi, al giudizio tecnico espresso dall'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonello Baccocchi – Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

DECRETO 19 aprile 1999 n.44

**Disposizioni per l'introduzione dell'euro attinenti le
pubbliche amministrazioni e gli operatori economici**

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 9 della Legge 13 febbraio 1998 n.25;
Visto il Decreto 19 aprile 1999 n.43 (Principi e disposizioni generali e di carattere
contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro);
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 12 aprile 1999 n. 14;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1 - Dichiarazioni e attestazioni in euro con le Pubbliche Amministrazioni

Nel periodo transitorio le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti privati gestori di servizi pubblici assicurano l'adempimento di quanto disposto dal 2° comma dell'articolo 1 della Legge 16 dicembre 1998, n. 124, predisponendo la modulistica necessaria e fornendo una piena informazione al pubblico.

Art. 2 - Pagamenti e versamenti in euro con le Pubbliche Amministrazioni

1. Nel periodo transitorio le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati gestori di servizi pubblici assicurano agli utenti la possibilità di utilizzare l'euro nelle transazioni economiche che non avvengono in contanti.

2. Ai creditori e debitori delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

3. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

4. Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano pagamenti, riscuotono versamenti o ricevono documenti in euro, procedono alle necessarie conversioni valutarie e documentali.

5. Con delibera del Congresso di Stato, sentito l'Istituto di Credito Sammarinese, verranno stabilite le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso gli sportelli di Tesoreria di Stato, per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento, per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

Art. 3 - Adozione dell'euro quale moneta di conto e documenti contabili obbligatori

1. Quando l'euro è utilizzato come unità di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro.

2. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

3. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il

tasso di conversione con la lira.

4. Il saldo delle differenze dovute alla conversione in euro dei valori di conto espressi in lire viene imputato al conto economico.

5. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.

7. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

Art. 4 - Conversione in euro del capitale sociale delle imprese

1. Le società il cui capitale sociale è rappresentato da azioni che intendono avvalersi di quanto disposto dal successivo comma 5, provvedono a convertire le stesse azioni in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito all'articolo 5 del Decreto 19 aprile 1999 n. 43 (Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro).

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono disposte dagli amministratori in deroga agli articoli 27 e 52 della Legge 12 giugno 1990 n. 68. I verbali del consiglio di amministrazione relativi al processo di conversione possono essere redatti anche senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti nei termini previsti dalla legge. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica ma comunque entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

7. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 5 - Criteri di rilevazione contabile delle operazioni e di trattamento delle relative differenze di cambio

1. Gli elementi monetari denominati nelle valute degli stati membri partecipanti all'Unione Monetaria Europea o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle stesse sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione.

2. Le differenze di cambio rilevate in applicazione del comma 1 sono incluse nel conto economico.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonello Bacciocchi – Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

DECRETO 11 marzo 2001 n. 37

Ratifica Decreto 5 marzo 2001 n. 34
"Disposizioni relative all'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 11 marzo 2001, il Decreto Reggenziale 5 marzo 2001 n.34 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 2 della Legge 16 dicembre 1998 n. 124 (Legge Quadro sull'introduzione dell'EURO);

Visto il Decreto 19 aprile 1999 n. 43 (Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'EURO);

Visto il Decreto 19 aprile 1999 n. 44 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO attinenti le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici);

Sentito il parere del Comitato Euro;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 5 marzo 2001 n.30;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare;

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

- a) L'articolo 3 della Legge 26 febbraio 1986 n. 27, sostitutivo dell'articolo 6 della Legge 22 giugno 1977 n.42 è sostituito dal seguente:
"Il capitale sociale dei consorzi è costituito dalle quote dei soci.
Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore ad EURO 750 (settecentocinquanta) ciascuna. L'assemblea stabilirà i valori dei contributi, con possibilità di periodici aggiornamenti, che saranno versati dai soci in funzione delle prestazioni che il consorzio offre ai singoli partecipanti.
L'assemblea stabilirà i valori superiori alla quota minima con possibilità di periodici aggiornamenti.
In caso di recesso le quote versate, debitamente aggiornate, vanno rimborsate entro uno anno dal recesso.
La cessione delle quote e la ammissione di nuovi soci devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, essere escluso dal consorzio".
- b) L'articolo 1, comma quarto, punto b1), della Legge 8 marzo 1988 n. 33, modificativo dell'articolo 5 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 è sostituito dal seguente:
"l'esistenza di un capitale sociale minimo pari ad EURO 7.745.000 (settemilionisettecentoquarantacinquemila). Tale norma non si applica alle banche costituite in forma di società cooperative. L'entità del capitale sociale minimo può essere modificato con decreto reggenziale".
- c) L'articolo I, comma quinto, punto c) della Legge 8 marzo 1988 n. 33 modificativo dell'articolo 5 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 è sostituito dal seguente:

- "Il valore nominale di ciascuna azione non dovrà essere inferiore ad EURO 50 (cinquanta)".
- d) L'articolo 25 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore ai seguenti importi:
a) EURO 25.500 (venticinquemilacinquecento) nella società a responsabilità limitata e nella impresa unipersonale a responsabilità limitata;
b) EURO 77.000 (settantasettemila) nella società per azioni;
c) EURO 258.000 (duecentocinquantottomila) nella società anonima per azioni.
2. Il capitale sociale delle società di cui al 2° comma del precedente articolo 7 deve essere adeguatamente commisurato al programma operativo della società, con ampia facoltà del Congresso di Stato di valutarne la congruità in sede di concessione del nulla-osta preventivo.
3. Il valore nominale delle quote od azioni delle società od impresa unipersonale è di un EURO o suoi multipli".
- e) L'ultimo comma dell'articolo 7 della Legge 29 novembre 1991 n. 149 è sostituito dal seguente:
"Il capitale sociale, in ogni caso, è frazionato in quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad EURO 10 (dieci) né superiore ad EURO 600 (seicento) per ciascuna".
- f) Per le associazioni, fondazioni e gli altri enti morali il patrimonio viene espresso in EURO come pure le quote.

Art. 2

1. Il comma quinto dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44 è così sostituito:
"Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono disposte dagli amministratori in deroga agli articoli 27 e 52 della Legge 12 giugno 1990 n. 68. I verbali del consiglio di amministrazione ovvero le relazioni dell'amministratore unico, relativi al processo di conversione, possono essere redatti anche senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti presso la Cancelleria del Tribunale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile".
2. All'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44 sono aggiunti i seguenti commi:
"8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a EURO 25.500 (venticinquemilacinquecento) nella società a responsabilità limitata e nella impresa unipersonale a responsabilità limitata, EURO 77.000 (settantasettemila) nella società per azioni, EURO 258.000 (duecentocinquantottomila) nella società anonima per azioni".
"9. Nella società cooperativa il valore nominale delle quote di capitale sociale convertito non può essere inferiore ad EURO 10 (dieci) né superiore ad EURO 600 (seicento) per ciascuna.
"10. Il capitale sociale convertito dai consorzi, costituito dal valore nominale delle singole quote dei soci non può essere inferiore ad EURO 750 (settecentocinquanta) per ciascuna quota".
3. Alle quote di impresa unipersonale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44.
4. Le società già costituite dovranno comunque convertire il capitale sociale in EURO entro il termine del 31 dicembre 2001.
5. L'eventuale arrotondamento per difetto, purché contenuto entro il limite del 2% e

comunque nel rispetto dei minimi previsti nell'articolo 2, non è soggetto alle procedure di cui all'articolo 27 della Legge 13 giugno 1990 n. 68; in tal caso però la somma ricavata dal capitale per i due anni successivi deve essere accantonata su un apposito fondo di riserva e per tale periodo non potrà essere distribuita fra i soci.

6. Restano soggette all'imposta di registro le operazioni sul capitale sociale che non rientrano nelle ipotesi di conversione di cui all'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44.

Art. 3

1. Entro il 31 dicembre 2003 negli atti e nella corrispondenza delle persone giuridiche deve essere indicato il capitale sociale in EURO così come risulta dopo la conversione.

Art. 4

1. Se gli enti non hanno provveduto alla conversione del capitale sociale previsto nel presente decreto reggenziale entro il termine sopra indicato, il Tribunale Commissariale Civile e Penale, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora gli amministratori degli enti non stiano già procedendo, convoca l'assemblea che deve provvedere alla conversione del capitale sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5

1. Sino al 31 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 1 della Legge 16 dicembre 1998 n. 124 e successivi decreti attuativi:

- a) le società e l'impresa unipersonale a responsabilità limitata possono costituirsi esprimendo l'ammontare del capitale sociale in EURO. Il capitale sociale così espresso non potrà essere inferiore ai seguenti importi: EURO 25.500 (venticinquemilacinquecento) nella società a responsabilità limitata e nella impresa unipersonale a responsabilità limitata, EURO 77.000 (settantasettemila) nella società per azioni, EURO 258.000 (duecentocinquantomila) nella società anonima per azioni. Il valore nominale delle quote o azioni delle società o impresa unipersonale di nuova costituzione è di 1 (uno) EURO o suoi multipli;
- b) la società cooperativa può costituirsi esprimendo il capitale sociale in EURO. Il capitale sociale così espresso è frazionato in quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad EURO 10 (dieci) né superiore ad EURO 600 (seicento) per ciascuna;
- c) il capitale sociale dei consorzi, costituito dalle quote dei soci, può essere stabilito in EURO. Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore ad EURO 750 (settecentocinquanta) ciascuna;
- d) il patrimonio delle associazioni, fondazioni e degli altri enti morali può essere stabilito in EURO come pure le quote di partecipazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 marzo 2001/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesca Michelotti

DECRETO 28 marzo 2001 n. 46

Integrazione Decreto 11 marzo 2001 n. 37

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 26 marzo 2001 n.36;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

All'art.2 punto 4 del Decreto 11 marzo 2001 n.37 viene aggiunto il seguente capoverso:

"Il valore nominale delle quote o delle azioni delle società o delle imprese unipersonali già costituite può essere anche inferiore ad un Euro".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 marzo 2001/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesca Michelotti

Metodi di conversione in Euro

1. I criteri di conversione

Quale appendice e completamento della trattazione si ritiene opportuno inserire pro-memoria dei criteri di conversione della valuta nazionale all'Euro, quale moneta che dal 01/01/2002 andrà definitivamente a sostituire la nostra divisa nazionale.

In primo luogo, vanno tenuti presenti i **due criteri di conversione**:

I	La conversione della valuta nazionale in euro avviene utilizzando il tasso di conversione a sei cifre significative
II	L'arrotondamento dell'ammontare in euro deve essere fatto con non meno di tre cifre decimali

2. Conversione tra unità monetarie di diverse nazioni

Dal 01/01/1999 convertire una valuta nazionale in un'altra valuta nazionale non può essere fatto in maniera "diretta", cioè fra le due monete, ma occorre preventivamente procedere ad una **conversione "intermedia" in Euro**, in base al seguente sistema:

I fase	La prima moneta va convertita in euro
II fase	L'ammontare in euro ottenuto si arrotonda a non meno di tre cifre decimali
III fase	L'importo in euro va infine convertito nell'altra moneta nazionale

3. Gli arrotondamenti

Quello degli arrotondamenti è indubbiamente uno fra gli argomenti più importanti. Si parte dal presupposto che nel momento in cui la **valuta nazionale viene**

convertita in Euro, se la cifra ottenuta presenta più di due decimali dopo la virgola questa dovrà essere necessariamente **“arrotondata”**, in ottemperanza al secondo criterio di conversione; l'arrotondamento è occorrente in quanto l'unità dell'Euro è rappresentata dal “centesimo” di Euro, per cui **una somma finale in Euro con più di due cifre dopo la virgola non è ammissibile.**

Circa il metodo di arrotondamento, occorre far riferimento all'art. 5, punto 4, del Decreto 19 aprile 1999 n. 43, “Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro”, per cui <<**gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione effettuata conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino**>> .

Ad esempio:

456,251456 Euro	...si arrotonda a...	456,25 Euro
456,252456 Euro	...si arrotonda a...	456,25 Euro
456,253456 Euro	...si arrotonda a...	456,25 Euro
456,254456 Euro	...si arrotonda a...	456,25 Euro
456,255456 Euro	...si arrotonda a...	456,26 Euro
456,256456 Euro	...si arrotonda a...	456,26 Euro
456,257456 Euro	...si arrotonda a...	456,26 Euro
456,258456 Euro	...si arrotonda a...	456,26 Euro
456,259456 Euro	...si arrotonda a...	456,26 Euro

Appare evidente che l'arrotondamento, per definizione, crei differenze nei valori, pertanto risulta fondamentale **ridurre al minimo tali differenze**, al fine di evitare eccessive penalizzazioni ai soggetti. In altri termini, è auspicabile che **l'arrotondamento alle due cifre** dopo la virgola si applichi **“solo” alla cifra finale**, mentre **per i calcoli intermedi è bene utilizzare più decimali**, in modo tale che al momento della conversione lo scarto sia effettivamente ridotto al minimo.

La tabella che segue riporta in numero di decimali da utilizzare per i calcoli intermedi nel processo di conversione della Lira all'Euro.

	Es. ↓		Es. ↓
Se la cifra espressa in Lire è in unità	5 Lire	Nella cifra i Euro si utilizzano 5 decimali	<i>0,00258 Euro</i>
Se la cifra espressa in Lire è in decine	50 Lire	Nella cifra i Euro si utilizzano 4 decimali	<i>0,0258 Euro</i>
Se la cifra espressa in Lire è in centinaia	500 Lire	Nella cifra i Euro si utilizzano 3 decimali	<i>0,258 Euro</i>
Se la cifra espressa in Lire è in migliaia	5000 Lire	Nella cifra i Euro si utilizzano 2 decimali	<i>2,58 Euro</i>

4. Modalità di fatturazione

Nel corso del periodo transitorio per le fatture potranno essere emesse sia in Lire che in Euro, a prescindere dalla moneta utilizzate per le operazioni in contabilità.

Si rammenta che per i "calcoli intermedi" si ha la libertà di utilizzare il numero di cifre decimali che si desidera, mentre il totale, quale importo da contabilizzare o da pagare, dovrà essere arrotondato ai centesimi di Euro.

Inoltre, si tenga presente che in una fattura in cui compare l'imponibile e l'I.V.A. la conversione dovrà essere compiuta separatamente, sia per l'imponibile che per l'I.V.A., sommando alla fine i due risultati.

Esempio:

- Imponibile Lire 5.891.400 = Euro 3.042,65
- I.V.A. al 20% Lire 1.178.280 = Euro 608,53
- Il totale fattura in Lire è 7.069.680
- Il totale fattura in Euro è 3.042,65 + 608,53 = 3.651,18

Per ottenere il totale convertito occorre svolgere la **somma dei due parziali**, cioè $3.042,65 + 608,53 = 3.651,18$.

La conversione diretta in Euro di Lire 7.069.680, che darebbe un risultato di 3.651,19 Euro (quindi diverso), rappresenta il **metodo scorretto da non seguire**.

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Ragionieri Commercialisti)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L' esercizio della professione di ragioniere commercialista è attività di scienza giuridico economica.

Art. 2

Il ragioniere commercialista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza, adempiendo ai propri doveri con diligenza e obiettività.

Art. 3

La fiducia è alla base dei rapporti professionali del ragioniere commercialista. Il ragioniere commercialista deve comportarsi con fedeltà nello svolgimento degli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso, conservando il segreto sull'attività prestata e mantenendo comunque la riservatezza sugli affari trattati.

Art. 4

Il ragioniere commercialista non può, in alcun caso, rinunciare alla propria libertà ed indipendenza professionale.

Egli ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità e comunque ove queste dovessero presentarsi è tenuto a dichiararle tempestivamente al cliente.

Art. 5

Il ragioniere commercialista ha il dovere di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale.

Art. 6

Il ragioniere commercialista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per se od altri.

Art. 7

Anche al di fuori dell'esercizio della professione, il ragioniere commercialista deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità e alla probità che si addicono alle sue funzioni.

Egli deve astenersi dall'usare espressioni sconvenienti ed offensive nell'attività professionale e da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.

Art. 8

Il ragioniere commercialista deve sconsigliare azioni infondate ed un'inconsulta litigiosità.

Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.

Art. 9

Il ragioniere commercialista deve rispettare ed applicare in maniera rigorosa la legislazione vigente in materia di onorari professionali, a garanzia della qualità della

prestazione e del decoro professionale.

Art. 10

Al ragioniere commercialista è vietata ogni forma di pubblicità diretta ed indiretta al proprio nome ed alla propria attività.

Art. 11

Il ragioniere commercialista deve rispettare le norme deontologiche degli ordini dei ragionieri commercialisti di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contrasto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto e con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

TITOLO II
RAPPORTI CON I CLIENTI

**CAPO I
INCOMPATIBILITA'**

Art. 12

Nell'esercizio dell'attività professionale nonché delle funzioni di sindaco o di revisore in seno a società od enti di ogni tipo, il ragioniere commercialista deve attenersi a quanto disposto dalla legge, ed ai principi di indipendenza ed obiettività, evitando scrupolosamente di porsi in condizioni di incompatibilità o dichiarando la propria incompatibilità al cliente.

CAPO II
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Art. 13

Il ragioniere commercialista deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

Deve altresì adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle proprie responsabilità.

E' comunque opportuno che il ragioniere commercialista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.

Art. 14

Il ragioniere commercialista non deve accettare l'incarico se non possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento del mandato o se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità il ragioniere commercialista, che non possiede specifica competenza ed adeguata organizzazione, non deve assumere il mandato.

Quanto disposto nei commi precedenti si applica salvo consenso del cliente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.

CAPO III
ESECUZIONE DELL'INCARICO

Art. 15

Il ragioniere commercialista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Art. 16

Il ragioniere commercialista deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.

Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

Art. 17

Il ragioniere commercialista deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.

L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

La tutela degli interessi del cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, onde assicurare obiettività nella prestazione.

Art. 18

Il ragioniere commercialista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.

Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.

Art. 19

Il ragioniere commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.

Il ragioniere commercialista che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

CAPO IV
CESSAZIONE DELL'INCARICO

Art. 20

Il ragioniere commercialista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere, a seconda dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Art. 21

Il ragioniere commercialista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato o se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 22

Nel caso di cessazione dell'incarico il ragioniere commercialista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Il ragioniere commercialista può recedere dal contratto col cliente per giusta causa o

giustificato motivo, astenendosi dalla ritenzione di cose e documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.

**CAPO V
RISERVATEZZA**

Art. 23

Il ragioniere commercialista osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Art. 24

Il ragioniere commercialista non può rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio prestigio professionale, anche se la rivelazione possa essere ininfluenza per il cliente stesso.

Art. 25

E' fatto divieto al ragioniere commercialista di deporre come testimone su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale, se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate.

Art. 26

Il ragioniere commercialista non può divulgare né utilizzare per se o per altri scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un cliente.

**CAPO VI
ASSICURAZIONE E RISCHI PROFESSIONALI**

Art. 27

Il ragioniere commercialista deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione.

A tal fine è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza, nel rispetto delle indicazioni fissate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

**TITOLO III
RAPPORTI TRA COLLEGHI**

**CAPO I
LA COLLEGANZA**

Art. 28

Il ragioniere commercialista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.

Art. 29

Il ragioniere commercialista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.

Art. 30

Il ragioniere commercialista non può divulgare né utilizzare scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.

Art. 31

I ragionieri commercialisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevole reciproca assistenza.

CAPO II
SUBENTRO AD UN COLLEGA NELL'INCARICO PROFESSIONALE

Art. 32

Il ragioniere commercialista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il ragioniere commercialista deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.

Art. 33

Prima di accettare l'incarico il ragioniere commercialista deve:

- a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
- b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
- c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 34

Il ragioniere commercialista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante la propria collaborazione.

Art. 35

Il ragioniere commercialista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.

Art. 36

In caso di decesso di un collega, il ragioniere commercialista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Consiglio dell'Ordine, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.

Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due ragionieri commercialisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

Art. 37

In caso di sospensione, di radiazione o di altro impedimento di un ragioniere commercialista, il collega chiamato da questi a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie.

Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO III
L'ASSISTENZA AD UNO STESSO CLIENTE

Art. 38

Se il cliente chiede al ragioniere commercialista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico se non gli consta il consenso del collega.

Art. 39

I ragionieri commercialisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di correttezza e collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.

Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il comune comportamento.

Art. 40

Il ragioniere commercialista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Ordine.

Art. 41

Nello svolgimento del comune incarico ogni ragioniere commercialista deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi.

Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

Art. 42

Il ragioniere commercialista che assiste, con mandato limitato ad una sola pratica, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico. In tal caso i rapporti economici si instaurano direttamente fra il ragioniere commercialista ed il cliente del collega, previa consultazione con quest'ultimo.

CAPO IV
L'ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI DIVERSI

Art. 43

Il ragioniere commercialista deve comportarsi, nei confronti del collega di controparte, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 44

La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

Il ragioniere commercialista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega di controparte, né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.

Egli si astiene, inoltre, dal trattare direttamente con la parte avversa, se non in presenza o con il consenso del collega.

Art. 45

Il ragioniere commercialista non solo non esprime apprezzamenti o giudizi sull'operato del collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.

Si applica il disposto del precedente art. 40.

TITOLO IV
ALTRI RAPPORTI

CAPO I

RAPPORTI CON COLLABORATORI, PRATICANTI E DIPENDENTI

Art. 46

Il ragioniere commercialista deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori, praticanti e dipendenti indipendenza morale ed economica.

In particolare il ragioniere commercialista deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori e i dipendenti altrui.

Art. 47

Il ragioniere commercialista deve preoccuparsi di fornire a praticanti e dipendenti l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.

Art. 48

Il ragioniere commercialista deve retribuire i collaboratori e i praticanti in relazione alla natura del rapporto ed alla qualità e quantità delle loro prestazioni e comunque nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 49

Il ragioniere commercialista deve vigilare che i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare; egli è tenuto a informare il Consiglio dell'Ordine di eventuali comportamenti scorretti.

CAPO II
RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 50

Il ragioniere commercialista coopera disinteressatamente alla attività dell'Ordine.

Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Art. 51

Il ragioniere commercialista ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti all'Ordine.

Art. 52

Il ragioniere commercialista deve denunciare al Consiglio dell'Ordine ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

CAPO III
RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICI

Art. 53

Nei rapporti con il personale della amministrazione e della giustizia il ragioniere commercialista si comporta con stima, rispetto e fiducia.

Egli non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere.

Art. 54

Il ragioniere commercialista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'art. 53 non deve utilizzare, ne sottolineare, ne vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

CAPO IV
RAPPORTI CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE

Art. 55

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il ragioniere commercialista, in occasione di interventi professionali, deve usare cautela per rispetto all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed al divieto di pubblicità al proprio nome.

CAPO V
ALTRI RAPPORTI

Art. 56

Il ragioniere commercialista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 57

E' vietato al ragioniere commercialista favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale.

E' altresì vietato al ragioniere commercialista di accaparrare la clientela fornendo prestazioni professionali o a mezzo agenzie o procacciatori.

Art. 58

Al ragioniere commercialista in riferimento all'art. 10 è vietata la diffusione al di fuori della propria clientela di fogli e circolari. Sono comunque vietati la diffusione di avvisi pubblicitari, l'uso di titoli accademici o professionali non attinenti l'oggetto della professione e l'impiego di caratteri grafici vistosi.

Il titolo di ragioniere commercialista deve essere indicato per intero.

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Dottori Commercialisti)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L' esercizio della professione di dottore commercialista è attività di scienza giuridico economica.

Art. 2

Il dottore commercialista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza, adempiendo ai propri doveri con diligenza e obiettività.

Art. 3

La fiducia è alla base dei rapporti professionali del dottore commercialista. Il dottore commercialista deve comportarsi con fedeltà nello svolgimento degli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso, conservando il segreto sull'attività prestata e mantenendo comunque la riservatezza sugli affari trattati.

Art. 4

Il dottore commercialista non può, in alcun caso, rinunciare alla propria libertà ed indipendenza professionale.

Egli ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità e comunque ove queste dovessero presentarsi è tenuto a dichiararle tempestivamente al cliente.

Art. 5

Il dottore commercialista ha il dovere di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale.

Art. 6

Il dottore commercialista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per se od altri.

Art. 7

Anche al di fuori dell'esercizio della professione, il dottore commercialista deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità e alla probità che si addicono alle sue funzioni.

Egli deve astenersi dall'usare espressioni sconvenienti ed offensive nell'attività professionale e da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.

Art. 8

Il dottore commercialista deve sconsigliare azioni infondate ed un'inconsulta litigiosità.

Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.

Art. 9

Il dottore commercialista deve rispettare ed applicare in maniera rigorosa la legislazione vigente in materia di onorari professionali, a garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale.

Art. 10

Al dottore commercialista è vietata ogni forma di pubblicità diretta ed indiretta al proprio nome ed alla propria attività.

Art. 11

Il dottore commercialista deve rispettare le norme deontologiche degli ordini dei dottori commercialisti di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contrasto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto e con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

TITOLO II
RAPPORTI CON I CLIENTI

**CAPO I
INCOMPATIBILITA'**

Art. 12

Nell'esercizio dell'attività professionale nonché delle funzioni di sindaco o di revisore in seno a società od enti di ogni tipo, il dottore commercialista deve attenersi a quanto disposto dalla legge, ed ai principi di indipendenza ed obiettività, evitando scrupolosamente di porsi in condizioni di incompatibilità o dichiarando la propria incompatibilità al cliente.

CAPO II
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Art. 13

Il dottore commercialista deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

Deve altresì adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle proprie responsabilità.

E' comunque opportuno che il dottore commercialista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.

Art. 14

Il dottore commercialista non deve accettare l'incarico se non possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento del mandato o se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità il dottore commercialista, che non possiede specifica competenza ed adeguata organizzazione, non deve assumere il mandato.

Quanto disposto nei commi precedenti si applica salvo consenso del cliente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.

CAPO III
ESECUZIONE DELL'INCARICO

Art. 15

Il dottore commercialista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Art. 16

Il dottore commercialista deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.

Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

Art. 17

Il dottore commercialista deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.

L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

La tutela degli interessi del cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, onde assicurare obiettività nella prestazione.

Art. 18

Il dottore commercialista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.

Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.

Art. 19

Il dottore commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.

Il dottore commercialista che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

CAPO IV
CESSAZIONE DELL'INCARICO

Art. 20

Il dottore commercialista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere, a seconda dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Art. 21

Il dottore commercialista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato o se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 22

Nel caso di cessazione dell'incarico il dottore commercialista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Il dottore commercialista può recedere dal contratto col cliente per giusta causa o giustificato motivo, astenendosi dalla ritenzione di cose e documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.

CAPO V
RISERVATEZZA

Art. 23

Il dottore commercialista osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Art. 24

Il dottore commercialista non può rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio prestigio professionale, anche se la rivelazione possa essere ininfluenta per il cliente stesso.

Art. 25

E' fatto divieto al dottore commercialista di deporre come testimone su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale, se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate.

Art. 26

Il dottore commercialista non può divulgare ne utilizzare per se o per altri scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un cliente.

**CAPO VI
ASSICURAZIONE E RISCHI PROFESSIONALI**

Art. 27

Il dottore commercialista deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione.

A tal fine è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza, nel rispetto delle indicazioni fissate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

**TITOLO III
RAPPORTI TRA COLLEGHI**

**CAPO I
LA COLLEGANZA**

Art. 28

Il dottore commercialista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.

Art. 29

Il dottore commercialista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.

Art. 30

Il dottore commercialista non può divulgare ne utilizzare scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.

Art. 31

I dottori commercialisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevole reciproca assistenza.

CAPO II
SUBENTRO AD UN COLLEGA NELL'INCARICO PROFESSIONALE

Art. 32

Il dottore commercialista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il dottore commercialista deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.

Art. 33

Prima di accettare l'incarico il dottore commercialista deve:

- a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
- b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
- c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 34

Il dottore commercialista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante la propria collaborazione.

Art. 35

Il dottore commercialista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.

Art. 36

In caso di decesso di un collega, il dottore commercialista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Consiglio dell'Ordine, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.

Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due dottori commercialisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

Art. 37

In caso di sospensione, di radiazione o di altro impedimento di un dottore commercialista, il collega chiamato da questi a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie.

Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO III
L'ASSISTENZA AD UNO STESSO CLIENTE

Art. 38

Se il cliente chiede al dottore commercialista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico se non gli consta il consenso del collega.

Art. 39

I dottori commercialisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di correttezza e collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.

Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il comune comportamento.

Art. 40

Il dottore commercialista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Ordine.

Art. 41

Nello svolgimento del comune incarico ogni dottore commercialista deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi.

Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

Art. 42

Il dottore commercialista che assista, con mandato limitato ad una sola pratica, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico. In tal caso i rapporti economici si instaurano direttamente fra il dottore commercialista ed il cliente del collega, previa consultazione con quest'ultimo.

CAPO IV

L'ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI DIVERSI

Art. 43

Il dottore commercialista deve comportarsi, nei confronti del collega di controparte, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 44

La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

Il dottore commercialista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega di controparte, né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.

Egli si astiene, inoltre, dal trattare direttamente con la parte avversa, se non in presenza o con il consenso del collega.

Art. 45

Il dottore commercialista non solo non esprime apprezzamenti o giudizi sull'operato del collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.

Si applica il disposto del precedente art. 40.

TITOLO IV
ALTRI RAPPORTI

CAPO I
RAPPORTI CON COLLABORATORI, PRATICANTI E DIPENDENTI

Art. 46

Il dottore commercialista deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori, praticanti e dipendenti indipendenza morale ed economica.

In particolare il dottore commercialista deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori e i dipendenti altrui.

Art. 47

Il dottore commercialista deve preoccuparsi di fornire a praticanti e dipendenti l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.

Art. 48

Il dottore commercialista deve retribuire i collaboratori e i praticanti in relazione alla natura del rapporto ed alla qualità e quantità delle loro prestazioni e comunque nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 49

Il dottore commercialista deve vigilare che i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare; egli è tenuto a informare il Consiglio dell'Ordine di eventuali comportamenti scorretti.

CAPO II
RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 50

Il dottore commercialista coopera disinteressatamente alla attività dell'Ordine.

Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Art. 51

Il dottore commercialista ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti all'Ordine.

Art. 52

Il dottore commercialista deve denunciare al Consiglio dell'Ordine ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

CAPO III
RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICI

Art. 53

Nei rapporti con il personale della amministrazione e della giustizia il dottore commercialista si comporta con stima, rispetto e fiducia.

Egli non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere.

Art. 54

Il dottore commercialista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'art. 53 non deve utilizzare, ne sottolineare, ne vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

CAPO IV
RAPPORTI CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE

Art. 55

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il dottore commercialista, in occasione di interventi professionali, deve usare cautela per rispetto all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed al divieto di pubblicità al proprio nome.

CAPO V
ALTRI RAPPORTI

Art. 56

Il dottore commercialista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 57

E' vietato al dottore commercialista favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale.

E' altresì vietato al dottore commercialista di accaparrare la clientela fornendo prestazioni professionali o a mezzo agenzie o procacciatori.

Art. 58

Al dottore commercialista in riferimento all'art. 10 è vietata la diffusione al di fuori della propria clientela di fogli e circolari. Sono comunque vietati la diffusione di avvisi pubblicitari, l'uso di titoli accademici o professionali non attinenti l'oggetto della professione e l'impiego di caratteri grafici vistosi.

Il titolo di dottore commercialista deve essere indicato per intero.

REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Art. 1 - Modalità del tirocinio

Il tirocinio professionale è finalizzato all'apprendimento pratico necessario per iniziare l'attività di Ragioniere Commercialista.

Il tirocinio Professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un Ragioniere Commercialista e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo indicato nell'Art. 8 del Decreto 26 aprile 1995 n. 58.

Art. 2 - Scuola di formazione

Il Consiglio del Collegio può istituire e promuovere scuole e corsi di formazione professionale la cui frequenza integra il tirocinio professionale.

I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie che sono oggetto dell'esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28, condotte da esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, dei casi pratici di natura contabile, fallimentare e tributaria. I programmi delle scuole e dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

Art. 3 - Adempimenti del Consiglio del Collegio

Il Consiglio del Collegio accerta e promuove la disponibilità degli iscritti all'Albo ad accogliere nei propri studi le persone che intendano svolgere il tirocinio professionale e fornisce le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

I Ragionieri Commercialisti iscritti all'Albo hanno l'obbligo, a rotazione, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico.

E' compito del Consiglio Direttivo vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti con i mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 4 - Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti è tenuto dal Consiglio del Collegio.

Il registro contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

Il provvedimento di iscrizione nel registro è immediatamente comunicato, a cura del Consiglio del Collegio, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto.

Il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio del Collegio senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio da parte del Ragioniere Commercialista titolare dello studio dell'attestato comprovante l'espletamento della pratica del tirocinio.

Art. 5 - Iscrizione nel registro dei praticanti

La domanda per l'iscrizione nel registro è presentata al Consiglio del Collegio allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, lettere a), b), c) e d) del Decreto 26 aprile 1995 n. 58.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.

Il Consiglio del Collegio delibera le iscrizioni nel registro dei praticanti.

Art. 6 - Periodo del tirocinio

Il periodo del tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro.

Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, da comunicarsi alla segreteria del Collegio a cura del Ragioniere Commercialista presso il cui studio è svolto il tirocinio, il praticante è cancellato dal registro, e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio già compiuto. Nel caso in cui il praticante cancellato richieda una nuova iscrizione nel registro dei praticanti, il Consiglio del Collegio procede all'iscrizione ed alla comunicazione come previsto al terzo comma dell'Art. 4, trattandosi di nuova iscrizione.

I periodi di interruzione del tirocinio, esclusi quelli determinati da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, comunque non superiori a 20 giorni, devono essere concordati con il titolare dello studio e tempestivamente comunicati al Consiglio del Collegio con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.

La frequenza dello studio prevista dal 3° comma dell'Art. 1 può essere integrata dalla frequenza, preventivamente autorizzata dal professionista presso il quale è effettuato il tirocinio, di corsi particolarmente qualificati e comportanti l'esame finale di profitto.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento di Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti redige un elenco dei corsi di cui al comma 3.

Art. 7 - Remunerazione del tirocinio

I praticanti hanno diritto ad un rimborso spese il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio del Collegio di triennio in triennio.

Art. 8 - Libretto del tirocinio

Gli iscritti nel registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio nel quale debbono annotare con le modalità previste dall' Art. 8 del Decreto 26 aprile 1995 n. 58:

- a) l'assistenza alle udienze in Tribunale in cause civili o amministrative di lavoro;
- b) la frequenza di eventuali corsi teorico-pratici;
- c) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- d) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio a tirocinio ultimato, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio del Collegio ha la facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Art. 9 - Certificato di compimento del tirocinio

Il Consiglio del Collegio rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.

Il certificato viene rilasciato dal Consiglio del Collegio che ha eseguito i previsti accertamenti sull'attività del praticante. Al fine di consentire al Consiglio del Collegio di eseguire i prescritti accertamenti, il periodo di tirocinio deve essere ultimato entro 30 giorni dalle date previste dall' Art. 7 del Decreto 26 aprile 1995 n. 58, per la domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

Art. 10 - Cancellazione dal registro dei praticanti

La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio del Collegio:

- a) nel caso di rinuncia dell'iscritto;
- b) nel caso previsto dal 2° comma dell'Art. 6;
- c) quando è venuto a mancare per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti nel 2° comma dell' Art. 5 del Decreto 26 aprile 1995 n. 58.

**REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE
ALL'ESAME PER ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA**

Art. 1 - Modalità del tirocinio

Il tirocinio professionale è finalizzato all'apprendimento pratico necessario per iniziare l'attività di Dottore Commercialista.

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un Dottore Commercialista e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo indicato nell'Art. 8 del Decreto 26 aprile 1995 n. 57.

Art. 2 - Scuola di formazione

Il Consiglio dell'Ordine può istituire e promuovere scuole e corsi di formazione professionale la cui frequenza integra il tirocinio professionale.

I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie che sono oggetto dell'esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28, condotte da esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura contabile, fallimentare e tributaria. I programmi delle scuole e dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Art. 3 - Adempimenti del Consiglio del Collegio

Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità degli iscritti all'Albo ad accogliere nei propri studi le persone che intendano svolgere il tirocinio professionale e fornisce le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

I Dottori Commercialisti iscritti all'Albo hanno l'obbligo, a rotazione, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico.

È compito del Consiglio dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti con i mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 4 - Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti è tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

Il registro contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

Il provvedimento di iscrizione nel registro è immediatamente comunicato, a cura del Consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto.

Il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio da parte del Dottore Commercialista titolare dello studio dell'attestato comprovante l'espletamento della pratica del tirocinio.

Art. 5 - Iscrizione nel registro dei praticanti

La domanda per l'iscrizione nel registro è presentata al Consiglio dell'Ordine

allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, lettere a), b), c) e d) del Decreto 26 aprile 1995 n. 57.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.

Il Consiglio dell'Ordine delibera le iscrizioni nel registro dei praticanti.

Art. 6 - Periodo del tirocinio

Il periodo del tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro.

Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, da comunicarsi alla segreteria dell'Ordine a cura del Dottore Commercialista presso il cui studio è svolto il tirocinio, il praticante è cancellato dal registro, e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio già compiuto.

La frequenza dello studio prevista dal 3° comma dell' Art. 1 può essere integrata dalla frequenza, preventivamente autorizzata dal professionista presso il quale è effettuato il tirocinio, di corsi particolarmente qualificati e comportanti l'esame finale di profitto.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti redige un elenco dei corsi di cui al comma 3.

Art. 7 - Remunerazione del tirocinio

I praticanti hanno diritto ad un rimborso spese il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio dell'Ordine di triennio in triennio.

Art. 8 - Libretto del tirocinio

Gli iscritti nel registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vi stato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel quale debbono annotare con le modalità previste dall' Art. 8 del Decreto 26 aprile 1995 n. 57:

- a) l'assistenza alle udienze in Tribunale in cause civili o amministrative di lavoro;
- b) la frequenza di eventuali corsi teorico-pratici;
- c) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- d) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio dell'Ordine a tirocinio ultimato, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Art. 9 - Certificato di compimento del tirocinio

Il Consiglio dell'Ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.

Il certificato viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'attività del praticante.

Art. 10 - Cancellazione dal registro dei praticanti

La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine:

- a) nel caso di rinuncia dell'iscritto;
- b) nel caso previsto dal 2° comma dell' Art. 6;

c) quando è venuto a mancare, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti nel 2 ° comma dell'Art. 5 del Decreto 26 aprile 1995 n. 57.

**REGOLAMENTO SUGLI ESAMI DI STATO DI
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE COMMERCIALISTA**

**TITOLO I
SESSIONI E SEDE ESAMI – AMMISSIONE ALL'ESAME**

Art. 1

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno fra il 10 ed il 20 giugno (sessione estiva) e fra il 10 ed il 20 dicembre (sessione invernale). Il Presidente del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti provvederà a darne adeguata pubblicità in modo che tutti gli interessati ne possano venire a conoscenza.

Art. 2

Gli esami di Stato possono svolgersi in tutti i castelli della Repubblica di San Marino in locali già adibiti a scuola, nonché nella stessa sede del Collegio. E' il Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti che presceglie le relative sedi e provvede alla organizzazione ritenuta necessaria al regolare svolgimento dei singoli esami. Spetta al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti stabilire l'entità della tassa di iscrizione ad ogni sessione.

Art. 3

Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista sono tenuti, entro e non oltre il 31 maggio per la sessione estiva ed il 30 novembre per la sessione invernale, a presentare domanda in carta uso bollo diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza e unendo i seguenti documenti:

1. certificato di residenza;
2. certificato rilasciato dal Consiglio del Collegio come previsto dall'art. 9 del regolamento del Tirocinio;
3. ricevuta rilasciata dalla Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti da cui risulti l'avvenuto pagamento della tassa di ammissione.

La domanda deve essere presentata alla Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti entro il termine stabilito di cui sopra.

La Segreteria del Collegio accerta la regolarità delle domande e dei documenti, nonché verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti di cui ai punti a), b), c), e d) dell'Art. 5 del Decreto 26 aprile 1995 n. 51 redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, se e quante volte essi abbiano sostenuto l'esame di Stato.

Un esemplare è consegnato al Presidente della Commissione, l'altro al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

**TITOLO II
COMMISSIONI ESAMINATRICI ED OPERAZIONI DI ESAME**

Art. 4

La Commissione esaminatrice è costituita con delibera del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti entro e non oltre il 1° gennaio per la sessione estiva ed il 1° luglio per la sessione invernale. La Commissione è composta: da un Presidente designato dal Deputato alla Pubblica Istruzione, da due membri designati dal Congresso di Stato e tre

membri designati dal Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove d'esame, è data facoltà al Presidente della Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa predetti esperti.

Art. 5

La Commissione esaminatrice è composta, dal presidente e da cinque membri da scegliersi fra residenti sammarinesi appartenenti alle seguenti categorie:

- professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- commissari della legge;
- funzionari dello Stato;
- dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari e commerciali;
- professionisti iscritti all'Albo con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;
- laureati in materie economico-giuridiche.

Per ogni Commissione sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno al numero dei membri effettivi.

Art. 6

Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario. Le operazioni di segreteria sono affidate al Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

Art. 7

L'esame ha carattere specificamente professionale e consiste nello svolgimento di una prova scritta ed una orale. Le prove devono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline, in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione, ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento dell'attività professionale. La prova scritta deve sempre precedere quella orale. Con avviso da affiggersi nella sede del Collegio dei Ragionieri Commercialisti è data preventiva notizia a cura del Presidente della Commissione, il giorno di svolgimento delle prove e l'orario prestabilito. I candidati devono dimostrare le loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento. Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa.

Art. 8

Per la prova scritta la Commissione deve preparare il giorno stesso cinque diversi temi e stabilirne la durata. Ciascuno dei cinque temi deve riguardare almeno due delle seguenti materie:

- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.

Ogni tema deve essere redatto in fogli da includere in apposito plico. Il giorno della prova il Presidente della Commissione, alla presente dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto ogni tema, fa estrarre a sorte dal candidato più giovane il tema da svolgere. Una volta sorteggiato uno dei cinque temi, il Presidente della Commissione detta o

fa dettare i temi stessi. Per lo svolgimento della prova i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. Nel caso in cui i candidati siano più di uno verrà consegnato ad ogni esaminando una busta completamente bianca. Al termine i candidati consegneranno il loro lavoro insieme alle minute e alla busta bianca sigillata, dentro la quale il candidato dovrà inserire un foglio indicante il proprio nome e cognome. I candidati dovranno porre particolare attenzione nel non apporre sui fogli di lavoro, le minute e la busta sigillata segni che in qualche modo possano far riconoscere l'autore del lavoro. La Commissione prenderà in considerazione solo i lavori consegnati entro e non oltre il termine stabilito. I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. L'assistenza durante la prova scritta è affidata dal Presidente a turno ai componenti la Commissione in numero sufficiente da garantire una efficace sorveglianza.

Art. 9

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto nella prova scritta. Le votazioni riportate in detta prova verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Art. 10. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi firmato dal Presidente, verrà affisso presso la sede del Collegio dei Ragionieri Commercialisti entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello della prova.

Art. 10

La prova orale verte sulle seguenti materie:

- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.

Il giorno stesso della prova orale la Commissione deve predisporre, su schede ripiegabili, almeno dieci domande su ogni materia di esame. Le schede, divise per materia, dovranno, essere inserite in apposita scatola, in modo tale che si abbiano cinque scatole. Al momento della prova il candidato estrarrà da ogni scatola due schede, per un totale di dieci domande, sulle quali verterà la sua prova orale. La prova orale non può avere durata superiore all'ora. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle cinque materie oggetto della prova orale è automaticamente considerato non idoneo. Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova.

Art. 11

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione d'esame, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il Presidente della Commissione cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 12

Il Presidente ed ogni membro della commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni d'esame. In particolare nel caso in cui si ravvisi un legame di parentela fino al quarto grado fra un candidato ed un membro della Commissione, quest'ultimo è obbligato a rendere noto tale legame agli altri membri della Commissione i quali provvederanno alla sua immediata sostituzione con un membro supplente.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, il Presidente o qualunque membro della Commissione ordina la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Il Consiglio su proposta di un membro della Commissione o di sua iniziativa può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni d'esame, solo in caso si ravvisino violazioni o abusi al presente regolamento.

Art. 13

La Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti conserva le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati.

Essi restano a disposizione del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Per l'eliminazione degli atti stessi ogni decisione è riservata esclusivamente al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

Art. 14

Il candidato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove.

Art. 15

A coloro che abbiano superato l'esame d'ammissione spettano le qualifiche di carattere professionale. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio, al Consiglio del Collegio, dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal Presidente della Commissione e dal Segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati del luogo di residenza ed il voto riportato nella prova d'esame.

**REGOLAMENTO SUGLI ESAMI DI STATO DI
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI DOTTORE COMMERCIALISTA**

**TITOLO I
SESSIONI E SEDE ESAMI – AMMISSIONE ALL'ESAME**

Art. 1

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno fra il 10 ed il 25 giugno (sessione estiva) e fra il 8 e il 23 dicembre (sessione invernale). Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti provvederà a darne adeguata pubblicità in modo che tutti gli interessati ne possano venire a conoscenza.

Art. 2

Gli esami di Stato possono svolgersi in tutti i castelli della Repubblica di San Marino in locali già adibiti a scuola, nonché nella stessa sede dell'Ordine. E' il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti che presceglie le relative sedi e provvede alla organizzazione ritenuta necessaria al regolare svolgimento dei singoli esami. Spetta al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti stabilire l'entità della tassa di iscrizione ad ogni sessione.

Art. 3

Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista sono tenuti, entro e non oltre il 1° giugno per la sessione estiva ed il 1° dicembre per la sessione invernale, a presentare domanda in carta uso bollo diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza e unendo i seguenti documenti:

1. certificato di residenza;
2. certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine come previsto dall'art. 9 del regolamento del Tirocinio;
3. ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti da cui risulti l'avvenuto pagamento della tassa di ammissione.

La domanda deve essere presentata alla Segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti entro il termine stabilito di cui sopra.

La Segreteria dell'Ordine accerta la regolarità delle domande e dei documenti, nonché verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di cui ai punti a), b), c), e d) dell'Art. 5 del Decreto 26 aprile 1995 n. 57, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, se e quante volte essi abbiano sostenuto l'esame di Stato.

Un esemplare è consegnato al Presidente della Commissione, l'altro al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

**TITOLO II
COMMISSIONI ESAMINATRICI ED OPERAZIONI DI ESAME**

Art. 4

La Commissione esaminatrice è costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti entro e non oltre il 1° febbraio per la sessione estiva ed il 1° agosto per la sessione invernale. La Commissione è composta: da un Presidente designato dal Deputato alla Pubblica Istruzione, da due membri designati dal Congresso di Stato e tre

membri designati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove d'esame, è data facoltà al Presidente della Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa predetti esperti.

Art. 5

La Commissione esaminatrice è composta, dal presidente e da cinque membri da scegliersi fra residenti sammarinesi appartenenti alle seguenti categorie:

- professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- commissari della legge;
- funzionari dello Stato;
- dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari e commerciali;
- professionisti iscritti all'Albo con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;
- laureati in materie economico-giuridiche.

Per ogni Commissione sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno al numero dei membri effettivi.

Art. 6

Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario. Le operazioni di segreteria sono affidate all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Art. 7

L'esame ha carattere specificamente professionale e consiste nello svolgimento di una prova scritta ed una orale. Le prove devono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline, in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione, ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento dell'attività professionale. La prova scritta deve sempre precedere quella orale. Con avviso da affiggersi nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti è data preventiva notizia a cura del Presidente della Commissione, il giorno di svolgimento delle prove e l'orario prestabilito. I candidati devono dimostrare le loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento. Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa.

Art. 8

Per la prova scritta la Commissione deve preparare il giorno stesso cinque diversi temi e stabilirne la durata. Ciascuno dei cinque temi deve riguardare almeno due delle seguenti materie:

- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.

Ogni tema deve essere redatto in fogli da includere in apposito plico. Il giorno della prova il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto ogni tema, fa estrarre a sorte dal candidato più giovane il tema da svolgere. Una volta sorteggiato uno dei cinque temi, il Presidente della Commissione detta o

fa dettare i temi stessi. Per lo svolgimento della prova i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. Nel caso in cui i candidati siano più di uno verrà consegnato ad ogni esaminando una busta completamente bianca. Al termine i candidati consegneranno il loro lavoro insieme alle minute e alla busta bianca sigillata, dentro la quale il candidato dovrà inserire un foglio indicante il proprio nome e cognome. I candidati dovranno porre particolare attenzione nel non apporre sui fogli di lavoro, le minute e la busta sigillata segni che in qualche modo possano far riconoscere l'autore del lavoro. La Commissione prenderà in considerazione solo i lavori consegnati entro e non oltre il termine stabilito. I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. L'assistenza durante la prova scritta è affidata dal Presidente a turno ai componenti la Commissione in numero sufficiente da garantire una efficace sorveglianza.

Art. 9

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto nella prova scritta. Le votazioni riportate in detta prova verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Art. 10. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi firmato dal Presidente, verrà affisso presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello della prova.

Art. 10

La prova orale verte sulle seguenti materie:

- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.

Il giorno stesso della prova orale la Commissione deve predisporre, su schede ripiegabili, almeno dieci domande su ogni materia di esame. Le schede, divise per materia, dovranno, essere inserite in apposita scatola, in modo tale che si abbiano cinque scatole. Al momento della prova il candidato estrarrà da ogni scatola due schede, per un totale di dieci domande, sulle quali verterà la sua prova orale. La prova orale non può avere durata superiore all'ora. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle cinque materie oggetto della prova orale è automaticamente considerato non idoneo. Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova.

Art. 11

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione d'esame, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il Presidente della Commissione cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 12

Il Presidente ed ogni membro della commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni d'esame. In particolare nel caso in cui si ravvisi un legame di parentela fino al quarto grado fra un candidato ed un membro della Commissione, quest'ultimo è obbligato a rendere noto tale legame agli altri membri della Commissione i quali provvederanno alla sua immediata sostituzione con un membro supplente.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, il Presidente o qualunque membro della Commissione ordina la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Il Consiglio su proposta di un membro della Commissione o di sua iniziativa può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni d'esame, solo in caso si ravvisino violazioni o abusi al presente regolamento.

Art. 13

La Segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti conserva le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati.

Essi restano a disposizione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Per l'eliminazione degli atti stessi ogni decisione è riservata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Art. 14

Il candidato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove.

Art. 15

A coloro che abbiano superato l'esame d'ammissione spettano le qualifiche di carattere professionale. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Consiglio del Collegio dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal Presidente della Commissione e dal Segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati del luogo di residenza ed il voto riportato nella prova d'esame.



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria:

Via G. Giacomini n. 154
47890 SAN MARINO
(Repubblica San Marino)

Tel. 0549 991333
Fax 0549 992001
Sito: www.odcec.sm
Email: segreteria@odcec.sm

Orari di apertura al pubblico:

lunedì-giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 18,30
martedì-mercoledì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30
